



MOVIMENTO

Capitolo 1
[]

Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci

MOVIMENTO05STELLE.IT

Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci

X.1 [UE: Obiettivo

Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo di transizione a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo in conformità delle disposizioni del presente accordo e in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994.]

X.2 Ambito di applicazione [USA: e copertura]

[USA: Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, questo] [UE: Questo] capitolo si applica agli scambi di merci [USA: di una Parte] [UE: tra le Parti].

X.3. Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte riserva il trattamento nazionale alle merci di [USA: un'altra] [UE: dell'altra] Parte in conformità dell'articolo III del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.
2. [USA: Il trattamento da riservare da una Parte ai sensi del paragrafo 1 significa, rispetto ad un livello regionale di governo, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che un livello regionale di governo riserva a merci analoghe, direttamente concorrenti, o sostituibili, come può essere il caso, della Parte di cui forma una parte.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure di cui all'allegato X-A.]

X.4. [UE: Nomenclatura delle merci

La nomenclatura delle merci negli scambi tra le Parti è disciplinata dalla nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci 2012 ("SA 2012") e successive modifiche.]

X.5. [UE: Riduzione ed] eliminazione dei dazi doganali [UE: sulle importazioni]

1. [UE: Con l'entrata in vigore del] Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, [UE: nessuna delle Parti può aumentare] [USA: nessuna delle Parti aumenta] un dazio doganale esistente o [USA: adotta] [UE:

introdurre] un nuovo dazio doganale [USA: ,] su [UE: l'importazione di una merce originaria dell'altra Parte] [USA: una merce originaria].

[UE: Ciò non impedisce ad una delle Parti di portare] [USA: Per maggiore chiarezza, una Parte può:

(a) portare] un dazio doganale al livello stabilito nella sua tabella [USA: all'Allegato X-B] a seguito di una riduzione unilaterale [UE: ,] [USA: ; o

b) mantenere o aumentare un dazio doganale come autorizzato ai sensi dell'articolo 22 dell'intesa OMC sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC].

2. [USA: Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, ogni Parte progressivamente] [UE: Ogni Parte riduce e] elimina i propri dazi doganali [UE: ¹] su [USA: merci originarie] [UE: merci importate] [UE: originarie² dell'altra Parte] in conformità [USA: della propria tabella all'allegato X-B] [UE: delle tabelle di cui agli allegati [...] e [...] (in appresso denominate "le tabelle")].

3. a) [USA: Su richiesta di una delle Parti,] [UE: Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle Parti,] le Parti si consultano per decidere se accelerare [UE: e ampliare il campo di applicazione della riduzione e] [USA: l'] eliminazione dei dazi doganali [USA: di cui alle proprie tabelle all'allegato X-B] [UE: sulle importazioni].

b) [USA: Un accordo] [UE: Una decisione] dalle Parti [UE: (nell'ambito del ... comitato) su tale accelerazione e ampliamento] [USA: di accelerare l'eliminazione di un dazio doganale su una merce] sostituisce qualsiasi tasso o categoria di dazio ai sensi delle loro tabelle [USA: all'allegato X-B] per tale merce [USA: se approvato da ciascuna delle Parti in conformità delle sue procedure giuridiche applicabili].

4. [UE: Se, in qualsiasi momento, una Parte riduce le proprie aliquote del dazio doganale di nazione più favorita applicate alle importazioni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio si applica qualora e fintantoché sia inferiore all'aliquota del dazio doganale sulle importazioni calcolata in conformità della tabella della Parte.]

¹ [Cfr. Definizioni.]

² [Cfr. Definizioni.]

[**USA:** Per una maggiore certezza, nessuna delle Parti vieta ad un importatore di chiedere per una merce originaria l'aliquota del dazio doganale applicata nel quadro dell'accordo OMC.]

X.6. [**USA: Esenzione dai dazi doganali**]

1. Nessuna delle Parti adotta una nuova esenzione dai dazi doganali, o amplia, rispetto ai beneficiari esistenti, o estende, rispetto a nuovi beneficiari, l'applicazione di una esenzione esistente dai dazi doganali, ove l'esenzione sia subordinata, esplicitamente o implicitamente, alla realizzazione di un obbligo di risultato.
2. Nessuna delle Parti, esplicitamente o implicitamente, condiziona alla realizzazione di un obbligo di risultato la proroga di una esenzione dai dazi doganali.]

X.7. [**USA: Ammissione temporanea delle merci**]

1. Ciascuna delle Parti concede l'ammissione temporanea in esenzione doganale per le seguenti merci, a prescindere dalla loro origine:

- a) attrezzature professionali, comprese le attrezzature per la stampa o la televisione, software, e materiale di trasmissione e cinematografico, necessarie per lo svolgimento di attività professionali, il commercio, o la professione di una persona abilitata all'ingresso temporaneo ai sensi delle leggi della Parte importatrice;
- b) le merci destinate all'esposizione o alla dimostrazione, comprese le loro parti competenti, i loro apparecchi ausiliari e gli accessori;
- c) campioni commerciali e filmati e registrazioni pubblicitari; nonché
- d) merci ammesse a fini sportivi.

2. Nessuna Parte condiziona l'ammissione temporanea in esenzione doganale di una merce di cui al paragrafo 1, se non per richiedere che la merce:

- a) sia utilizzata esclusivamente da, o sotto la supervisione personale di, un cittadino o un residente di una Parte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale, professionale o sportiva di quella persona;

b) non sia venduta o noleggiata mentre si trova sul suo territorio;

(c) sia accompagnata da una cauzione di importo non superiore alle spese che sarebbero altrimenti dovute all'ingresso o all'importazione definitiva, liberabile all'esportazione della merce;

d) sia identificabile in caso di esportazione;

e) sia esportata alla partenza della persona di cui alla lettera (a), o entro un altro periodo correlato allo scopo dell'ammissione temporanea come la Parte può stabilire, o entro un anno, salvo proroga;

f) non sia ammessa in quantità superiore a quanto sia ragionevole per l'uso previsto; e

g) sia altrimenti ammissibile nel territorio della Parte ai sensi del suo diritto.

3. Ogni Parte, su richiesta della persona interessata, e se le sue autorità doganali considerano valide le motivazioni di tale richiesta, proroga il termine per l'ammissione temporanea oltre il periodo inizialmente fissato.

4. Ogni Parte concede l'ammissione temporanea in esenzione doganale per contenitori e pallet indipendentemente dalla loro origine, in uso o per essere utilizzati nella spedizione di merce in traffico internazionale.

5. Se una condizione che una Parte impone ai sensi del paragrafo 2 non viene soddisfatta, tale parte può applicare il dazio doganale e qualsiasi altro onere che sarebbe normalmente dovuto sulla merce più eventuali altri oneri o sanzioni previsti dalla sua legge.

6. Ogni Parte adotta e mantiene procedure che prevedono il rilascio rapido delle merci ammesse ai sensi del presente articolo. Per quanto possibile, tali procedure prevedono che quando una tale merce accompagna un cittadino o un residente di un'altra Parte che chiede l'ingresso temporaneo, la merce è liberabile contemporaneamente all'ingresso di tale cittadino o residente.

7. Ogni Parte consente che una merce ammessa temporaneamente in virtù del presente articolo sia esportata attraverso una porta doganale diversa dalla porta attraverso la quale è stata ammessa.

8. Ogni Parte prevede che l'importatore o altre persone responsabili per una merce ammessa ai sensi del presente articolo non siano responsabili per la mancata esportazione della merce dietro presentazione alla Parte importatrice di una prova soddisfacente che la merce è stata distrutta entro il termine inizialmente fissato per l'ammissione temporanea o qualsiasi legittima proroga,

9. Fatto salvo il capitolo [...] (Investimenti) e [...] (Scambi transfrontalieri di servizi):

a) ogni Parte consente ad un container utilizzato nel traffico internazionale che entri nel proprio territorio dal territorio di un'altra Parte di uscire dal proprio territorio lungo qualsiasi percorso che sia ragionevolmente correlato ad una partenza economica e tempestiva di tale container;

b) nessuna delle Parti richiede alcuna cauzione o impone alcuna sanzione o onere solo a causa della differenza tra la porta di entrata e la porta di partenza di un container;

c) nessuna delle Parti subordina lo scioglimento da qualsiasi obbligo, compresa una cauzione, imposto in relazione all'ingresso di un container nel proprio territorio all'uscita del container attraverso una particolare porta di partenza; e

d) nessuna delle Parti impone che il vettore che porta un container dal territorio di un'altra Parte nel proprio territorio sia lo stesso vettore che porta il container fuori dal territorio della Parte.]

X.8. Merci ri-entrate dopo una riparazione [USA: o una modifica]

1. [UE: Ai fini del presente articolo, per riparazione si intende qualsiasi operazione effettuata sulle merci al fine di porre rimedio a difetti di funzionamento o danni materiali e che comporta il ripristino delle merci alla loro funzione originaria o di garantire la loro conformità con i requisiti tecnici previsti per il loro utilizzo, senza la quale le merci non potrebbero più essere utilizzate in modo normale per gli scopi cui sono destinate. La riparazione delle merci comprende il ripristino e la manutenzione.]

[USA: Ai fini del presente articolo, la riparazione o la modifica] [UE: Essa] non comprende un'operazione o un processo che [UE: o]:

a) distrugge [USA: di una merce] [UE: le] caratteristiche essenziali [UE: delle merci] o crea [USA: una] merce nuova o commercialmente diversa [EU:] [USA: ;] o

b) trasforma [USA: un] un prodotto non finito [UE: in [USA: un] prodotto [USA: finito] [UE: prodotti finiti, o

c) viene utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.]

2. [UE: Salvo quanto diversamente previsto all'allegato X.13, una Parte non] [USA: Nessuna delle Parti] applica [USA: a] un dazio doganale alle [USA: a una] merce [UE: merci] indipendentemente dalle [USA: sue] [UE: loro] origini, che ri-entra [USA: sul suo territorio dopo [USA: che questa merce è] [UE: che queste merci sono] stata/e temporaneamente esportata/e dal suo territorio verso il territorio [UE: dell'altra] [USA: di un'altra] Parte per una riparazione [USA: o una modifica], indipendentemente dal fatto che tale riparazione [USA: o modifica abbia aumentato il valore della merce o avrebbe potuto essere eseguita nel territorio della Parte da cui la merce è stata esportata per la riparazione o la modifica] [UE: avrebbe potuto essere eseguita nel territorio della Parte da cui le merci sono state temporaneamente esportate per la riparazione].

3. [UE: Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate in regime di obbligazioni, in zone di libero scambio, o zone di status simile, che vengono esportate per una riparazione e non sono reimportate in regime di obbligazioni, in zone di libero scambio, o zone di status simile.]

4. [USA: Nessuna delle Parti] applica [UE: Una Parte non] applica [USA: a] un dazio doganale alle [USA: a una] merce [UE: merci] indipendentemente dalle [USA: sue] [UE: origini, [USA: ammesse] [UE: importate] temporaneamente dal territorio [USA: di un'altra] [UE: dell'altra] Parte per una riparazione [USA: o modifica].

X.9. [USA: Ingresso in esenzione doganale di campioni commerciali di trascurabile valore e materiale pubblicitario stampato

Ciascuna delle Parti concede l'ingresso in esenzione doganale ai campioni commerciali di valore trascurabile, e al materiale pubblicitario stampato, importati dal territorio di un'altra parte, indipendentemente dalla loro origine, ma può esigere che:

a) i campioni siano importati esclusivamente per promuovere gli ordini di merci o servizi forniti dal territorio di un'altra Parte o di una non-Parte; o

b) il materiale pubblicitario sia importato in pacchetti che contengano ciascuno non più di una copia di tale materiale e né i materiali né i pacchetti facciano parte di una partita più grande.]

X.10. Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. [UE: L'articolo XI del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.

2. Prima di adottare le misure di cui agli articoli XI.2 lettera a) e c) del GATT 1994, la Parte che intende adottare misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni, la Parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo sull'esportazione del prodotto in questione, fatte salve le disposizioni di risoluzione delle controversie del presente accordo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.]

3. [USA: Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci di un'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio di un'altra Parte, se non in conformità dell'articolo XI del GATT 1994, e delle relative note e disposizioni aggiuntive, incorporato e reso parte del presente accordo, mutatis mutandis.

4. Le Parti convengono che i diritti e gli obblighi del GATT 1994 incorporati dal paragrafo 3 proibiscono, in tutte le circostanze in cui è vietata qualsiasi altra forma di restrizione, a una Parte di adottare o mantenere:

a) obblighi in materia di prezzi all'esportazione o all'importazione, ad eccezione di quanto consentito in esecuzione di dazi antidumping e compensativi o di impegni sui prezzi;

b) licenze di importazione subordinate alla realizzazione di un obbligo di risultato; o

c) limitazione volontaria delle esportazioni in contrasto con l'articolo VI del GATT 1994, attuato ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo SCM e dell'articolo 8.1 dell'Accordo AD.

5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle misure di cui all'allegato X-A.

6. Ai fini di una maggiore certezza, il paragrafo 3 si applica alle merci che attuano o incorporano la crittografia, ove la merce sia progettata o modificata appositamente per l'uso del governo e venga venduta o messa a disposizione del pubblico.

7. Nel caso in cui una Parte adotti o mantenga un divieto o una restrizione all'importazione verso o all'esportazione da una non- Parte di una merce, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire a detta Parte di:

a) limitare o vietare l'importazione della merce della non-Parte dal territorio di un'altra Parte; o

b) richiedere, come condizione per l'esportazione della merce verso il territorio di un'altra Parte, che la merce non venga ri-esportata verso la non-Parte, direttamente o indirettamente, senza essere consumata nel territorio dell'altra Parte.

8. Nel caso in cui una Parte adotti o mantenga un divieto o una restrizione all'importazione di una merce da una non-Parte, le Parti, su richiesta di una delle Parti, si consultano al fine di evitare indebite interferenze o distorsioni dei prezzi, della commercializzazione o degli accordi di distribuzione nell'altra Parte.

9. Nessuna delle Parti richiede, come condizione di importazione generale, o di importazione di una merce particolare, che una persona di un'altra Parte stabilisca o mantenga una relazione contrattuale o di altro tipo con un distributore nel suo territorio.

10. Ai fini di una maggiore certezza, il paragrafo 9 non impedisce ad una Parte di richiedere che una persona di cui al suddetto paragrafo designi un punto di contatto al fine di facilitare le comunicazioni tra le sue autorità di regolamentazione e quella persona.]

X.11. [USA: Prodotti ri-manufatti

1. Ai fini di una maggiore certezza, il paragrafo 3 dell'articolo X.10 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) prevede divieti e restrizioni per i prodotti ri-manufatti.

2. Se una parte adotta o mantiene divieti o restrizioni per le merci usate, non applica tali misure ai prodotti ri-manufatti.^{3]}

X.12. [UE: Licenze di importazione [UE: e di esportazione]

1. [UE: Le Parti affermano i loro diritti e obblighi esistenti nel quadro dell'accordo OMC sulle procedure in materia di licenze d'importazione

2. Le Parti garantiscono che tutte le procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione siano neutre nella loro applicazione, e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

3. Le Parti adottano e mantengono solo le procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel loro territorio o l'esportazione dal loro territorio verso l'altra Parte, quando altre procedure idonee a raggiungere uno scopo amministrativo non siano ragionevolmente disponibili.

4. Le Parti non adottano o mantengono procedure non automatiche in materia di licenze di importazione o di esportazione a meno che tali procedure non siano necessarie per attuare un provvedimento che sia coerente con il presente accordo. La Parte che adotta una procedura non automatica in materia di licenze indica chiaramente la misura in corso di attuazione attraverso una tale procedura di licenza.

5. Le Parti introducono e gestiscono le procedure in materia di licenze di importazione ai sensi degli articoli 1 - 3 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

6. La Parte che introduce procedure in materia di licenze o modifiche di tali procedure procede a norma dell'articolo 5 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

³ [USA: Ai fini di una maggiore certezza, fatti salvi gli obblighi previsti dal presente accordo e dai pertinenti accordi OMC, una Parte può richiedere che i prodotti ri-manufatti:

a) vengano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio; e
b) soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili a merci equivalenti nuove.]

7. Su richiesta dell'altra Parte, ciascuna Parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni utili per quanto riguarda eventuali procedure in materia di licenze che la Parte cui è rivolta la richiesta intende adottare o ha adottato o mantenuto, comprese le informazioni di cui al paragrafo 5.]

8. **[USA:** Subito dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle Parti notifica a un'altra Parte l'esistenza, se del caso, delle sue procedure in materia di licenze di importazione. La notifica:

a) comprende le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo in materia di licenze di importazione; e

b) non pregiudica l'eventualità che la procedura in materia di licenze di importazione sia o meno coerente con il presente accordo

9. Una Parte viene considerata in conformità del paragrafo 8 se:

a) ha notificato tale procedura al comitato per le licenze di importazione di cui all'articolo 4 dell'accordo in materia di licenze di importazione, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo; e

b) nella più recente presentazione annuale da trasmettere prima dell'entrata in vigore del presente accordo per quella Parte al comitato per le licenze di importazione in risposta al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo in materia di licenze di importazione, ha fornito, per quanto riguarda tale procedura le informazioni richieste in tale questionario.

10. Una Parte pubblica su un sito Internet ufficiale del governo qualsiasi procedura in materia di licenze di importazione nuova o modificata, comprese eventuali informazioni che è tenuta a pubblicare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo in materia di licenze di importazione. Per quanto possibile, la parte ottempera almeno 20 giorni prima che la nuova procedura o modifica abbia effetto.

11. Nessuna delle Parti applica una procedura in materia di licenze di importazione per una merce di un'altra Parte qualora la Parte non abbia soddisfatto i requisiti di cui ai paragrafi 8 e 10 in relazione a tale procedura.]

X.13. [USA: Trasparenza delle procedure in materia di licenze di esportazione

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna Parte notifica per iscritto all'altra Parte le pubblicazioni in cui sono indicate le sue eventuali procedure in materia di licenze di esportazione, compresi gli indirizzi dei rilevanti siti Internet del governo. Successivamente, ogni Parte pubblica qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione, o qualsiasi modifica di una procedura in materia di licenze di esportazione, che adotta entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha effetto la nuova procedura o modifica.

2. Ciascuna delle Parti provvede affinché le pubblicazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 comprendano:

a) i testi delle sue procedure in materia di licenze di esportazione, comprese eventuali modifiche apportate a tali procedure;

b) le merci soggette ad ogni procedura in materia di licenze;

c) per ogni procedura, una

descrizione:

i) del processo per la richiesta di licenza; e

ii) dei criteri che un richiedente deve soddisfare per avere diritto a richiedere una licenza, come possedere una licenza di attività, stabilire o mantenere un investimento, o operare attraverso una particolare forma di stabilimento nel territorio di una Parte;

d) un punto o i punti di contatto da cui le persone interessate possono ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni per l'ottenimento di una licenza di esportazione;

e) l'organo o gli organi amministrativo/i cui devono essere presentate una richiesta o altra documentazione pertinente;

f) una descrizione della/e misura/e che la procedura in materia di licenze di esportazione è destinata ad attuare;

g) il periodo durante il quale ogni procedura in materia di licenze di esportazione sarà in vigore, a meno che la procedura rimanga in

vigore fino alla sua revoca o alla sua revisione in una nuova pubblicazione;

h) se la Parte intende utilizzare una procedura di licenza per amministrare una quota di esportazione, la quantità complessiva e il valore della quota e la data di apertura e chiusura della quota; e

i) eventuali deroghe o eccezioni a disposizione del pubblico che sostituiscano l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, come richiedere o utilizzare queste deroghe o eccezioni, e i criteri afferenti.

3. Una Parte fornisce a un'altra Parte, su richiesta dell'altra Parte e, nella misura del possibile, le seguenti informazioni in merito a una particolare procedura in materia di licenze di esportazione che adotta o mantiene, a meno che, così facendo, non riveli informazioni commerciali di proprietà o altre informazioni riservate di una persona in particolare:

a) il numero aggregato di licenze che la Parte ha concesso nel corso di un periodo recente specificato nella richiesta dell'altra Parte; e

b) eventuali misure che la Parte ha adottato in concomitanza con la procedura di licenza per limitare la produzione o il consumo interno o per stabilizzare la produzione, l'offerta o i prezzi della/e merce/i in questione.

4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo tale da richiedere che una Parte conceda una licenza di esportazione, o da impedire che una Parte ottemperi ai propri obblighi di cui alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, così come a regimi multilaterali di non proliferazione, tra cui: l'*Intesa di Wassenaar per il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso*; il Gruppo di fornitori nucleari; il gruppo Australia; la *Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione*, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993; la *Convenzione sull'interdizione della messa a punto, della produzione e dell'immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione*, firmata a Washington, Londra e Mosca il 10 aprile 1972; il *Trattato di non proliferazione delle armi nucleari*; e il Missile Technology Control Regime.

5. Ai fini del presente articolo,

per **procedura in materia di licenza di esportazione** si intende un requisito che una Parte adotta o mantiene in base al quale un esportatore

deve, come condizione per l'esportazione di una merce dal territorio della Parte, presentare una richiesta o altra documentazione ad un organo o ad organi amministrativi, ma che non comprende la documentazione doganale richiesta nella normale prassi commerciale o qualsiasi requisito che debba essere soddisfatto prima dell'immissione in commercio della merce nel territorio della Parte.]

X.14. [USA: Formalità tariffarie [amministrative] [UE: collegate all'importazione e all'esportazione]

1. [UE: Ciascuna delle Parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994, che la totalità dei dazi e degli oneri di qualsiasi tipo diverso dai dazi doganali imposti o in relazione all'importazione o all'esportazione sarà limitata nella quantità al costo approssimativo dei servizi prestati, che non sono calcolati su una base *ad valorem*, e non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali. A tal fine, l'articolo VIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, diventa parte del presente accordo.]

2. Nessuna delle Parti esige una transazione consolare [UE: ⁴], compresi i dazi e gli oneri afferenti, in collegamento con l'importazione di merci di una [UE: un'altra] Parte.

3. Ciascuna delle Parti [USA: mette a disposizione e mantenere su Internet] [UE: pubblica] un [USA: elenco attuale] dei dazi e degli oneri [USA: soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 2] che impone in relazione all'importazione o all'esportazione.

X.15. [USA: esportazione] [UE: eliminazione dei dazi doganali] [USA: [UE: e] tasse [USA:, o Altri oneri] [UE: sulle esportazioni]

[USA: Nessuna delle] [UE: Nessuna delle] Parti [USA: adotta o] mantiene [UE: o istituisce] [UE: dazi doganali [UE: o] tasse doganali [USA:, o altri oneri] su [UE: o in connessione con] l'esportazione [UE: o la vendita per l'esportazione di merci] [USA: di qualsiasi merce verso il territorio di un'altra Parte] [UE: verso l'altra Parte, o eventuali tasse interne sulle merci esportate verso l'altra Parte che siano superiori a quelli imposti su merci simili destinate alla vendita interna] [USA: a meno che il dazio, la tassa o l'onere si applichi anche alla merce quando è destinata al consumo interno].

⁴ [Cfr. Definizioni.]

X.16. [USA: Comitato per gli scambi di merci] [UE: Disposizioni istituzionali]

1. [USA: Le Parti istituiscono un comitato per gli scambi di merci, composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti.

2. Il comitato si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato misto per prendere in esame questioni attinenti al presente capitolo, al capitolo X (Ruoli di origine e procedure di origine), o al capitolo Y (Amministrazione delle dogane e facilitazione degli scambi).

3. Le funzioni del comitato comprendono:

a) promuovere gli scambi di merci tra le Parti, anche attraverso consultazioni sull'accelerazione dell'abolizione dei dazi nell'ambito del presente accordo e di altre questioni se del caso; e

b) occuparsi delle barriere tariffarie e non tariffarie agli scambi di merci tra le Parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato misto.

4. Il comitato inoltre:

a) discute e cerca di risolvere ogni divergenza che possa insorgere tra le Parti su questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato;

b) rivede la conversione alla nomenclatura 2017 del sistema armonizzato e le sue successive modifiche per garantire che gli obblighi di ciascuna Parte nell'ambito del presente accordo non siano alterati, e si consulta per risolvere eventuali conflitti tra:

i) la nomenclatura 2017 del sistema armonizzato o le sue modifiche e l'allegato X-B; e

ii) l'allegato X-B e le nomenclature nazionali.

Il comitato può convocare una sottocommissione in materia doganale per assistere il comitato nel suo lavoro a norma del presente paragrafo.]

X.17. Definizioni

[UE: Salvo diversamente specificato nel presente capitolo, i termini avranno il significato loro attribuiti nel GATT e negli accordi multilaterali dell'OMC sugli scambi di merci.]

Ai fini del presente capitolo [UE: , si applicano le seguenti definizioni]:

per **transazione consolare** [USA: si intende] [UE: la procedura di ottenere da un console della Parte importatrice nel territorio della Parte esportatrice, o nel territorio di una [USA: Parte non] [UE: terza], una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, una dichiarazione di esportazione del trasportatore, o qualsiasi altro documento doganale in relazione all'importazione della merce;

[UE: **dazio doganale**: un dazio o un onere di qualsiasi natura applicato o in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa applicate o collegate all'importazione o all'esportazione. Non comprende: a) un onere equivalente ad una tassa interna applicato in modo coerente con l'articolo [...] del presente capitolo; b) un dazio applicato in modo coerente con [*dazi bilaterali autorizzati ai sensi dell'accordo, ad esempio salvaguardie bilaterali o sanzioni DS, testo da definire*]; c) un dazio applicato in modo coerente con l'articolo VI, l'articolo XVI, l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, l'articolo V dell'Accordo OMC per l'agricoltura e l'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; o d) un dazio o altro onere applicato in modo coerente con l'articolo [...] del presente capitolo.]

[USA: **i dazi doganali** comprendono i dazi doganali o all'importazione e oneri di qualsiasi natura applicati in relazione all'importazione di una merce, compresa ogni forma di sovrattassa in relazione a tale importazione, ma non comprendono:

- a) oneri equivalenti a una tassa interna applicati in modo coerente con l'articolo III-2 del GATT 1994 in relazione a merci simili, direttamente concorrenti o sostituibili della Parte o in relazione a merci da cui la merce importata è stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
- b) dazi anti-dumping o compensativi; o
- c) dazi o altri oneri collegati all'importazione commisurati al costo dei servizi prestati;

Gli Stati Uniti prevedono che la definizione di "dazi doganali" verrà spostata al capitolo Definizioni generali a causa del suo impiego in più capitoli.]

[UE: **originarie** conformi alle norme di origine di cui all'[allegato sulle norme di origine]]

[**USA**: per **filmati e registrazioni pubblicitari** si intendono materiali registrati visivi o audio che presentano potenziali clienti la natura o il funzionamento di beni o servizi offerti in vendita o in locazione da una persona stabilita o residente nel territorio di una Parte;

per **campioni commerciali di valore trascurabile** si intendono campioni commerciali aventi un valore, singolarmente o in aggregato come spedizione, di non più di un dollaro USA, o di un importo equivalente nella valuta di un'altra Parte, o recanti una marcatura, una lacerazione, una perforazione o altrimenti trattati in modo tale da non essere atti alla vendita o all'uso se non come campioni commerciali;

per **consumato** si intende:

- a) effettivamente consumato;
- b) ulteriormente trattato o fabbricato in modo tale da provocare un cambiamento sostanziale nel valore, nella forma o nell'uso della merce o nella produzione di un'altra merce;

per **contenitore** si intende un articolo dell'attrezzatura per il trasporto che sia completamente o parzialmente chiuso fino a costituire un involucro destinato a contenere merci o beni, sia solido ed abbia un volume interno di almeno un metro cubo o più, abbia carattere permanente e sia pertanto abbastanza resistente da poter essere adibito ad un utilizzo ripetuto, sia impiegato in quantità significative nel traffico internazionale, sia appositamente progettato per facilitare il trasporto di merci in più di un modo di trasporto senza carico intermedio, e sia progettato sia per la movimentazione, in particolare quando trasferito da un modo di trasporto ad un altro, e sia facile da riempire e da svuotare, ma non comprenda veicoli, accessori o pezzi di ricambio di veicoli, né imballaggi;

per **distributore** si intende una persona di una Parte che è responsabile per la distribuzione, l'agenzia, la concessione o la rappresentanza commerciale nel territorio della Parte delle merci di un'altra Parte;

per **in esenzione doganale** si intende in esenzione da dazi doganali;

per **merci ammesse a fini sportivi** si intendono oggetti sportivi per l'utilizzo in gare, dimostrazioni o formazione sportive nel territorio della Parte nel cui territorio tali merci sono ammesse;

per **licenze di importazione** si intende una procedura amministrativa che richiede la presentazione di una richiesta o di altra documentazione (diversa da quello generalmente richiesta ai fini dello sdoganamento) all'organo/agli organi amministrativo/i competente/i come una condizione preliminare per l'importazione nel territorio della Parte importatrice;

per **obbligo di risultato** si intende una condizione in virtù della quale:

- a) un determinato livello o una determinata percentuale di merci o servizi sia esportato;
- b) le merci o i servizi interni della Parte che concede un'esenzione dai dazi doganali o una licenza di importazione siano sostituiti per merci importate;
- c) una persona che beneficia di un'esenzione dai dazi doganali o di una licenza di importazione acquisti altre merci o servizi nel territorio della Parte che concede l'esenzione dai dazi doganali o la licenza di importazione, o accordi una preferenza ai beni di produzione nazionale;
- d) una persona che beneficia di una esenzione dai dazi doganali o di una licenza di importazione produca beni o presti servizi con un determinato livello o una determinata percentuale di contenuto nazionale nel territorio della Parte che concede l'esenzione dai dazi doganali o la licenza d'importazione; o
- e) colleghi in qualche modo il volume o il valore delle importazioni al volume o al valore delle esportazioni o alla quantità di afflusso di valuta estera; ma non comprende il requisito che una merce importata sia:
- f) successivamente esportata;
- g) usata come materiale per la produzione di un'altra merce che venga successivamente esportata;
- h) sostituita da una merce identica o simile utilizzata come materiale per la produzione di un'altra merce che venga successivamente esportata; o
- i) sostituita da una merce identica o simile che venga successivamente esportata;

per **materiale pubblicitario stampato** si intendono le merci classificate nel capitolo 49 del Sistema armonizzato, compresi opuscoli, volantini, cataloghi di vendita, annuari pubblicati da associazioni commerciali, materiali promozionali turistici e manifesti, che vengono utilizzati per promuovere, diffondere, o pubblicizzare una merce o un servizio, sono essenzialmente destinati a pubblicizzare una merce o un servizio, e sono forniti gratuitamente; e

per **accordo SCM** si intende *l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.*]



[USA: ALLEGATO A: TRATTAMENTO NAZIONALE E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE

Sezione A: Misure degli Stati Uniti

Gli articoli X.3 (Trattamento nazionale) e X.10 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) non si applicano:

- a) ai controlli sull'esportazione di legname di tutte le specie;
- b)
 - i) alle misure di cui alle disposizioni vigenti della legge sulla marina mercantile del 1920 [46 App. U.S.C. § 883], della legge sui servizi delle navi passeggeri [46 App. U.S.C. §§ 289, 292, e 316] e [46 U.S.C. § 12108] nella misura in cui tali misure si configuravano come legislazione obbligatoria al momento dell'adesione degli Stati Uniti all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1947 (GATT 1947) e non sono state modificate in modo tale da diminuirne la conformità alla parte II del GATT 1947;
 - ii) alla continuazione o al tempestivo rinnovo di una disposizione non conforme di qualsiasi statuto di cui al punto (i); e
 - iii) alla modifica di una disposizione non conforme di qualsiasi statuto di cui al punto (i) nella misura in cui la modifica non diminuisce la conformità della disposizione agli articoli X.3 (Trattamento nazionale) e X.11 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione);
- c) alle azioni autorizzate ai sensi dell'articolo 22 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC; e
- d) alle misure che gli Stati Uniti applicano per affrontare perturbazioni del mercato secondo le procedure che sono stati inserite nell'accordo OMC.]

[USA: ALLEGATO B: ABOLIZIONE DEI DAZI

1. Salvo quanto diversamente previsto nella tabella di una Parte al presente allegato, le seguenti categorie si applicano all'abolizione dei dazi doganali da ciascuna delle Parti ai sensi dell'articolo XX.X;]

2. Il tasso di base dei [UE: dazi doganali sulle importazioni, cui le successive riduzioni devono essere applicate ai sensi del paragrafo [...], è specificato nelle tabelle.] [USA: del dazio doganale e delle categorie per la determinazione del tasso intermedio del dazio doganale in ogni fase della riduzione per una voce sono indicati per la voce nella tabella di ciascuna delle Parti al presente allegato.]

3. [USA: I tassi intermedi sono arrotondati per difetto, almeno al decimo più vicino di punto percentuale o, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimo più vicino di un centesimo di dollaro USA nel caso degli Stati Uniti e al decimo più vicino di un centesimo di euro nel caso dell'Unione europea.

4. Ai fini del presente allegato e della tabella di una Parte al presente allegato, per **anno uno** si intende l'anno di entrata in vigore del presente accordo, come previsto all'articolo [...] (Entrata in vigore e risoluzione).

5. Ai fini del presente allegato e della tabella di una Parte al presente allegato, a partire dall'anno due, ogni fase annuale di riduzione tariffaria avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.]

MOVIMENTO
MOVIMENTO05STELLE.IT



Capitolo 1 []

**Consolidato
proposto**

**Imprese [EU: di dimensioni] piccole e medie (PMI) Testo da inserire
nel preambolo dell'accordo:**

Riconoscendo che le imprese [EU:di dimensioni] piccole e medie (PMI) [UE:, comprese le microimprese] contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'occupazione e all'innovazione, e riconoscendo inoltre il solido dialogo esistente sulle possibilità di incrementare la partecipazione delle PMI al commercio e all'attività cooperativa sulle PMI, le Parti cercano di continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo delle PMI [USA: e promuovono gli interessi dei loro dipendenti] migliorando la loro capacità di partecipare alle opportunità create dal presente accordo e di beneficiarne;

Articolo X.1: Cooperazione per aumentare le opportunità commerciali e di investimento per le PMI

1. Le parti proseguono e sviluppano il solido dialogo avviato sotto gli auspici del Consiglio economico transatlantico (dialogo UE-USA per le PMI) sui modi per aumentare la partecipazione delle PMI alle migliori prassi commerciali e degli scambi e all'attività cooperativa sulle PMI dell'Amministrazione per il commercio internazionale del Dipartimento per il commercio degli USA e della Direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (DG GROW) della Commissione europea, che gestisce la rete Enterprise Europe, ai sensi dell'accordo di cooperazione sulle piccole e medie imprese.

2. Al fine di migliorare gli scambi delle PMI tra le Parti e di rafforzare la cooperazione in settori specifici, compresi quelli individuati nella dichiarazione congiunta 2012 sul Workshop UE-USA sulle PMI, le Parti:

a) scambiano informazioni con l'obiettivo di aumentare le interconnessioni transatlantiche e le opportunità imprenditoriali tra poli di innovazione regionali attraverso l'accordo di cooperazione in materia di raggruppamenti tra il Dipartimento USA per il commercio USA e la DG GROW;

b) continuano il lavoro attraverso il Gruppo di lavoro transatlantico sui diritti di proprietà intellettuale per sviluppare e rendere disponibili gli strumenti e le risorse relativi ai diritti di proprietà intellettuale per informare le PMI e migliorarne la competitività;

c) facilitano l'accesso delle PMI alle informazioni sulle normative UE e USA e altri requisiti;

d) scambiano informazioni sulle buone pratiche di regolamentazione che potrebbero contribuire al miglioramento dell'ambiente imprenditoriale generale;

e) esplorano le opportunità per interconnessioni e scambi tra i programmi dell'UE e degli Stati Uniti per le PMI, compresi i programmi imprenditoriali, le misure di sostegno alle comunità svantaggiate, ad esempio, i giovani, gli anziani, le minoranze e le imprenditrici, e altri programmi pertinenti;

f) scambiano informazioni sulle iniziative che consentono l'accesso ai finanziamenti per sostenere aziende emergenti o incoraggiano il capitale di rischio e gli investimenti in piccole imprese, al fine di aumentare la competitività delle piccole e medie imprese sui mercati internazionali e di espandere il commercio bilaterale tra piccole imprese con sede negli USA e nell'UE;

g) scambiano informazioni sulle migliori prassi per migliorare la capacità delle PMI di fare affari nell'altra Parte;

h) scambiano informazioni e buone prassi sulla promozione delle cooperative di proprietà dei lavoratori e altre forme di piccole e medie imprese gestite dai lavoratori; e

i) affrontano altri argomenti, come deciso dalle Parti, tenendo conto, tra l'altro, degli argomenti che le PMI raccomandano alle Parti.

3. Le parti possono lavorare insieme, se del caso, sulle questioni di cui al paragrafo 2 attraverso il dialogo UE-USA per le PMI, l'accordo di cooperazione delle PMI, il comitato per le questioni relative alle PMI di cui all'articolo X.4 (Comitato per le questioni relative alle PMI), o qualsiasi altro strumento che le Parti possono stabilire.

Articolo X.2: Scambio di informazioni

1. Ciascuna delle Parti crea o mantiene il proprio sito o pagina web accessibile al pubblico e contenente informazioni relative a questo accordo, tra cui:

a) il testo del presente accordo, compresi tutti gli allegati, le tabelle tariffarie e le norme di origine specifiche per prodotto;

b) un riassunto del presente accordo; e

c) informazioni concepite per le PMI che contengano:

i) una descrizione delle disposizioni del presente accordo che la Parte in questione ritiene rilevanti per le PMI; e

ii) ogni ulteriore informazione che la Parte ritiene utili per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.

2. Ciascuna delle Parti comprende link del sito o della pagina web di cui al paragrafo 1:

a) al sito o alla pagina web equivalenti dell'altra Parte; e

b) ai siti o alle pagine web delle proprie autorità governative e di altri organi che la parte ritiene possano fornire informazioni utili alle persone interessate a commerciare, investire o fare affari in quella Parte.

[USA: Ove possibile, ciascuna delle Parti si impegna a rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.]

3. Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), tali informazioni [UE: devono] [USA: possono] comprendere [UE: , in relazione sia al livello centrale e che ai livelli più bassi

a) regolamenti e procedure doganali federali (USA) o dell'Unione (UE)] [UE: nonché una descrizione delle procedure di importazione, esportazione e transito che fornisca informazioni sulle misure pratiche necessarie per l'importazione e l'esportazione, e per il transito; e i moduli e i documenti necessari per l'importazione, l'esportazione da o il transito attraverso il territorio doganale di tale Parte];

b) i regolamenti e le procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale;

c) [UE: un registro delle regolamentazioni tecniche in vigore (tra cui, se necessario, procedure obbligatorie di valutazione della conformità); e dei titoli e riferimenti di standard selezionati per riferimento o uso in relazione a regolamentazioni tecniche, o proposti per tale uso; link ad elenchi di organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui la valutazione della conformità di

terze parti sia obbligatoria] **[USA: regolamentazioni e norme tecniche in materia di importazione e di esportazione];**

d) misure sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione e di esportazione];

e) norme in materia di **[UE: appalti pubblici] [USA: appalti del governo centrale]**, una banca dati contenente **[UE: avvisi di appalti pubblici] [USA: avvisi di appalti del governo centrale]**, nonché altre informazioni pertinenti riguardanti **[UE: opportunità di appalti pubblici] [USA: opportunità di appalti del governo centrale];**

f) le procedure di registrazione delle imprese;

g) l'accesso ai finanziamenti;

h) le informazioni sui programmi a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI; e

i) altre informazioni che la Parte ritiene possano essere di aiuto alle PMI.

4. Ciascuna delle Parti include **[UE: un link] [USA: vari link]** dal sito o dalla pagina web di cui al paragrafo 1 a una banca dati consultabile elettronicamente per codice di nomenclatura tariffaria e che comprenda le seguenti informazioni rispetto a**[UE: accesso al suo mercato, sia a livello centrale che ai livelli inferiori federali (USA) o dell'Unione (UE)]**

[USA: misure tariffarie imposte dalla Parte]:

[UE: misure tariffarie e informazioni in materia di tariffe]

a) aliquote dei dazi e contingenti (compresa la nazione più favorita (NPF) **[UE: aliquote "erga omnes" per i paesi non NPF]** e tariffe preferenziali e contingenti tariffari);

[UE:

b) accise relative alla nomenclatura tariffaria;

c) imposte relative alla nomenclatura tariffaria (imposta sul valore aggiunto/ imposta di vendita);

d) dazi e altri oneri relativi alla nomenclatura tariffaria;]

[UE: e)] [USA: b)] altre misure tariffarie, [USA: e]

[UE: f) [USA: c)] norme di origine [UE:] [USA:]

[UE-

g) restituzione e differimento dei dazi, o altri tipi di intervento che riducono, rimborsano, o sopprimono i dazi doganali;

h) criteri utilizzati per determinare il valore doganale della merce, in conformità dell'accordo OMC sul valore in dogana;

i) prescrizioni di marcatura del paese di origine, tra cui il posizionamento e il metodo di marcatura; misure non tariffarie relative alla nomenclatura tariffaria

j) informazioni in materia di nomenclatura tariffaria necessarie per la procedura di importazione

k) misure o normative non tariffarie relative alla nomenclatura tariffaria.]

5. Ciascuna delle Parti riesamina regolarmente, o quando richiesto dall'altra Parte, le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 che mantiene sul proprio sito o pagina web per assicurarsi che siano aggiornati e accurati.

6. [UE: non si applicano costi di accesso alle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 per persone in una delle Parti.]

Articolo X.4: Comitato per le questioni relative alle PMI

1. Le Parti istituiscono un comitato per le questioni relative alle PMI, che comprende [UE: funzionari] [USA: rappresentanti del governo] di ciascuna delle Parti.

2. Il Comitato per le questioni relative alle PMI:

a) [UE: garantisce che si tenga conto delle esigenze delle PMI nell'attuazione dell'accordo] [USA: discute le questioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo X.1.2 (Cooperazione per aumentare le opportunità commerciali e di investimento per le PMI),] ed esamina i modi per aumentare le opportunità commerciali e di investimento per le PMI rafforzando la cooperazione [UE: in

materia di PMI tra le parti] **[USA:** in questo e in altri settori di rilevanza per le PMI];

- b) **[UE:** discute le questioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo X.1 Cooperazione per aumentare le opportunità commerciali e di investimento per le PMI),] e su questa base costruisce una efficace attuazione dell'accordo, evitando la duplicazione del lavoro con le altre attività di cooperazione UE-USA sulle PMI;

[USA: individua le modalità per assistere le PMI nei territori delle Parti onde sfruttare le opportunità commerciali nel quadro dell'accordo;]

[USA: c) incontra i rappresentanti delle PMI, se necessario, per ottenere un feedback sull'impatto dell'accordo sulle PMI, e discute ogni questione che emerga nell'ambito dell'accordo e sia di interesse per le PMI;]

[UE: c)] [USA: d)] [UE: monitora l'attuazione delle disposizioni in materia di scambio di informazioni dell'articolo X.2 (Scambio di informazioni) al fine di garantire che le informazioni fornite dalle Parti siano aggiornate e pertinenti per le PMI. Il Comitato può] raccomandare ulteriori informazioni che le Parti possono includere nei siti o nelle pagine web per essere mantenuti ai sensi dell'articolo **[UE: X.2. [USA: X.3** (Scambio di informazioni)

[UE: d)] [USA: e)] [UE: discute ogni altra questione derivante dall'attuazione dell'accordo che sia di interesse per le PMI. Ciò comprende:

- discutere il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo per quanto faccia riferimento alle PMI; - essere informato sui lavori di altri comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'accordo, compreso l'organismo di cooperazione normativa, e presentare a questi comitati e gruppi di lavoro questioni specifiche di particolare interesse per le PMI nei loro settori, evitando la duplicazione dei programmi di lavoro; e
- individuare soluzioni adeguate possibili per migliorare la capacità delle PMI di impegnarsi nel commercio e negli investimenti tra le Parti;

[nota: disposizioni adeguate per i contatti con il Comitato per le PMI devono essere poste negli altri comitati]]

[USA: rivedere e coordinare con il lavoro di altri comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'accordo per evitare la duplicazione dei programmi di lavoro e individuare adeguate opportunità di cooperazione per migliorare la capacità delle PMI di impegnarsi nel commercio e negli investimenti tra le Parti;]

[UE: e)] [USA: f)] **[UE:** sviluppare una stretta interazione con gli attori delle PMI interessate, almeno una volta all'anno, riunendosi a margine di un dialogo UE-USA per le PMI per fornire informazioni e ricevere e discutere un feedback sull'attuazione dell'accordo e il suo impatto sulle PMI, sulla base del contributo dei soggetti interessati]

[USA: scambiare informazioni per assistere le Parti nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo per quanto si riferisce alle PMI];

[UE: f)] [USA: g)] presentare una relazione periodica delle proprie attività e sottoporre raccomandazioni adeguate alla {*istituzione generale del TTIP*} **[UE:** per un suo esame]; e
[UE: *[Nota: da allineare alla pratica di altri comitati]]*

[UE: g)] [USA: h)] esaminare altre questioni riguardanti le PMI su decisione del Comitato per le questioni relative alle PMI.

3. Il Comitato per le questioni relative alle PMI si riunisce un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo e successivamente si riunisce quando necessario, e svolge il proprio lavoro attraverso i canali di comunicazione decisi dalle Parti, che possono comprendere la posta elettronica, le videoconferenze, o altri mezzi.

4. Il Comitato per le questioni relative alle PMI coordina il proprio lavoro con le attività di cooperazione svolte da ciascuna delle Parti ai sensi del dialogo USA-UE per le PMI ed **[UE:** delle disposizioni amministrative in materia di cooperazione delle PMI] **[USA:** Mdl delle PMI]. Il Comitato per le questioni relative alle PMI **[UE:** si riunisce]

[**USA:** può riunirsi] a margine delle riunioni del dialogo USA-UE per le PMI e [**UE:** delle disposizioni amministrative in materia di cooperazione delle PMI] [**USA:** il Mdl delle PMI].

[**USA:** 5. Il Comitato per le questioni relative alle PMI può cercare di collaborare con esperti e organizzazioni esterne, se del caso, nello svolgimento delle sue attività e programmi.]

[USA: Articolo X.4: Risoluzione delle controversie

Nessuna delle Parti si avvale della composizione delle controversie nel quadro del presente accordo per le questioni attinenti al presente capitolo.]



**Partenariato transatlantico su commercio e
investimenti (TTIP) Capitolo []**

**Testo consolidato
proposto sulle
imprese di
proprietà statale**

MOVIMENTO



MOVIMENTO05STELLE.IT

[UE: Capitolo sulle disposizioni iniziali e definizioni

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna Parte garantisce che una persona {per "persona" si intendono anche le imprese statali, imprese che godono di diritti o privilegi speciali o esclusivi} cui siano stati delegati poteri normativi, amministrativi o governativi di altro tipo da una Parte, a qualsiasi livello di governo, come il potere di rilasciare licenze di importazione o di esportazione o licenze per altre attività economiche, di approvare operazioni commerciali o imporre contingenti, diritti o altri oneri, agisca in conformità agli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del presente accordo nell'esercizio di detti poteri.]

[UE: Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende per:

"Impresa statale": qualsiasi impresa coinvolta in attività commerciali nei confronti della quale una Parte eserciti o possa esercitare, a livello centrale o subcentrale, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà o di partecipazione finanziaria, attraverso norme o prassi relative al funzionamento dell'impresa, o con qualsiasi altro mezzo pertinente per stabilire tale influenza determinante. Si presume che tale influenza determinante esista quando una Parte, direttamente o indirettamente: (i) detiene la maggioranza del capitale d'impresa; o (ii) detiene la maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure (iii) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

"Impresa che gode di diritti o privilegi speciali o esclusivi": qualsiasi impresa, pubblica o privata, coinvolta in un'attività commerciale, alla quale siano stati concessi da una Parte, a livello centrale o subcentrale, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali o esclusivi. Tali diritti o privilegi possono includere il diritto ad agire in qualità di distributore, di fornitore di servizio di rete o di altro intermediario per l'acquisto o la vendita di un bene o la prestazione o la ricezione di un servizio. Le imprese che godono di diritti esclusivi includono i monopoli coinvolti in un'attività commerciale.

"Monopolio": entità coinvolta in un'attività commerciale, anche un consorzio o un'agenzia governativa, che in un mercato rilevante nel territorio di una Parte è designata a livello centrale o subcentrale come

unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio, ma non un'entità cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione.

"Diritti speciali": i diritti concessi da una Parte a livello centrale o subcentrale a un numero limitato di imprese in una determinata area geografica o su un mercato di prodotti o di servizi, il cui effetto sia quello di limitare sostanzialmente la capacità di ogni altra impresa di esercitare la propria attività nella stessa area geografica e sullo stesso mercato di prodotti o servizi a condizioni sostanzialmente equivalenti. La concessione di una licenza a un numero limitato di imprese per ripartire una risorsa limitata in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non è di per sé un diritto speciale.

"Trattamento non discriminatorio": il trattamento nazionale o, se migliore, il trattamento della "nazione più favorita", quali previsti nel presente accordo.

"Secondo considerazioni commerciali": in linea con le consuete pratiche commerciali di un'impresa privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel commercio internazionale.

"Designare": istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio, de jure o de facto.]

[USA: Articolo 1: Definizioni

Accordo: Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, sviluppato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o al di fuori, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell'Accordo che erano membri al 1° gennaio 1979;

attività commerciali: attività il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto a un consumatore, ivi compresi un'impresa statale, un'impresa di proprietà statale o un monopolio designato, nel mercato pertinente in quantità e a prezzi determinati dall'impresa e con un guadagno o un profitto attesi⁵;

⁵ [USA: Per maggiore chiarezza, sono escluse le attività intraprese dalle imprese che operano:

- (a) senza scopo di lucro; oppure
- (b) in base al recupero dei costi.]

considerazioni commerciali: fattori quali il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori in grado di influenzare le decisioni commerciali di un'impresa nel settore commerciale o industriale pertinente;

persona di controllo {...};

designare: istituire, nominare o autorizzare, formalmente o di fatto, un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio per coprire un bene o un servizio aggiuntivo;

monopolio designato: un monopolio che una Parte designa o ha designato;

monopolio di governo: un monopolio posseduto o controllato da una Parte o da un altro monopolio di governo;

pregiudizio: un pregiudizio notevole a un'industria domestica, la minaccia di un pregiudizio notevole a un'industria domestica, oppure un grave ritardo nella creazione di un'industria domestica;

mercato: il mercato geografico e commerciale per un bene o servizio;

monopolio: un'entità o un gruppo di entità che, in un mercato pertinente nel territorio di una Parte, sono il fornitore o l'acquirente esclusivo di un bene o di un servizio, ma non un'entità che gode di un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione;

assistenza non commerciale⁶: prestazione di:

(a) sovvenzioni oppure remissioni di debiti;

(b) prestiti, iniezioni di capitale o capitale, garanzie di prestito, o altri tipi di finanziamento o soddisfazione di prestito a condizioni più favorevoli di quelle disponibili in commercio per tale impresa; oppure

⁶ [USA: Per maggiore chiarezza, l'assistenza non commerciale non include operazioni infragruppo all'interno di un gruppo aziendale che include imprese di proprietà statale, ad esempio tra la società madre e le controllate del gruppo o tra le controllate del gruppo, nel caso in cui i normali principi contabili o le pratiche commerciali richiedano che il gruppo rediga il bilancio consolidato di tali operazioni infragruppo.]

(c) beni o servizi, diversi dalle infrastrutture generali, a condizioni più favorevoli di quelle disponibili in commercio per tale impresa;

impresa statale: impresa posseduta, o controllata attraverso quote partecipative, da una Parte.

impresa di proprietà statale: impresa principalmente impegnata in attività commerciali; nonché:

(a) posseduta, o controllata attraverso quote partecipative, dal governo centrale di una Parte; oppure

(b) in cui il governo centrale di una Parte nomina o ha il potere di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o di qualsiasi organo direttivo equivalente;

(c) controllata dal governo centrale di una Parte attraverso una persona di controllo o persone di controllo.]

[UE: Articolo 2: Campo di applicazione

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, nonché dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5 del GATS, che sono incorporati e parte del presente accordo e sono di applicazione.

2. Il presente Capitolo non si applica agli "appalti coperti" di una delle Parti o delle sue entità contraenti ai sensi dell'articolo II del (Capitolo XX – Appalti pubblici).

3. {Variabile: riferimento alla mancata applicazione della disciplina delle imprese di proprietà statale ai settori non coperti negli elenchi di impegni specifici delle Parti}}

[UE: Articolo 3: Disposizioni complementari sul campo di applicazione

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi del presente Capitolo, nessuna disposizione del presente Capitolo impedisce alle Parti di creare o mantenere imprese statali, di designare o mantenere monopoli o di concedere ad imprese diritti o privilegi speciali o esclusivi.

2. Qualora un'impresa rientri nel campo di applicazione del presente Capitolo, le Parti non le impongono di agire in modo incompatibile con il presente accordo né la incoraggiano in tal senso.]

[USA: Articolo 2: Campo di applicazione

1. Il presente Capitolo si applica alle attività di imprese di proprietà statale, imprese statali e monopoli designati che incidono sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente Capitolo non

si applica a:

(a) le banche centrali o le autorità monetarie di una Parte;

(b) gli organismi di regolamentazione finanziaria o le autorità di risoluzione⁷ di una Parte;

(c) gli istituti finanziari o altre entità possedute o controllate da una Parte, istituite o gestite temporaneamente esclusivamente a scopi di risoluzione;⁸

(d) gli appalti pubblici; oppure

(e) le attività di regolamentazione o di vigilanza di qualsiasi entità non governativa, ivi compresi borse valori, mercati mobiliari o mercati a termine, organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercitano poteri di regolamentazione o di vigilanza su prestatori di servizi finanziari o su istituzioni finanziarie, secondo le direttive o l'autorità delegata della Parte.

⁷ [USA: "Autorità di risoluzione" ai sensi della sezione 2.1 del "Financial Stability Board's ('FSB') Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions", pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) a ottobre 2011.]

⁸ [USA: Gli "scopi di risoluzione" sono da interpretarsi conformemente al significato attribuito al termine "risoluzione" al paragrafo 21 della relazione e raccomandazioni del Gruppo per le risoluzioni bancarie transfrontaliere del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, pubblicato da tale Comitato nel marzo 2010.]

3. Al fine di garantire una maggiore certezza del diritto, le disposizioni del presente Capitolo non sono interpretate in modo da impedire a una Parte di:

- (a) istituire o mantenere un'impresa statale o un'impresa di proprietà statale, o
- (b) designare un monopolio.]

[USA: Articolo 3: Autorità delegata

Ciascuna Parte assicura che, quando le proprie imprese di proprietà statale, le proprie imprese statali e i propri monopoli designati esercitano il potere normativo, amministrativo o governativo di altro tipo⁹ che la Parte ha ordinato o delegato a tale entità di esercitare, tali entità agiscano in modo non incoerente con gli obblighi in capo alla Parte conformemente al presente accordo.]

[USA: Articolo 4: Trattamento non discriminatorio e attività commerciali

1. Ciascuna Parte garantisce che le proprie imprese di proprietà statale e i propri monopoli designati, quando impegnati in attività commerciali,:

- (a) agiscano secondo considerazioni commerciali nei propri acquisti o vendite di beni o servizi, salvo, nel caso di un monopolio designato, per soddisfare i termini della propria designazione che non sono incoerenti con il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 3; nonché
- (b) concedano alle imprese che sono investimenti coperti, ai beni dell'altra Parte e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso, rispettivamente, a imprese simili che sono investimenti di investitori della Parte, a beni simili della Parte e a prestatori di servizi simili della Parte per quanto riguarda i propri acquisti o vendite di beni o servizi.

⁹ [USA: Esempi di potere normativo, amministrativo o governativo di altro tipo comprendono la possibilità di espropriare, concedere licenze, approvare operazioni commerciali o imporre contingenti, commissioni o altri oneri.]

2. Il paragrafo 1 non preclude a un'impresa di proprietà statale o monopolio designato di:

(a) acquistare o fornire beni o servizi a termini o condizioni diversi, ivi compresi quelli relativi al prezzo; oppure

(b) rifiutare di acquistare o fornire beni o servizi,

a condizione che tali termini e condizioni diversi o l'eventuale rifiuto siano conformi alle considerazioni commerciali e al paragrafo 1, lettera b).

3. Ciascuna Parte garantisce che qualsiasi monopolio designato che istituisce o mantiene non utilizzi la propria posizione di monopolio per impegnarsi, direttamente o indirettamente, anche attraverso i propri rapporti con la società madre, le controllate, o altre entità che la Parte o il monopolio designato possiedono o controllano, in pratiche anticoncorrenziali in un mercato non monopolizzato sul proprio territorio che influiscano negativamente sugli investimenti coperti o sugli scambi tra le Parti.]

[UE: Articolo 4: Non discriminazione

Ciascuna Parte garantisce che nel proprio territorio qualsiasi impresa che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), conceda un trattamento non discriminatorio a un investimento coperto, a un bene dell'altra Parte e/o a un servizio o a un prestatore di servizi dell'altra Parte nel proprio acquisto o vendita di un bene o di un servizio.]

[UE: Articolo 5: Considerazioni commerciali

Salvo per soddisfare lo scopo¹⁰ per cui sono stati concessi diritti o privilegi speciali o esclusivi, o nel caso in cui un'impresa statale per adempiere al proprio mandato pubblico, e a condizione che il comportamento dell'impresa nel compimento di tale scopo o mandato sia coerente con le disposizioni di cui all'articolo 4 e al Capitolo sulla Concorrenza, ciascuna Parte garantisce che qualsiasi impresa di cui all'articolo 1, lettere a) e b), agisca conformemente a considerazioni commerciali nel territorio pertinente nei propri acquisti e vendite di beni, anche per quanto riguarda il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o di

¹⁰ [UE: quali gli obblighi di servizio pubblico]

vendita, così come nei propri acquisti o prestazioni di servizi, anche quando tali beni o servizi sono forniti a o da un investimento di un investitore dell'altra Parte.]

[UE: Articolo 6: Determinazione dei prezzi

Per maggiore chiarezza, praticare prezzi diversi in mercati diversi, o all'interno dello stesso mercato, non è di per sé incoerente con gli articoli 4 e 5, quando tali differenze si basano su considerazioni commerciali normali, quali le condizioni di domanda e di offerta.]

[USA: Articolo 5: Organi giurisdizionali e amministrativi

1. Ciascuna Parte conferisce ai propri organi giurisdizionali una giurisdizione per reclami civili nei confronti di un'impresa di proprietà statale straniera sulla base di un'attività commerciale condotta nel proprio territorio, a meno che una Parte non preveda alcuna giurisdizione per reclami simili nei confronti di imprese che non sono di proprietà statale.

2. Ciascuna Parte assicura che qualsiasi organismo che istituisce o mantiene e che regola un'impresa di proprietà statale o un monopolio designato, agisca in modo imparziale rispetto a tutte le imprese che regola, ivi comprese quelle che non sono di proprietà statale.]

[UE: Imprese statali e imprese che godono di diritti o privilegi speciali o esclusivi

1. Nel caso di imprese statali e imprese che godono di diritti o privilegi speciali o esclusivi, le Parti non emanano né mantengono in vigore alcuna misura contraria alla legislazione sulla concorrenza di cui {all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, del Capitolo sulla Concorrenza}.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggette alla legislazione sulla concorrenza di cui {all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, del Capitolo sulla Concorrenza}, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione affidata alle imprese in questione. Gli scambi e gli investimenti non devono essere influenzati in modo da compromettere gli obiettivi del presente accordo.]

[USA: Articolo 6: Effetti nocivi

1. Nessuna delle Parti causa effetti nocivi per gli interessi dell'altra Parte attraverso il ricorso all'assistenza non commerciale fornita dalla Parte, direttamente o indirettamente, a qualsiasi delle proprie imprese di proprietà statale, nel momento in cui la Parte limita esplicitamente l'accesso all'assistenza non commerciale alle proprie imprese di proprietà statale, fornisce assistenza non commerciale prevalentemente a beneficio delle proprie imprese di proprietà statale, fornisce un'assistenza non commerciale sproporzionata alle proprie imprese di proprietà statale, o comunque favorisce le proprie imprese di proprietà statale nella prestazione di assistenza non commerciale.

2. Ciascuna Parte assicura che nessuna impresa statale o di proprietà statale che istituisce o mantiene causi effetti nocivi per gli interessi dell'altra Parte attraverso il ricorso all'assistenza non commerciale che l'impresa statale o di proprietà statale fornisce a qualsiasi sua impresa di proprietà statale, nel momento in cui la Parte limita esplicitamente l'accesso all'assistenza non commerciale fornita dall'impresa statale o di proprietà statale alle proprie imprese di proprietà statale, o l'impresa statale o di proprietà statale fornisce assistenza non commerciale prevalentemente a beneficio delle imprese di proprietà statale della Parte, fornisce un'assistenza non commerciale sproporzionata alle imprese di proprietà statale della Parte, o comunque favorisce le imprese di proprietà statale della Parte nella prestazione di assistenza non commerciale.

3. Non possono essere constatati effetti nocivi sulla base di azioni, omissioni o situazioni fattuali nella misura in cui l'azione, l'omissione o la situazione fattuale abbiano avuto luogo prima della data dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, per effetti nocivi si intendono gli effetti derivanti dalla fornitura di un bene o servizio da parte di un'impresa di proprietà statale di una Parte che abbia beneficiato di assistenza non commerciale e che:

(a) spostino o ostacolino le importazioni nel mercato della Parte di un prodotto simile¹¹ che è un bene proveniente dall'altra Parte, ovvero la vendita di un prodotto simile che è un bene prodotto da un'impresa che è un investimento coperto;

¹¹ [USA: Per maggiore chiarezza, ai fini del presente capitolo, la definizione di "prodotto" non include gli strumenti finanziari, ivi compreso il denaro.]

(b) consistano in una significativa sottoquotazione dei prezzi di un prodotto dell'impresa di proprietà statale della Parte rispetto al prezzo sullo stesso mercato di un prodotto simile che è un bene proveniente dall'altra Parte o un prodotto simile che è un bene prodotto da un'impresa che è un investimento coperto, ovvero in un contenimento dei prezzi, in una depressione dei prezzi o in una perdita di vendite significativi nello stesso mercato;

(c) spostino o ostacolino sul mercato della Parte un servizio simile fornito da un prestatore di servizi dell'altra Parte o un servizio simile prestato da un'impresa che è un investimento coperto, ovvero

(d) consistano in una significativa sottoquotazione dei prezzi di un servizio fornito dall'impresa di proprietà statale della Parte rispetto al prezzo sullo stesso mercato di un servizio simile fornito da un prestatore di servizi dell'altra Parte o da un'impresa che è un investimento coperto, ovvero in un contenimento dei prezzi, in una depressione dei prezzi o in una perdita di vendite significativi nello stesso mercato.

5. Ai fini delle lettere a) e c) del paragrafo 4, lo spostamento o l'ostacolo a un prodotto o servizio include qualsiasi caso in cui vi sia stato un mutamento significativo nella quota di mercato relativa a svantaggio del prodotto simile dell'altra Parte o di un investimento coperto, ovvero a svantaggio di un servizio simile fornito da un prestatore di servizi dell'altra Parte o di un investimento coperto.

6. Un mutamento significativo nelle quote di mercato relative include le seguenti situazioni:

(a) la quota di mercato del prodotto o del servizio dell'impresa di proprietà statale della Parte aumenta in modo significativo;

(b) la quota di mercato del prodotto o del servizio dell'impresa di proprietà statale della Parte rimane costante in circostanze in cui, in assenza di assistenza non commerciale, sarebbe dovuta calare notevolmente; oppure

(c) la quota di mercato del prodotto o del servizio dell'impresa di proprietà statale della Parte diminuisce, ma in modo significativamente inferiore o a un ritmo significativamente più

lento di quanto sarebbe accaduto in assenza di assistenza non commerciale.

Il mutamento si manifesta per un periodo adeguatamente rappresentativo e sufficiente a dimostrare chiare tendenze nell'andamento del mercato del prodotto o servizio, che deve essere di almeno un anno, salvo circostanze eccezionali.

7. Ai fini delle lettere b) e d) del paragrafo 4, la significativa sottoquotazione dei prezzi comprende una dimostrazione attraverso un confronto di prezzi allo stesso livello di scambi e in tempi paragonabili all'interno dello stesso mercato, come segue:

(a) i prezzi di un prodotto di un'impresa di proprietà statale della Parte che beneficia di assistenza non commerciale con i prezzi di un prodotto simile dell'altra Parte o di un'impresa che è un investimento coperto; oppure

(b) i prezzi di un servizio di un'impresa di proprietà statale della Parte che beneficia di assistenza non commerciale con i prezzi di un servizio simile fornito da un prestatore di servizi dell'altra Parte o di un'impresa che è un investimento coperto.

I fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi sono tenuti in debito conto. Se non è possibile un confronto diretto delle operazioni, l'esistenza della sottoquotazione può essere dimostrata su altre basi ragionevoli, ad esempio, nel caso di beni, un confronto dei valori unitari.

[USA: Articolo 7: Pregiudizio

Nessuna delle Parti arreca pregiudizio a un'industria domestica dell'altra Parte attraverso il ricorso all'assistenza non commerciale fornita, direttamente o indirettamente, a qualunque delle proprie imprese di proprietà statale sul territorio dell'altra Parte, nel momento in cui la Parte limita esplicitamente l'accesso all'assistenza non commerciale alle proprie imprese di proprietà statale, fornisce assistenza non commerciale prevalentemente a beneficio dalle proprie imprese di proprietà statale, fornisce un'assistenza non commerciale sproporzionata alle proprie imprese di proprietà statale, o comunque favorisce le proprie imprese di proprietà statale nella prestazione di assistenza non commerciale, nonché nel momento in cui:

(a) l'impresa di proprietà statale produce e vende un bene nel territorio dell'altra Parte;
nonché

(b) un bene simile è prodotto e venduto da un'industria domestica dell'altra Parte.]

[UE: Articolo 7: Trasparenza e governo societario

1. Le Parti assicurano che le imprese di cui all'articolo 1, lettere a) e b), rispettano elevati standard di trasparenza e di governo societario in conformità con i principi della governance d'impresa delle società di proprietà statale dell'OCSE {riferimento esatto}.

2. Una Parte che abbia motivo di ritenere che i propri interessi ai sensi del presente accordo siano pregiudicati dalle attività di un'impresa o di imprese dell'altra Parte di cui all'articolo 1, lettere a) e b), può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni circa le attività dell'impresa connesse all'attuazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Ciascuna delle Parti, su richiesta dell'altra Parte, mette a disposizione informazioni concernenti imprese specifiche di cui all'articolo 1, lettere a) e b), che non siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi della legislazione dell'Unione europea e {limitazione per l'altra Parte}. Nel richiedere le suddette informazioni occorre indicare l'impresa, i prodotti o servizi e i mercati interessati e segnalare che l'impresa è dedita a pratiche che ostacolano gli scambi o gli investimenti tra le Parti.

Le informazioni possono comprendere:

(a) la struttura organizzativa dell'impresa, la composizione del suo Consiglio d'amministrazione o di una struttura equivalente di qualsiasi altro organo esecutivo che esercita un'influenza diretta o indiretta attraverso un'entità affiliata o collegata in tale impresa, nonché partecipazioni incrociate e altri collegamenti con imprese o gruppi di imprese diversi di cui all'articolo 1, lettere a) e b);

(b) la proprietà e la struttura di voto dell'impresa, indicando la percentuale di quote e la percentuale dei diritti di voto che una Parte e/o un'impresa di cui all'articolo 1, lettere a) e b), detengono cumulativamente;

(c) una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che una Parte e/o un'impresa di cui all'articolo 1, lettere a) e b), detengono, ove tali diritti siano diversi dai diritti collegati alle quote comuni generali di tale entità;

(d) il nome e il/i titolo/i di qualsiasi funzionario governativo di una Parte che funge da funzionario o membro del Consiglio di amministrazione o di una struttura equivalente o di qualsiasi altro organo esecutivo che esercita un'influenza diretta o indiretta attraverso un'entità affiliata o collegata nell'impresa;

(e) informazioni sui ministeri o sugli enti pubblici che controllano l'impresa ed eventuali obblighi di segnalazione;

(f) il ruolo del governo o di qualsiasi ente pubblico nella nomina, nel licenziamento o nella remunerazione dei dirigenti; nonché

(g) il fatturato annuo o il patrimonio complessivo, o entrambi; nonché

(h) esenzioni, misure non conformi, immunità e qualsiasi altra misura che derogano dall'applicazione delle disposizioni legislative o regolamentari di una Parte o che concedano un trattamento favorevole da parte di una Parte.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non obbligano le Parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

5. Ciascuna Parte assicura che qualsiasi organismo di regolamentazione responsabile della regolamentazione di qualsiasi impresa di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sia indipendente e non risponda ad alcuna impresa di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

6. Ciascuna Parte garantisce l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in modo coerente e non discriminatorio a tutti i livelli di governo, sia esso centrale o locale, e la loro applicazione alle imprese di cui all'articolo 1, lettere a) e b). Le deroghe devono essere limitate e trasparenti.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle imprese che operano in tutti i settori.]

[USA: Articolo 8: Trasparenza

1. Ciascuna Parte fornisce all'altra Parte un elenco delle proprie imprese di proprietà statale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente aggiorna tale elenco su base annuale.

2. Qualora la Parte designi un monopolio o ampli la portata di un monopolio designato esistente, informa senza indugio l'altra Parte della designazione o dell'ampliamento della portata e delle condizioni in cui opera il monopolio.

3. Su richiesta scritta dell'altra Parte, una Parte fornisce senza indugio le seguenti informazioni riguardanti un'impresa di proprietà statale o un monopolio di governo:

(a) la percentuale delle quote che la Parte, le sue imprese di proprietà statale, le sue imprese statali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente e la percentuale di voti che detengono cumulativamente nell'entità;

(b) una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che la Parte, le sue imprese di proprietà statale, le sue imprese statali o i suoi monopoli designati detengono, ove tali diritti siano diversi dai diritti collegati alle quote comuni generali di tale entità;

(c) i titoli di governo, o i titoli di governo precedenti, e la capacità di prendere decisioni di qualsiasi funzionario che funge da membro del Consiglio di amministrazione, amministratore, direttore, dirigente o altra persona di controllo di tale entità;

(d) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo dell'entità degli ultimi tre anni per cui sono disponibili informazioni;

(e) eventuali esenzioni e immunità di cui l'entità beneficia ai sensi della legislazione della Parte; nonché

(f) eventuali informazioni ulteriori riguardanti l'entità pubblicamente disponibili, ivi comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni di terzi, su richiesta scritta.

4. Su richiesta scritta dell'altra Parte, una Parte fornisce senza indugio le seguenti informazioni riguardanti l'assistenza ricevuta da qualsiasi sua impresa di proprietà statale;

(a) qualsiasi finanziamento o rifinanziamento che la Parte, o un'altra impresa di proprietà statale o statale della Parte, ha concesso all'impresa di proprietà statale, ivi compreso l'importo di tale finanziamento e le condizioni a cui è stato concesso;

(b) qualsiasi garanzia di prestito che la Parte, o un'altra impresa di proprietà statale o statale della Parte, ha concesso all'impresa di proprietà statale, ivi comprese le spese associate alla garanzia e qualsiasi altra condizione associata alla garanzia;

(c) qualsiasi remissione di debito o altre passività finanziarie che la Parte, o un'altra impresa di proprietà statale o statale della Parte, ha concesso all'impresa di proprietà statale;

(d) qualsiasi bene o servizio che la Parte, o un'altra impresa di proprietà statale o statale della Parte, ha concesso all'impresa di proprietà statale e le condizioni associate a tale concessione; nonché

(e) qualsiasi credito all'esportazione che la Parte, o un'altra impresa di proprietà statale o statale, ha concesso a sostegno dell'esportazione di un bene o servizio da parte di una delle imprese di proprietà statale della Parte, ivi compreso l'importo di tali crediti all'esportazione e i termini e le condizioni a cui è stato concesso.

5. Ciascuna Parte include in qualsiasi richiesta scritta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 una spiegazione di come le attività dell'impresa di proprietà statale possano influenzare gli scambi o gli investimenti tra le Parti.]

[USA: Articolo 9: Comitato sulle imprese di proprietà statale e i monopoli designati

1. Le Parti istituiscono un Comitato sulle imprese di proprietà statale e i monopoli designati, composto di funzionari di ciascuna Parte.

2. Il Comitato si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo e successivamente almeno ogni anno, salvo diversa decisione delle Parti.

3. Il Comitato:

(a) rivede ed esamina il funzionamento e l'attuazione del presente Capitolo;

(b) discute, su richiesta di una Parte, le attività di qualsiasi impresa di proprietà statale o monopolio designato di una Parte specificate nella richiesta, al fine di individuare qualsiasi distorsione degli scambi o degli investimenti tra le Parti che possa derivare da tali attività;

(c) esamina, su richiesta di una Parte, le notifiche ai sensi dell'articolo 8 ("Trasparenza");

(d) profonde sforzi di cooperazione, ove opportuno, volti a promuovere i principi alla base degli obblighi contenuti nel presente Capitolo e a contribuire all'elaborazione di obblighi simili nelle istituzioni regionali e multilaterali cui partecipano le Parti; nonché

(e) intraprende altre attività in base alle decisioni del Comitato.

4. Prima di ogni riunione del Comitato, ciascuna Parte richiede, se del caso, il contributo del pubblico su questioni relative alle imprese di proprietà statale o ai monopoli designati che possono incidere sull'ordine del giorno.]

[USA: Articolo 10: Eccezioni

1. Nessuna disposizione degli articoli 4 ("Trattamento non discriminatorio e attività commerciali"), 5 ("Organi giurisdizionali e amministrativi"), 6 ("Effetti nocivi") o 7 ("Pregiudizio") è interpretata per:

(a) impedire l'adozione o l'applicazione da parte delle Parti di misure per rispondere temporaneamente a un'emergenza economica nazionale o globale; oppure

(b) essere applicata a un'impresa di proprietà statale per cui una Parte ha adottato misure su base temporanea in risposta a un'emergenza economica nazionale o globale.

2. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) ("Trattamento non discriminatorio e attività commerciali"), e gli articoli 5 ("Organi giurisdizionali e amministrativi"), 6 ("Effetti nocivi"), 7 ("Pregiudizio"), 8 ("Trasparenza"), 9 ("Comitato"), e 11 ("Risoluzione delle controversie") non si applicano qualora l'impresa di proprietà statale sia:

(a) istituita o mantenuta da una Parte esclusivamente per fornire servizi essenziali per il pubblico generale sul suo territorio; oppure

(b) soggetta a mandati governativi che ne definiscono la funzione di servizio pubblico, ad esempio obblighi di servizio universale, o all'obbligo di fornire servizi al di sotto dei tassi di mercato o su una base di recupero dei costi che non sono imposti a imprese private in situazioni simili.

3. Gli articoli 4 ("Trattamento non discriminatorio e attività commerciali"), 5 ("Organi giurisdizionali e amministrativi"), 6 ("Effetti nocivi") e 7 ("Pregiudizio") non si applicano a un'impresa di proprietà statale o monopolio designato che finanzia l'edilizia abitativa, ivi compresi l'assicurazione o le garanzie di prestiti residenziali o titoli ipotecari, tranne dove tale impresa di proprietà statale o monopolio designato conceda un trattamento per gli investimenti coperti non meno favorevole rispetto al trattamento che accorda a imprese simili che sono investimenti di investitori della Parte.

4. Per quanto riguarda le imprese di proprietà statale di una Parte che concedono crediti all'esportazione, gli articoli 3 ("Autorità delegata"), 4 ("Trattamento non discriminatorio e attività commerciali"), 5 ("Organi giurisdizionali e amministrativi"), 6 ("Effetti nocivi") e 7 ("Pregiudizio") non si applicano a:

(i) la concessione di crediti all'esportazione che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo e sono offerti a condizioni coerenti con l'accordo, a prescindere che la Parte sia parte dell'Accordo; nonché

(ii) la concessione di assicurazioni, garanzie o altri finanziamenti a breve termine con un periodo di rimborso inferiore a due anni, purché l'impresa di proprietà statale addebiti tassi di premio o tassi di interesse sufficienti a coprire i costi di esercizio di lungo termine e le perdite del programma, determinati sulla base del

valore attuale netto, cui vengono concessi l'assicurazione, la garanzia o altri finanziamenti.]

[USA: Articolo 11: Risoluzione delle controversie

Qualsiasi ricorso alla risoluzione delle controversie conformemente al Capitolo {X} ("Risoluzione delle controversie") per qualsiasi questione derivante dal presente Capitolo è soggetto all'Allegato X-A del presente Capitolo.]



**[USA:
Allegato X-A**

**PROCESSO PER L'ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI
RIGUARDANTI LE IMPRESE DI PROPRIETÀ STATALE E I
MONOPOLI DESIGNATI**

1. Qualora sia stato istituito un gruppo di esperti ai sensi del Capitolo {X} ("Risoluzione delle controversie") per esaminare una questione derivante dal presente Capitolo, esso amministra il processo di cui ai paragrafi da 2 a 4 volto a elaborare informazioni pertinenti al reclamo, compresi i dati relativi al volume e al valore degli acquisti o delle vendite pertinenti da parte dell'impresa di proprietà statale o del monopolio designato in questione, nonché informazioni circa le relative procedure di acquisto, vendita e contrattazione dell'entità.¹² Il processo include procedure finalizzate alla protezione delle informazioni per loro natura confidenziali o fornite da una delle Parti della controversia su base confidenziale.

2. La Parte che sporge il reclamo può presentare interrogazioni scritte all'altra Parte entro 60 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti. La Parte chiamata a rispondere fornisce una risposta alle domande alla Parte che sporge reclamo e al gruppo di esperti entro 60 giorni dalla data di ricezione delle domande.

3. La Parte che sporge reclamo ha 60 giorni dalla data di ricezione delle risposte alle sue domande per rivederle e presentare ulteriori domande relative alle risposte ricevute dalla Parte chiamata a rispondere. La Parte chiamata a rispondere ha 45 giorni dalla data di ricezione delle domande ulteriori per fornire una risposta alle domande ulteriori alla Parte che sporge reclamo e al gruppo di esperti.

4. Se la Parte che sporge reclamo ritiene che la Parte chiamata a rispondere non abbia cooperato nel processo, la Parte che sporge reclamo informa per iscritto il gruppo di esperti e la Parte chiamata a rispondere entro 30 giorni dalla data in cui sarebbero dovute pervenire le risposte alla Parte che sporge reclamo, fornendo le motivazioni di

¹² [USA: La presentazione di interrogazioni scritte e risposte ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può iniziare prima della data di costituzione del gruppo di esperti. Una volta costituito, la Parte che sporge reclamo fornisce al gruppo di esperti le domande che ha presentato alla Parte chiamata a rispondere e la Parte chiamata a rispondere fornisce al gruppo di esperti le risposte che ha fornito alla Parte che sporge reclamo.]

tale posizione. Il gruppo di esperti offre alla Parte chiamata a rispondere l'opportunità di rispondere per iscritto a tale posizione.

5. Il gruppo di esperti può richiedere ulteriori informazioni a una delle Parti della controversia, non fornite durante il processo di elaborazione di informazioni condotto ai sensi del presente Allegato, ove il gruppo di esperti ritenga le informazioni necessarie per risolvere la controversia. Tuttavia, il gruppo di esperti non richiede ulteriori informazioni per completare la documentazione qualora le informazioni sostengano la posizione di un Parte e l'assenza di tali informazioni sia dovuta alla mancata cooperazione di tale Parte nel processo di raccolta delle informazioni.]

Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

Articolo X.1: Definizioni

Ai fini del presente capo:

[UE: a) **appalto aggregato**: appalto sulla base di accordi contrattuali come possono essere gli accordi quadro o i contratti ad aggiudicazione multipla siglati fra una o più entità di acquisizione e uno o più operatori economici, allo scopo di stabilire le condizioni alle quali i contratti saranno appaltati nel corso di un determinato periodo;]

[Stati Uniti: b) **contratto di costruzione, gestione e cessione e contratto di concessione di lavori pubblici**: qualsiasi accordo contrattuale il cui scopo principale sia quello di realizzare la costruzione o il ripristino di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, strutture o altre tipologie di opere di proprietà del governo in forza del quale, in considerazione della realizzazione dell'impegno contrattuale da parte del fornitore, l'ente appaltante garantisce al fornitore, per un determinato periodo, la proprietà temporanea o il diritto di controllo e gestione della struttura, e richiede il pagamento per l'utilizzo della stessa per la durata del contratto;]

c) **beni o servizi commerciali**: qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico;

[Stati Uniti/AAP: d) **comitato**: il comitato per gli appalti pubblici istituito ai sensi dell'articolo X, paragrafo 19;]

e) **servizi edili**: qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso "CPC");

f) **giorni**: i giorni del calendario civile;

g) **asta elettronica**: il processo iterativo implicante l'utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

h) **per iscritto**: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate elettronicamente;

[UE: i) persona giuridica dell'altra Parte: persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro rispettivamente dell'Unione europea o degli Stati Uniti, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio degli Stati Uniti, rispettivamente. La persona giuridica che abbia unicamente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio degli Stati Uniti non è considerata una persona giuridica dell'Unione o degli Stati Uniti a meno che le sue attività non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o degli Stati Uniti;

Una persona giuridica è:

i) "di proprietà" di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte nel caso in cui più del 50 per cento della relativa partecipazione societaria sia di proprietà delle persone dell'altra Parte;

ii) "controllata" da una persona fisica o giuridica dell'altra Parte se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;

iii) "collegata" a un'altra persona fisica o giuridica quando quest'ultima la controlla o ne è controllata; ovvero se esse sono entrambe controllate dalla stessa persona fisica o giuridica].

j) **gara a trattativa privata**: qualsiasi procedura in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

[UE: k) **stabilito in loco**: qualsiasi persona giuridica con sede nel territorio di una delle due Parti, di proprietà o controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte;]

k) **misura**: qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;

l) **elenco a uso ripetuto**: un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi a più riprese;

[UE: m) **persona fisica dell'altra Parte**: qualsiasi cittadino degli Stati Uniti o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, in conformità delle rispettive legislazioni;]

n) **avviso di gara d'appalto**: avviso con cui l'ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

o) **compensazioni**: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi;

p) **gara aperta**: procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

q) [UE: **persona** dell'altra Parte: una persona fisica o giuridica, rispettivamente degli Stati Uniti o dell'Unione europea;] [Stati Uniti: **persona**: qualsiasi persona fisica o impresa;]

r) **ente appaltante**: qualsiasi soggetto [UE: indicato da ciascuna Parte all'allegato X-1, X-2, X-3 dell'appendice I] [Stati Uniti: elencato nell'allegato X];

[UE: s) partenariato pubblico e privato;]

t) **fornitore qualificato**: qualsiasi fornitore che l'ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione;

u) **AAP**: fa riferimento al testo dell'Accordo sugli appalti pubblici modificato dal Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, siglato a Ginevra il 30 marzo 2012.

v) **gara selettiva**: procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;

w) **servizi**: qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato;

x) **norma**: documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di beni o servizi, o relativi processi e metodi di produzione, destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

y) **fornitore**: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; nonché

z) **specifiche tecniche**: qualsiasi requisito d'appalto che:

i) precisi le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la relativa produzione o fornitura; oppure

ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un bene o un servizio.

Articolo X.2: Campo di applicazione

Applicazione del capo

1. Il presente capo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, **[UE: in deroga all'articolo 4, paragrafo 3]**siano essi effettuati o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.

2. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a) di beni, servizi o di entrambi:

i) come precisato da ciascuna Parte **[UE: negli allegati da X-1 a 7] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X];**

nonché

ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto **[UE: e partenariato pubblico-privato ("PPP")] [Stati Uniti: contratti di concessione-gestione-trasferimento e contratti di concessione di lavori pubblici];**

c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate dalle Parti **[UE: negli allegati da X-1 a 7] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X],** al momento della pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo [X.6];

d) indetta da un ente appaltante; nonché e) non altrimenti esclusa dalle norme **[UE: di cui al paragrafo 5 o dell'appendice I delle Parti] [Stati Uniti: in conformità del presente accordo].**

[UE: 3. Per quanto attiene a forniture finanziate in parte o in tutto mediante trasferimento di risorse pubbliche:

a) le Parti non introducono restrizioni che limitino l'accesso al mercato o qualsiasi forma di compensazione nel contesto della fornitura in oggetto;

b) le Parti garantiscono che le preferenze già esistenti sul mercato locale e le compensazioni nell'ambito della fornitura finanziata mediante trasferimento di risorse pubbliche, laddove esistano, sono rispettate senza alcuna

discriminazione nei confronti di ciascuna delle Parti nonché dei suoi fornitori di beni o servizi;

c) il contratto sarà assoggettato al disposto del presente capo qualora la fornitura sia superiore ai valori di soglia stabiliti e il contratto sia eseguito da enti soggetti alle norme dell'appalto pubblico (per l'UE da enti e attività regolate dalle direttive europee sugli appalti pubblici, allegato [...]) e per gli Stati Uniti da enti e attività regolate dagli statuti sull'appalto pubblico, allegato [...]) indipendentemente dal fatto che tali enti siano elencati negli allegati da X-1 a X-3 del presente capo.

4. Qualora un ente pubblico (nell'UE un'amministrazione aggiudicatrice come definita nelle direttive) finanzia più del 50 per cento del valore stimato di un contratto mediante trasferimento di risorse pubbliche in favore di un progetto appaltato da un ente che non sia un ente appaltante, le Parti hanno l'obbligo di garantire, mediante gli opportuni mezzi legali, che il disposto del presente capo sia applicato al contratto in questione. La presente misura si applica esclusivamente a forniture relative a contratti per lavori e servizi come specificato nell'allegato [...] qualora il valore totale stimato del contratto sia superiore alle soglie stabilite nell'allegato [...].]

5. Salvo diversamente disposto dalle Parti [UE: negli allegati dell'appendice 1 dell'allegato X] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X] a [UE: allegato X] il presente capo non si applica:

a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;

b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d) ai contratti di pubblico impiego;

e) agli appalti indetti:

i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;

ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; oppure

iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizioni applicabile siano incompatibili con il presente capo.

6. Ciascuna Parte specifica le seguenti informazioni [UE: negli allegati da X-1 a 7] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X]:

a) nell'[UE: allegato X-1] [Stati Uniti: sezione A], gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b) nell'[UE: allegato X-2] [Stati Uniti: sezione B], gli enti pubblici le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c) nell'[UE: allegato X-3] [Stati Uniti: sezione C], tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d) nell'[UE: allegato X-4] [Stati Uniti: sezione D], i beni disciplinati dal presente capo;

e) nell'[UE: allegato X-5] [Stati Uniti: sezione E], i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;

f) nell'[UE: allegato X-6] [Stati Uniti: sezione F], i servizi edili disciplinati dal presente capo;

nonché

g) nell'[UE: allegato X-7] [Stati Uniti: sezione G], eventuali note generali.

[UE/AAP: 7. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati negli allegati da X-1 a X-3, dette condizioni sono disciplinate *mutatis mutandis* da [...]. 1]

1 **[UE:** Per ragioni di chiarezza, va sottolineato che tale disposizione si applica anche ad appalti destinati a enti appaltanti disciplinati come definito negli allegati da X-1 a X-3, ad esempio enti quali una centrale di committenza, un agente di acquisto designato oppure organizzazioni di acquisto cooperativo, anche per mezzo di elenchi ad uso ripetuto o altri strumenti di appalto aggregato.]

Valutazione

8. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto sia disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, deve:

a) astenersi dal suddividerlo in appalti singoli e dall'individuare o avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dal campo di applicazione del presente **[UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo]**; nonché

b) includere il valore totale massimo stimato dell'appalto per tutta la sua durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi:

i) premi, onorari, commissioni e interessi; nonché

ii) nel caso in cui l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore totale di tali opzioni.

[UE: iii) nel caso di appalto aggregato, il valore massimo stimato di tutti i contratti previsti sulla base degli accordi contrattuali.]

9. Nel caso in cui una singola richiesta di appalto determini l'aggiudicazione di più di un contratto, o l'aggiudicazione di contratti in lotti separati (in seguito denominati "appalti rinnovabili"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa su:

a) il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità e valore dei beni o servizi appaltati per i dodici mesi successivi; oppure

b) il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei dodici mesi seguenti all'assegnazione del contratto iniziale o all'esercizio dell'ente appaltante.

10. In caso di appalti che prevedano la locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di prodotti o servizi, o di appalti il cui prezzo complessivo non è fissato, la base di valutazione è la seguente:

a) nel caso di appalti di durata determinata:

i) per appalti di durata pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; oppure

ii) per appalti di durata superiore a dodici mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; nonché

c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera

b) (livello 3, sezione 4.4.2.4).

Articolo X.3: [UE/AAP: Sicurezza ed] eccezioni generali

[UE/AAP: 1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.]

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata fra **[Stati Uniti: le]** Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente

[UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo]osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:

- a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessari a tutelare la vita o la salute di persone, animali e piante;
- c) necessari a proteggere la proprietà intellettuale; oppure
- d) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

[Stati Uniti: 3. Le Parti concordano che il comma 2, lettera b) comprende misure ambientali necessarie a tutelare la vita o la salute di persone, animali o piante.]

Articolo X.4: Principi generali

[UE: *Trattamento nazionale e] non discriminazione*

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente gli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente **[UE:** ai beni e ai servizi e ai fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa o, qualora ne ricorrano i presupposti, le diverse giurisdizioni che ne fanno parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda a beni, servizi e fornitori nazionali] **[Stati Uniti:** ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'altra Parte che offrano detti beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi appaltanti, accorda a beni, servizi e fornitori nazionali].

2. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti appaltanti si astengono:

a) dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; oppure

b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.

[UE: 3. Relativamente a qualsiasi misura prevista dalla legge sugli appalti di ciascuna delle Parti e applicata da enti pubblici che si qualificano o come enti

governativi centrali o enti governativi di livello inferiore, non compresi fra quelli specificamente considerati negli allegati X1-X2, ciascuna Parte riconosce, entro i limiti stabiliti, immediatamente ed incondizionatamente ai beni, servizi e fornitori dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello che la stessa Parte accorda a beni, servizi e fornitori nazionali.]

Impiego di mezzi elettronici

4. Nel caso di un appalto disciplinato condotto con mezzi elettronici, l'ente appaltante:

- a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; nonché
- b) predispone meccanismi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

Svolgimento dell'appalto

5. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità al fine di:

- a) assicurare la conformità con il presente capo, utilizzando metodi quali gare aperte, gare selettive e gare a trattativa privata;
- b) evitare conflitti di interesse; **[Stati Uniti: e]**
- c) prevenire pratiche di corruzione **[UE: ;** nonché
- d) evitare pratiche che limitino inutilmente la concorrenza.]

Norme di origine

6. Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti da altre Parti norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.

Compensazioni

7. Relativamente agli appalti disciplinati, le Parti e i loro rispettivi enti appaltanti si astengono dal sollecitare, tener conto, imporre o applicare compensazioni.

Misure non riguardanti in modo specifico gli appalti

8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano: ai dazi doganali e altre tasse di qualsivoglia natura che siano imposte, o collegate, all'importazione; al metodo di riscossione di detti dazi e tasse; ad altre disposizioni e formalità inerenti le importazioni e le misure che riguardano il commercio dei servizi diverse da quelle che regolano l'appalto disciplinato.

[UE: 9. Le Parti concordano che laddove l'accesso sia stato garantito ai fini dell'appalto secondo il presente capo, un impegno equivalente viene automaticamente garantito in relazione ai servizi e agli investimenti per assicurare che non vi siano impedimenti o restrizioni alla fornitura del servizio.]

Articolo X.5: Informazioni sul sistema di appalti

1. Ciascuna Parte:

- a) pubblica tempestivamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche, **[Stati Uniti/AAP: tramite un mezzo di informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico];** nonché
- b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte.

[UE: 2. Ciascuna Parte indica nell'allegato X:

- a) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1;
- b) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicati gli avvisi di cui agli articoli 6, 8 e 15, paragrafo 2.]

[Stati Uniti: 2. Ciascuna Parte indica nell'allegato X i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni descritte nel paragrafo 1 e gli avvisi di cui agli articoli X.6, X.8.9 e X.15.2].

[UE: 3. Ciascuna Parte informa tempestivamente il comitato pertinente stabilito in forza dell'articolo (istituzionale) in merito a qualsiasi modifica alle informazioni elencate nell'allegato X.]

Articolo X.6: Avvisi

Avviso di gara d'appalto

[UE: 1. Per ciascun appalto disciplinato, un ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto che dev'essere direttamente accessibile attraverso mezzi elettronici e a titolo gratuito, attraverso un unico punto di accesso, fatta eccezione per le circostanze descritte nell'articolo 12 (gara a trattativa privata). L'avviso di gara d'appalto deve rimanere facilmente accessibile al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Il mezzo elettronico prescelto deve essere indicato da ciascuna Parte nell'allegato X.]

[Stati Uniti: 1. Per ciascun appalto disciplinato, un ente appaltante pubblica, in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante, se diversa dall'inglese, un avviso di gara d'appalto mediante mezzi di informazione elettronici o cartacei elencati nell'allegato X, sezione X, tranne quando ricorrano le circostanze descritte nell'articolo X.12. Tali mezzi d'informazione devono avere ampia diffusione e gli avvisi devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Gli avvisi:

a) per gli enti appaltanti descritti nella sezione A, devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso; nonché

b) per gli enti appaltanti di cui alle sezioni B o C, ove accessibili per via elettronica, devono essere forniti quanto meno mediante link su un portale elettronico accessibile gratuitamente. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti di cui alle sezioni B o C, sono incoraggiate a pubblicare i loro avvisi per via elettronica gratuitamente tramite un unico punto di accesso.]

2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto comprendono:

- a) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento, se applicabili;
- b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità di beni o servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
- c) per gli appalti rinnovabili, ove possibile, una stima del calendario di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto futuri;
- d) una descrizione delle eventuali opzioni;
- e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
- f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;
- g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;
- h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante;
- j) un elenco e una breve descrizione delle eventuali condizioni per la partecipazione dei fornitori, ivi comprese eventuali prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori siano tenuti a presentare per partecipare alla gara d'appalto, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
- k) se, conformemente all'articolo X.8, l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, il criterio

di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; nonché

l) l'indicazione che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3. Per ciascun appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in **[UE: una delle lingue dell'OMC [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese]**. L'avviso per estratto deve comprendere perlomeno le seguenti informazioni:

a) l'oggetto dell'appalto;

b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; nonché

c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

Avviso di appalti programmati

4. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare **[UE: mediante mezzi elettronici attraverso un singolo punto di accesso utilizzato per la pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto] [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese e mediante adeguati mezzi elettronici o cartacei elencati nell'allegato X]** quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso "avviso di appalti programmati"). L'avviso di appalti programmati dovrebbe comprendere l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

[UE: Consultazione preliminare di mercato

6. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, gli enti appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o accettare consulenze di esperti o autorità indipendenti oppure di operatori di

mercato nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

7. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'ente appaltante o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'ente appaltante dovrà adottare misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.]

Articolo X.7: Condizioni di partecipazione

1. L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

[UE: 2. I fornitori che, in base alla normativa del territorio della Parte nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a erogare il servizio, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa del territorio della Parte nel quale è assegnato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.]

[Stati Uniti: 2. Qualora l'ente appaltante di una Parte descritta nella sezione A richieda a un fornitore dell'altra Parte di produrre un documento attestante le capacità legali e finanziarie del fornitore emesso da un'autorità competente di una Parte o da un'autorità competente riconosciuta da una Parte, e qualora il fornitore non sia qualificato per l'ottenimento di tale documento dalla Parte dell'ente appaltante:

a) l'ente appaltante deve accettare il documento emesso da un'autorità competente dell'altra Parte o emesso da un'autorità competente riconosciuta dall'altra Parte; oppure

b) se l'altra Parte non produce il documento o non è in grado di farlo entro la scadenza richiesta, l'ente appaltante deve accettare un'autocertificazione da parte del fornitore attestante le capacità richieste.]

3. Nello stabilire le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto di aver già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante di una data Parte [UE: o ad una pregressa esperienza acquisita dal fornitore nel territorio di quella Parte né dà alcun peso a questa circostanza]; nonché

b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.

4. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della Parte cui l'ente appartiene; nonché

b) effettua la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

5. Ove in possesso di elementi probatori, le Parti, ivi inclusi i loro enti appaltanti, possono escludere un fornitore per motivi quali:

a) fallimento;

b) false dichiarazioni;

c) grave o persistente inadempienza di qualsiasi prescrizione o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti;

d) sentenze definitive per crimini gravi o altri reati gravi [UE: come reati legati al terrorismo, riciclaggio di denaro, lavoro minorile o traffico di esseri umani];

e) grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; oppure

f) evasione fiscale.

Articolo X.8: Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualificazione

1. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, possono mantenere un sistema di registrazione dei fornitori in cui i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.

2. Ciascuna delle Parti provvede affinché:

a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; nonché

b) gli enti appaltanti, laddove mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze dei propri sistemi di registrazione.

3. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, si astengono dall'adottare o dall'applicare sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori di un'altra Parte al proprio appalto. **[UE: Le informazioni sui sistemi di registrazione o sugli elenchi sono rese facilmente disponibili ai fornitori interessati.**

4. I fornitori interessati devono poter richiedere la propria registrazione in qualsiasi momento. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità competente in merito all'esito della loro domanda di registrazione.

5. Tutti i requisiti devono essere connessi e strettamente proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. I criteri devono essere identificati e devono essere connessi all'oggetto dell'appalto mentre non devono essere di natura discriminatoria.]

Gare selettive

6. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:

a) pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; nonché

b) dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i) e notifica loro quanto specificato all'articolo X.10, paragrafo 3, lettera b).

7. L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione. **[UE: In qualsiasi caso il numero di fornitori ammessi alla gara deve essere sufficiente a garantire la concorrenza.]**

8. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 6, lettera a), l'ente appaltante deve garantire che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 7.

Elenchi ad uso ripetuto

9. Gli enti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori, purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a) sia pubblicato una volta l'anno **[Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese;]** nonché

b) qualora pubblicata con mezzi elettronici, sia resa costantemente disponibile mediante apposito mezzo elencato nell'allegato X.

10. L'avviso di cui al paragrafo 9 comprende:

a) una descrizione dei beni o servizi, o delle relative categorie, per cui l'elenco può essere utilizzato;

b) le condizioni che i fornitori che intendono partecipare devono soddisfare per essere iscritti nell'elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso;

- c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco;
- d) il periodo di validità dell'elenco e relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, nel caso in cui il periodo di validità non è precisato, un'indicazione di come sarà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; nonché
- e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini dell'appalto disciplinato dal presente **[UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo]**.

11. In deroga al paragrafo 9, elenchi a uso ripetuto avranno validità triennale. Un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 9 una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione che l'avviso:

- a) indichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi; nonché
- b) sia pubblicato per via elettronica e costantemente consultabile durante il periodo di validità.

12. Un ente appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi. **[UE: Un ente appaltante garantisce che anche la procedura utilizzata per selezionare i fornitori da un elenco a uso ripetuto per l'aggiudicazione di uno specifico appalto garantisce condizioni di concorrenza leale.]**

13. Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo X.10, paragrafo 2, l'ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

[UE: Appalti pubblici]

14. Il termine degli accordi contrattuali negli appalti pubblici, come accordi quadro o contratti ad aggiudicazione multipla, viene indicato nell'avviso di gara. Il termine deve essere debitamente giustificato dall'oggetto del contratto e non deve essere lasciato imprecisato.

15. I criteri di aggiudicazione del contratto devono essere specificati nell'avviso di gara. Qualora non tutti i termini dell'aggiudicazione del contratto siano noti al momento della pubblicazione, i criteri di aggiudicazione dovranno essere successivamente comunicati a tutti gli operatori economici che fanno parte dell'accordo contrattuale sulla base del quale i contratti saranno assegnati. Per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto. I contratti saranno aggiudicati esclusivamente fra gli enti appaltanti chiaramente identificati allo scopo nel bando preliminare e fra i fornitori che erano originariamente parte dell'accordo contrattuale.]

[UE: allegati X-2 e X-3] [Stati Uniti: sezione B e sezione C]Enti

16. Un ente appaltante di cui **[UE: all'allegato X-2 o X-3] [Stati Uniti: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte]** può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto, a condizione che:

a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 9, fornisca le informazioni di cui al paragrafo 10 nonché il maggior numero di informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto oppure che solo i fornitori iscritti all'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di appalti disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; nonché

b) l'ente trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, sempre che le informazioni siano disponibili.

17. Un ente appaltante di cui **[UE: all'allegato X-2 o X-3] [Stati Uniti: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte]** può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al

paragrafo 12 di partecipare a un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

Informazioni sulle decisioni dell'ente appaltante

18. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.

19. L'ente appaltante che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.

Articolo X.9: Specifiche tecniche e documentazione di gara

Specifiche tecniche

1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.

[UE: Le specifiche promuovono la piena e aperta concorrenza ovunque e non devono essere ingiustificatamente restrittive, devono essere sufficientemente chiare e non ambigue per fornire una base comune per la concorrenza.]

2. Nello stabilire specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante, ove opportuno:

a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; nonché

b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, **[UE:** e altri sistemi di riferimento internazionali, laddove esistenti, inclusa la tecnologia dell'informazione commerciale e i servizi di cloud computing] **[Stati Uniti/AAP:** laddove esistenti], o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.

3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive l'ente appaltante precisa, all'occorrenza, che saranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".

4. L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e a condizione che, in tali casi, l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".

5. L'ente appaltante non sollecita né accetta, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto, qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.

6. Per garantire maggiore certezza, ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere **[Stati Uniti: a)]** la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale **[Stati Uniti: ; oppure**

b) il rispetto delle leggi relative ai diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciute, definite nel capo X, articolo X (capo sulle definizioni del lavoro), nel territorio ove il bene è prodotto o il servizio è erogato.]

[UE: 7. Qualora gli enti appaltanti formulino specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali o sociali, i parametri devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti appaltanti di aggiudicare l'appalto.

8. Qualora l'appalto in oggetto faccia riferimento a specifiche caratteristiche ambientali o sociali, l'ente appaltante, nell'ambito delle specifiche tecniche, può stabilire criteri o condizioni contrattuali inerenti alle prestazioni, può considerare l'utilizzo di specifiche dettagliate o, se necessario, parti di esse,

come stabilito da una etichettatura specifica esistente nell'ambito dell'UE e negli Stati Uniti, a condizione che:

- a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) esse siano basate su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
- c) ciascun riferimento a uno standard nazionale o locale, se previsto, comprenda una dicitura del tipo "o equivalente";
- d) siano accessibili a tutte le Parti interessate.

9. Gli enti appaltanti che esigono un'etichetta specifica devono accettare tutte le etichette equivalenti che rispondono ai requisiti indicati dagli enti appaltanti. Per i prodotti che non presentino etichetta, gli enti appaltanti devono accettare anche una documentazione tecnica del produttore o un altro mezzo di prova adeguato, qualora il fornitore sia oggettivamente impossibilitato ad ottenere l'etichetta specifica.

Relazioni di prova e mezzi di prova

10. Le Parti, ivi compresi i loro enti appaltanti, possono esigere che i fornitori interessati presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

11. Qualora le Parti, ivi compresi i loro enti appaltanti, richiedano la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.

12. Le Parti, ivi compresi i loro enti appaltanti, accettano mezzi di prova appropriati diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 10, quale la documentazione tecnica del produttore, se il fornitore interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 10, per motivi allo stesso non imputabili, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.]

Documentazione di gara

13. L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie [UE: formulata in modo sufficientemente chiaro e specifico per consentire ai partecipanti di determinare l'oggetto del contratto e] per elaborare e presentare offerte adeguate. Se non già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto segue:

- a) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo;
- b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione;
- c) tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'assegnazione dell'appalto [UE: (ivi compresi i criteri relativi agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali considerati nell'assegnazione dell'appalto)], indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
- d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti relativi alla presentazione delle informazioni con mezzi elettronici;
- e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
- f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio ed eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi;
- g) altri termini e condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; nonché
- h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

14. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

15. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna. **[UE:** Qualora l'ente appaltante intenda stilare condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, le stesse devono essere indicate nella documentazione di gara, se non già contenute nell'avviso di gara.]

16. Quanto prima gli enti appaltanti:

a) **[UE:** consentono accesso diretto e illimitato, a titolo gratuito, per via elettronica ai documenti di gara dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara e] **[Stati Uniti/AAP:** rendono disponibile la documentazione di gara in modo da] assicurare che i fornitori interessati abbiano un lasso di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;

b) forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; nonché

c) rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali informazioni non avvantaggino tale fornitore rispetto ai concorrenti.

Modifiche

17. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti o modifichi o ripubblichi l'avviso o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le citate modifiche o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

a) informandone, ove noti all'ente, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; nonché

b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Articolo X.10: Termini

Disposizioni generali

1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e trasmettere le domande di partecipazione e a presentare offerte valide, prendendo in considerazione fattori quali:

a) la natura e la complessità dell'appalto;

b) l'entità dei subappalti previsti; nonché

c) i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

Scadenze

2. In caso di gara selettiva, il termine ultimo stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

a) è stato pubblicato l'avviso di gara, nel caso di gare aperte; oppure

b) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco a uso ripetuto.

4. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:

a) l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo X.6, paragrafo 4, che contiene:

i) una descrizione dell'appalto;

ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;

iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; nonché

v) il maggior numero di informazioni disponibili previste per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2;

b) l'ente appaltante, **[UE: per appalti rinnovabili] [Stati Uniti/AAP: nel caso di appalti rinnovabili]**, indica in un avviso di gara d'appalto iniziale, che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi, oppure

c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 di 5 giorni in una delle seguenti circostanze:

a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato con mezzi elettronici;

b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile con mezzi elettronici dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara; nonché

c) l'ente riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in alcun caso risultare in una riduzione dei termini ultimi **[UE: stabilito**

nel] **[Stati Uniti/AAP: di cui al]** paragrafo 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara.

7. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ente appaltante che commissiona beni o servizi commerciali, o entrambi, può ridurre i termini dell'appalto di cui al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l'avviso di gara e l'intera documentazione di gara. Inoltre, se l'ente riceve le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto ad un periodo non inferiore a 10 giorni.

8. Se un ente appaltante di cui **[UE: all'allegato X-2 o X-3] [Stati Uniti: allegato X sezione B o C]** seleziona un numero ristretto di fornitori qualificati, il termine ultimo dell'appalto può essere stabilito per mutuo consenso fra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

Articolo X.11: Trattative

1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:

a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2; oppure

b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara.

2. Gli enti appaltanti:

a) provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara; nonché

b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.

Articolo X.12: Procedure di gara a trattativa privata

1. Gli enti appaltanti, purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra Parte o da proteggere i fornitori nazionali, possono ricorrere a procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare [gli articoli da X.6 a X.8, X.9 (paragrafi da 13 a 17), X.10, X.11, X.13 e X.14] solo nelle seguenti circostanze:

a) in cui:

i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione; oppure

iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo; sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali;

b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi:

i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii) è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; oppure

iii) a causa della mancanza di concorrenza per motivi tecnici;

c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi qualora la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; nonché

ii) arrechi all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

d) entro i limiti di quanto strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;

e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;

f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo o di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; oppure

h) se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; nonché

ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.

2. L'ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata.

Articolo X.13: Aste elettroniche

Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante:

a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa; nonché

c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.

Articolo X.14: Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte.

2. L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disagi causati dall'ente medesimo.

3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

4. Per essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto e soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara nonché provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a) l'offerta [UE: economicamente] più vantaggiosa; oppure

b) se il prezzo è l'unico criterio, quella al prezzo più basso.

6. L'ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

7. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla l'appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente [UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo].

[UE: 8. Ciascuna delle Parti si assicura che i propri enti appaltanti siano consapevoli dei rispettivi meriti nello scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa o il prezzo più basso, considerando il principio del miglior rapporto qualità-prezzo.

9. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

10. I criteri di valutazione possono fare riferimento ad aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

11. Qualora un ente appaltante stabilisca che un'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta le leggi in materia ambientale, sociale o di lavoro, o in quanto il fornitore ha ottenuto delle sovvenzioni, l'offerta può essere rifiutata su tali basi soltanto dopo che il fornitore sia stato convocato e non sia stato in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente appaltante, che le prove fornite sono esaurienti a giustificare il basso prezzo proposto o che

la sovvenzione in questione è stata concessa in ottemperanza a quanto disposto nel presente accordo.

12. Gli enti appaltanti possono definire condizioni in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto e indicate nell'avviso di gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni di natura economica, ambientale o sociale o possono essere legate all'innovazione.

13. Dopo aver comunicato ai fornitori partecipanti alla gara la decisione in merito all'assegnazione dell'appalto ai sensi dell'articolo X.15, paragrafo 1, un ente appaltante non potrà concludere il contratto prima della scadenza di un termine ultimo che non sia inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data della notifica dell'assegnazione ai fornitori partecipanti o dal momento in cui avrebbero dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.

14. Qualora un fornitore interessato o partecipante abbia presentato una contestazione all'autorità competente di cui all'articolo X.17, paragrafo 4, e all'articolo X.17, paragrafo 6, un ente appaltante non potrà concludere il contratto fino a quando l'autorità non abbia preso una decisione o espresso una raccomandazione in merito alla contestazione, o rispetto all'adozione di misure ad interim, oppure rispetto ad azioni correttive descritte nell'articolo X.17, paragrafo 8, e nell'articolo X.17, paragrafo 9.]

Articolo X.15: Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, se richiesto dagli stessi. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo X.16, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega, su richiesta, ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni sull'aggiudicazione

2. Entro 72 giorni dall'assegnazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso in [**Stati Uniti:** in inglese e nella

lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese nonché] sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato X. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;
- b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;
- c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
- d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
- e) la data di aggiudicazione; nonché
- f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità dell'articolo X.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica

3. Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:

- a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo X.12; nonché
- b) i dati che garantiscono l'opportuna tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.

Raccolta e comunicazione delle statistiche

[[UE: 4. Le Parti collaborano su tutte le questioni che riguardano la condivisione dei dati richiesti dall'AAP. Ciascuna delle Parti concorda di comunicare all'altra i dati statistici disponibili e comparabili relativi all'appalto oggetto del presente capo. In tale contesto, le Parti devono impegnarsi a sviluppare un metodo

comune per la raccolta di statistiche e per la standardizzazione della classificazione dei dati statistici.]

[**Stati Uniti:** 4. Le Parti devono sforzarsi di cooperare sulle questioni che riguardano la condivisione dei dati richiesti dalla versione riveduta dell'AAP. Ciò comprende il lavoro intrapreso nella versione riveduta del programma di lavoro dell'AAP in merito alla raccolta e comunicazione dei dati statistici.]

Articolo X.16: Diffusione delle informazioni

Invio di informazioni alle Parti

1. Ciascuna Parte deve fornire tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità del presente [UE/AAP: accordo] [**Stati Uniti:** capo], comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle a qualunque fornitore, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo ciascuna parte, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un determinato fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

[UE/AAP: 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione:

- a) ostacoli l'applicazione della legge;
- b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;
- c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure
- d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.]

Articolo X.17: Procedure nazionali di ricorso

1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:

a) una violazione delle disposizioni di cui al presente capo; oppure

b) nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte, che si verifichino nel contesto di un appalto disciplinato nell'ambito del quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse

[[UE: e che abbia rischiato o stia rischiando di essere danneggiato da una violazione asserita.] Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

[[UE: 2. Le Parti garantiscono che in caso di ricorso da parte di un fornitore, l'organo competente per i ricorsi possa esaminare le decisioni prese dai loro rispettivi enti appaltanti per stabilire se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione del presente capo.]

3. Se un fornitore contesta [UE: una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1] nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha, o ha avuto, un interesse [UE: e di essere stato danneggiato da una violazione asserita] [Stati Uniti/AAP: e qualora si sia verificata una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1], la Parte dell'ente appaltante che conduce l'appalto deve incoraggiare il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i ricorsi in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giuridico.

[UE: 4. Le Parti devono rendere accessibili le informazioni sulle procedure di ricorso. A ciascun fornitore dovranno essere comunicate le informazioni pertinenti alla presentazione di un ricorso e i casi in cui sia previsto. A ciascun fornitore è inoltre concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni

per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.]

[Stati Uniti/AAP: 4. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.]

5. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, cui compete ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. **[UE:** Tutte le fasi della procedura di ricorso sono assoggettate al sistema legislativo nazionale. Nel caso in cui una Parte abbia designato un'autorità amministrativa imparziale, la Parte stessa deve garantire che:

a) la nomina dei membri e la cessazione del loro mandato sono soggette a condizioni uguali a quelle applicabili alle autorità giudiziarie per quanto riguarda l'autorità responsabile della loro nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità;

b) almeno il Presidente di detta autorità amministrativa imparziale vanta le stesse qualifiche professionali e legali delle autorità giudiziarie.]

6. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 5 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

7. Ciascuna Parte provvede affinché la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale sia soggetta a controllo giudiziario o offra garanzie procedurali atte ad assicurare:

a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;

- b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") sia riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;
- c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
- d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento;
- e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; nonché
- f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione.

[**UE:** 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Se del caso, in situazioni debitamente giustificate, tali misure ad interim possono non essere garantite. Le ragioni di una decisione negativa devono essere motivate per iscritto.]

[**Stati Uniti/AAP:** 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono:

- a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto nonché
- b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.]

[UE: 9. nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono:

a) misure correttive costituite da:

- i) l'eliminazione o la garanzia dell'eliminazione delle decisioni prese illegalmente da un ente appaltatore, compresa la rimozione di specifiche tecniche, economiche o finanziarie di natura discriminatoria contenute nell'invito alla presentazione delle offerte, nei documenti contrattuali, o in qualsiasi altro documento relativo alla procedura di gara e, nel caso in cui gli enti siano quelli descritti nell'allegato X-3, l'adozione di ogni altra misura atta a rimediare alla violazione del presente capo, in particolare al fine di pagare una determinata somma fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione;
- ii) nel caso in cui un contratto sia stato concluso da un ente appaltante, il contratto viene dichiarato inefficace.

10. Qualora un contratto sia stato concluso in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 9, le Parti possono stabilire che le misure previste ai commi (i) e (ii) non siano disponibili: compensazione per la perdita o i danni subiti.

11. Un contratto viene dichiarato inefficace ai sensi del paragrafo 9, comma (ii) in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a) l'ente appaltante ha aggiudicato l'appalto ai sensi di una gara a trattativa privata senza che ciò fosse possibile in base a quanto previsto dall'articolo X.12;
- b) qualora l'ente appaltante abbia concluso un contratto senza osservare i termini di sospensione obbligatori di cui al paragrafo 9 e tale violazione abbia impedito al fornitore interessato di presentare ricorso prima della conclusione del contratto, e l'organo competente per i ricorsi abbia rilevato una violazione del presente capo diversa dal mancato rispetto dei termini di sospensione.

12. Ciascuna della Parti può prevedere che l'organo competente per i ricorsi possa decidere che l'inefficacia non sia applicabile qualora l'organo competente valuti che in ragione del prevalente interesse generale il contratto debba essere mantenuto.

13. Le Parti faranno in modo che le decisioni o le raccomandazioni da parte degli organi competenti per i ricorsi siano efficacemente applicate.]

Articolo X.18: Modifiche e rettifiche del campo di applicazione

[UE: Notifica delle modifiche proposte

1. Le Parti si danno reciprocamente notifica di eventuali proposte di rettifica, trasferimento di un ente da un allegato a un altro, recesso di un ente o altre modifiche (in seguito denominata "modifica") degli allegati da X-1 a X-7.

2. Per ciascuna proposta di recesso di un ente dai suoi allegati dell'appendice 1 nell'esercizio dei propri diritti in virtù del fatto che il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente è stato effettivamente eliminato, la Parte che propone la modifica ("Parte che apporta modifiche") include nella notifica la prova di tale eliminazione.

3. L'altra Parte non ha diritto ad alcun tipo di compensazione qualora il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente sia stato effettivamente eliminato.

4. Per ogni altra modifica proposta, la Parte che apporta modifiche includerà nella notifica informazioni sulle probabili conseguenze della variazione del campo di applicazione accettato del presente accordo. Qualora la Parte che apporta modifiche proponga correzioni o rettifiche di natura tecnica di minore importanza o esclusivamente formali che non modificano l'appalto disciplinato, tali modifiche vengono notificate almeno ogni due anni.

Risoluzione delle obiezioni

5. Qualora l'altra Parte formuli un'obiezione ("Parte che obietta") alla notifica presentata dalla Parte che apporta modifiche, entrambe le Parti cercheranno di addivenire ad una soluzione dell'obiezione mediante consultazioni bilaterali.

Nel corso di tali consultazioni le Parti dovranno considerare:

a) la prova relativa all'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato di un ente, in caso di notifica ai sensi del paragrafo 2;

b) la prova che la modifica proposta non influisce sul campo di applicazione, nel caso di una

notifica ai sensi del paragrafo 3; nonché

c) qualsiasi richiesta inerente la necessità o il livello dell'adeguamento compensativo derivante dalle modifiche notificate ai sensi del paragrafo 1. Tali adeguamenti possono essere rappresentati da un ampliamento del campo di applicazione della compensazione effettuato dalla Parte che apporta modifiche oppure dal ritiro di un equivalente campo di applicazione effettuato dalla Parte che obietta, allo scopo di mantenere un equilibrio fra diritti e gli obblighi nonché un livello comparabile del campo di applicazione concordato ai sensi del presente capo.

6. Qualora la Parte che obietta ritenga che, a seguito delle consultazioni bilaterali previste al paragrafo 5:

a) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera a), il controllo o l'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato da parte di un ente non sia stato efficacemente eliminato;

b) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera b), una modifica non sia in linea con i criteri di cui al paragrafo 3 e condizioni il campo di applicazione e dovrebbe essere quindi soggetta ad adeguamenti compensativi; e/o

c) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera c), qualora gli adeguamenti compensativi proposti nel corso delle consultazioni tra le Parti non siano adeguati al fine di mantenere un livello comparabile del campo di applicazione concordato, le Parti possono adire il meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del capo dell'accordo.

Attuazione

7. Le modifiche proposte entrano in vigore esclusivamente se:

a) l'altra Parte non ha inviato alla Parte che apporta modifiche un'obiezione scritta alla modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alle modifiche proposte;

b) le Parti hanno raggiunto un accordo a seguito di debite consultazioni ai sensi del paragrafo 6; oppure

c) l'obiezione è stata risolta ricorrendo al meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6.]

[Stati Uniti: 1. Ai sensi del presente capo, una Parte può apportare rettifiche di natura puramente formale al proprio campo di applicazione oppure correzioni di minore importanza alle proprie integrazioni nell'allegato X, a patto che l'altra Parte ne sia notificata per iscritto e che l'altra Parte non formuli obiezioni per iscritto entro 30 giorni dalla data di notifica. La Parte che apporta tali rettifiche o correzioni di minore importanza non è tenuta a riconoscere adeguamenti compensativi all'altra Parte.

2. Una Parte può diversamente modificare il proprio campo di applicazione ai sensi del presente capo purché la Parte:

a) presenti la notifica per iscritto all'altra Parte e l'altra Parte non formuli obiezione entro 30 giorni dalla data della notifica; nonché

b) entro 30 giorni dalla data della notifica, offra adeguamenti compensativi all'altra Parte al fine di mantenere un livello di campo di applicazione comparabile con il livello che ci sarebbe stato se non fosse stata apportata la modifica.

3. Una notifica ai sensi del paragrafo 2 comprende:

a) per ciascuna proposta di recesso di un ente dall'allegato X in virtù del fatto che il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente è stato effettivamente eliminato, la prova di tale eliminazione; oppure

b) per qualsiasi altra modifica proposta, una spiegazione della ragione della modifica proposta e le informazioni su come la modifica proposta possa eventualmente condizionare i benefici acquisiti dall'altra Parte ai sensi del presente capo.

4. Una Parte non è tenuta a prevedere adeguamenti compensativi qualora le Parti concordino che la modifica proposta riguarda un ente appaltante sul quale una Parte ha efficacemente eliminato il proprio controllo o la propria influenza. Qualora una Parte formuli obiezioni all'affermazione che tale

controllo o influenza dello Stato siano stati efficacemente eliminati, la Parte che obietta ha facoltà di richiedere ulteriore informazioni o consultazione allo scopo di chiarire la natura di qualsivoglia controllo o influenza da parte dello Stato e raggiungere un accordo in merito al campo di applicazione ininterrotto dell'ente appaltante, ai sensi del presente capo.

5. Le Parti cercheranno di trovare una soluzione a qualsiasi obiezione ad una modifica proposta mediante consultazione.² In tali consultazioni, le Parti considerano la modifica proposta e, nel caso di notifica ai sensi del paragrafo 3, lettera b), qualsiasi richiesta di adeguamenti compensativi, al fine di mantenere l'equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile di campo di applicazione concordato paragonabile al livello che ci sarebbe stato ai sensi del presente capo qualora non fosse intervenuta la modifica.

6. [...] modifica l'allegato X allo scopo di rispecchiare qualsiasi rettifica o modifica apportata ai sensi del presente articolo.]

Articolo X.19: [UE: Competenze del comitato pertinente] [Stati Uniti: Comitato per gli appalti pubblici]

[UE: Il comitato pertinente istituito ai sensi dell'articolo [...] ha facoltà di:

- a) approvare le modalità di presentazione dei dati statistici a norma dell'articolo X.15;
- b) avallare gli adeguamenti compensativi risultanti dalle modifiche che si ripercuotono sul campo di applicazione;
- c) rivedere, qualora necessario, i criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente;
- d) approvare i criteri per decidere il livello di adeguamenti compensativi del campo di applicazione;
- e) sottoporre al comitato FTA proposte volte ad approvare gli adeguamenti risultanti dalle modifiche contenute nelle disposizioni dell'AAP;
- f) considerare questioni relative agli appalti pubblici che vengano riportate da una delle Parti;

- g) scambiare informazioni relative ad opportunità di appalti pubblici, compresi quelli a livelli diversi dal livello centrale, disponibili in ciascuna Parte; nonché
- h) trattare qualsiasi altra questione relativa al funzionamento del presente capo.]

2 **[Stati Uniti:** Per garantire maggiore certezza, nessuna delle disposizioni del presente articolo può essere interpretata allo scopo di condizionare i diritti e gli obblighi di una delle Parti ai sensi del capo XX [...].]

[Stati Uniti: 1. Con la presente le Parti istituiscono un comitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Su richiesta di una Parte, il comitato si riunisce per trattare questioni relative alla realizzazione e al funzionamento del presente capo, quali:

- a) questioni relative ad appalti pubblici che vengano riferite da una delle Parti;
- b) ogni altra questione relativa al funzionamento del presente capo.

2. Il comitato per gli appalti pubblici è costituito dal forum designato per il dialogo sulla regolamentazione delle problematiche degli appalti (Dialogue on Regulatory Procurement Issues) e il dialogo sulle problematiche degli appalti internazionali (Dialogue on International Procurement Issues) stabiliti dal Forum bilaterale per gli appalti pubblici (Bilateral Government Procurement Forum) nel 2011.]

Articolo X.20: Adeguamento dell'accordo sugli appalti pubblici AAP

[UE: Qualora il testo contenente le disposizioni della versione riveduta dell'accordo sugli appalti pubblici fosse modificato o sostituito da un altro accordo, le Parti considereranno di modificare, qualora pertinente, il presente capo a seguito di dovute consultazioni.]

[Stati Uniti: Articolo X.21: Garantire l'integrità nelle pratiche di appalto

1. A norma dell'[articolo X.2 del capo sull'anticorruzione 3 - misure per combattere la corruzione], per gli enti elencati nella sezione A, ciascuna Parte approva o mantiene procedure per dichiarare non idoneo alla partecipazione all'appalto della Parte un fornitore che la Parte abbia determinato essere coinvolto in corruzione, frode, altri atti illegali relativamente all'appalto.

2. Ciascuna Parte è tenuta a inviare ad un fornitore dell'altra Parte direttamente coinvolto in un procedimento adottato o continuato ai sensi del paragrafo 1:

a) un preavviso ragionevole che tale procedimento è stato avviato, comprendente la descrizione della natura del procedimento stesso, una dichiarazione dell'autorità legale che ha avviato il procedimento, una descrizione generale delle questioni causa di controversia; nonché

b) una congrua opportunità di sottoporre fatti e argomenti a sostegno della propria posizione.

3. Ciascuna Parte è tenuta a pubblicare i nomi dei fornitori per i quali si sia stabilita la non idoneità di cui al paragrafo 1.

4. Una Parte ha facoltà di richiedere all'altra Parte informazioni relative al fornitore che l'altra Parte abbia dichiarato non idoneo ai sensi del paragrafo 1. La Parte che riceve tale richiesta è tenuta a fornire le informazioni relative al fornitore, ivi compresa la ragione per cui la Parte abbia dichiarato non idoneo il fornitore, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.]

3. Si vedano i documenti separati che chiariscono il capo anticorruzione proposto dagli Stati Uniti.

MOVIMENTO
MOVIMENTO05STELLE.IT

MOVIMENTO



Capitolo sugli appalti pubblici

Informazioni complementari sul capitolo proposto dagli Stati Uniti in materia di lotta alla corruzione. Nel corso del nono ciclo di negoziati del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), gli Stati Uniti hanno proposto alle parti di includere l'articolo "Assicurare l'integrità nelle pratiche in materia di appalti" nel capitolo sugli appalti pubblici. L'articolo, così come proposto, suggeriva che era stato redatto "in conformità dell'[articolo X.2 del capitolo sulla lotta contro la corruzione.

– Misure per combattere la corruzione]." Il presente documento fornisce informazioni sul capitolo proposto dagli Stati Uniti sulla lotta contro la corruzione.

In apertura del capitolo proposto dagli Stati Uniti sulla lotta contro la corruzione, ciascuna parte afferma la propria volontà di eliminare la corruzione nelle questioni che incidono sul commercio internazionale e sugli investimenti e riconosce la necessità di accrescere l'integrità sia nel settore pubblico che privato. Ciascuna parte riconosce altresì l'importanza di iniziative regionali e multilaterali volte a eliminare la corruzione in questioni che riguardano il commercio internazionale e gli investimenti e si impegna a collaborare per promuovere e sostenere le opportune iniziative atte a contrastare tale corruzione. Infine, le parti confermano i propri obblighi ai sensi della *convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali* e della *convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e acconsentono a ratificare o aderire a quest'ultima.

Il capitolo stabilisce, inoltre, le misure che ciascuna parte deve adottare per combattere la corruzione nelle questioni che incidono sul commercio internazionale e sugli investimenti. Ad esempio, il capitolo impone a ogni parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a classificare come reato, ai sensi della legislazione nazionale, gli atti commessi intenzionalmente da persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, nella fattispecie di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se stesso o per un'altra persona, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Impone un obbligo simile ai pubblici ufficiali stranieri, ma aggiunge che tale promessa, offerta, o concessione sarebbe altresì illecita se intesa a ottenere o conservare un'attività commerciale o un altro indebito vantaggio in relazione ad attività di commercio internazionale. Il capitolo impone altresì a ogni parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a classificare come reato gli atti commessi da persone che ricadono sotto la sua giurisdizione nella fattispecie del funzionario pubblico che sollecita o accetta, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se stesso o per un'altra persona, per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. L'assistenza, il favoreggiamento o la cospirazione nella consumazione di uno di questi reati sarebbe a sua volta un reato. In riferimento alle misure applicabili, il capitolo prevede inoltre che ciascuna parte:

- adotti o mantenga procedure e sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per applicare le misure penali;
- escluda la possibilità di detrarre fiscalmente le somme pagate a titolo di corruzione e delle altre spese sostenute nella consumazione di un reato;
- adotti o mantenga misure che consentano l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca, in procedimenti sia penali che civili, dei proventi, compreso qualsiasi bene frutto di un reato, nonché dei beni materiali o degli altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per tali reati; nonché
- adotti o mantenga misure che possano risultare necessarie in materia di norme contabili e di revisione contabile, tenuta dei libri, dei registri e dei controlli interni e informazioni finanziarie da parte degli emittenti, per prevenire o proibire che i seguenti atti siano compiuti allo scopo di perpetrare uno dei reati descritti.

Infine, il capitolo impone a ciascuna parte di adottare o mantenere misure che possono risultare necessarie in materia di norme contabili e di revisione contabile, tenuta dei libri, dei registri e dei controlli interni e informazioni finanziarie da parte degli emittenti, per prevenire o proibire che i seguenti atti siano compiuti allo scopo di perpetrare uno dei successivi reati: redazione di documentazione extracontabile; realizzazione di operazioni extracontabili o identificate in modo non adeguato; registrazione di spese non esistenti; identificazione errata di passività; uso di documenti falsi.

Analogamente, il capitolo prevede che, nelle questioni che incidono sul commercio internazionale e sugli investimenti, ciascuna parte adotti o mantenga le misure che possono risultare necessarie per classificare come reato, ai sensi della legislazione nazionale, gli atti commessi intenzionalmente da persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, che configurano peculato, appropriazione indebita o ogni altra forma di distrazione da parte di un funzionario pubblico a suo vantaggio o a vantaggio di un'altra persona, di qualsiasi bene, fondo o titolo pubblico o privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lui affidata in virtù delle sue funzioni. Al riguardo, ogni parte è tenuta a predisporre procedure e sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per applicare le misure adottate o mantenute in vigore.

Il capitolo si concentra in seguito sulla protezione che ogni parte deve offrire alle persone che denunciano reati di corruzione. Ciascuna parte adotta o mantiene procedure pubbliche per le persone che denunciano alle autorità competenti, anche in forma anonima, qualsiasi incidente che possa essere considerato un reato o atto contemplato. Inoltre, le parti adottano o mantengono misure adeguate per proteggere contro qualsiasi trattamento discriminatorio o disciplinare le persone che, in buona fede e sulla base di validi motivi, segnalano alle autorità competenti atti sospetti relativi a un reato o atto contemplato. Ciascuna parte dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di imporre ai revisori esterni del bilancio di un emittente di segnalare qualsiasi atto sospetto relativo a un reato o atto contemplato alle autorità competenti e assicurare che i revisori esterni che redigono tali relazioni, ragionevolmente e in buona fede, siano tutelati da ogni azione giudiziaria.

Il capitolo delinea inoltre le misure che ciascuna parte dovrebbe adottare per promuovere l'integrità tra i pubblici ufficiali. Evidenza che per contrastare la corruzione nelle questioni che incidono sul commercio internazionale e sugli investimenti, ogni parte si impegna a promuovere, tra le altre cose, l'integrità, l'onestà e la responsabilità tra i funzionari pubblici. A tale scopo, le parti adottano o mantengono misure per:

- fornire procedure adeguate per la selezione e formazione di funzionari pubblici per incarichi ritenuti essere particolarmente esposti alla corruzione e, se del caso, per una rotazione di tali funzionari pubblici ad altre posizioni;
- obbligare gli alti funzionari e gli altri funzionari pubblici responsabili a dichiarare pubblicamente alle autorità competenti, in particolare, ogni loro attività esterna, impiego, investimento, bene e ogni dono o vantaggio sostanziale da cui potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale; nonché
- agevolare e imporre ai funzionari pubblici di segnalare alle autorità competenti gli atti di corruzione, di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

Inoltre, le parti adottano o mantengono norme o codici di condotta per un esercizio corretto, onorevole e adeguato delle funzioni pubbliche e al fine di prevenire conflitti d'interesse da parte di funzionari pubblici. Ciascuna parte

adotta e mantiene altresì misure che prevedono azioni disciplinari o di altra natura, ove giustificato, nei confronti dei funzionari pubblici che violano questi codici o norme. Le parti instaurano procedure che consentono all'autorità competente di revocare, sospendere o trasferire un funzionario pubblico accusato o condannato di un reato contemplato. Infine, fatta salva l'indipendenza della magistratura, le parti adottano o mantengono misure volte a rafforzare l'integrità e prevenire ogni possibilità di corruzione dei funzionari pubblici che appartengono al suo corpo giudiziario in questioni che riguardano il commercio internazionale e gli investimenti.

Il capitolo riconosce altresì l'importanza del ruolo che il settore privato e la società civile rivestono nel contrastare la corruzione. Esso richiede che ciascuna parte adotti le misure appropriate per promuovere la partecipazione attiva di individui e gruppi non appartenenti al settore pubblico nel prevenire e contrastare la corruzione nelle questioni che riguardano il commercio internazionale e gli investimenti e sensibilizzare il pubblico sull'esistenza, le cause e la gravità della corruzione, nonché sulla minaccia che questa rappresenta, tra cui, ad esempio, realizzare campagne di informazione del pubblico e programmi di educazione che lo incoraggino a non tollerare la corruzione; stimolare le associazioni professionali e altre organizzazioni non governative ad assistere le imprese nello sviluppo di codici, norme di condotta e programmi di conformità volti a prevenire e identificare la corruzione, ecc. Ciascuna parte dovrebbe altresì incoraggiare le imprese a sviluppare e adottare codici, norme di condotta e programmi di conformità adeguati per prevenire e identificare almeno i reati che violano le misure contemplate. Ogni parte dovrebbe esortare le imprese a istituire organismi di controllo indipendenti dalla direzione, quali comitati di revisione contabile dei consigli di amministrazione o dei consigli di vigilanza, al fine di prevenire e identificare i reati o gli atti che violino le misure contemplate.

In conformità del capitolo, ogni parte si impegna ad accrescere l'efficacia delle azioni dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge per combattere un reato o atto contemplato. Il capitolo sottolinea che ciascuna parte applicherà efficacemente le leggi e le altre misure adottate o mantenute in vigore per conformarsi a talune disposizioni attraverso un'azione o un'inazione continua o ricorrente, atta a influire sul commercio internazionale e sugli investimenti.

Detto questo, ogni parte mantiene il diritto, affinché la propria autorità incaricata dell'applicazione della legge, autorità giudiziaria e autorità responsabile dell'azione penale eserciti potere discrezionale riguardo all'applicazione delle misure da essa adottate o mantenute per combattere tale corruzione. Ciascuna parte conserva altresì il diritto di prendere decisioni in buona fede relativamente allo stanziamento di risorse.

Infine, in materia di consultazioni e risoluzione delle controversie, le parti si adoperano a fare quanto possibile per affrontare qualsiasi questione che potrebbe ostacolare il funzionamento del capitolo attraverso il dialogo, lo scambio di informazioni e la cooperazione. Le parti non potranno ricorrere alla procedura di arbitrato stabilita nel capitolo sulla risoluzione delle controversie tra Stato e Stato per le questioni che riguardano l'efficacia delle azioni intraprese dall'autorità incaricata dell'applicazione della legge per combattere un reato o atto contemplato. Una parte può richiedere al comitato istituito in base ai provvedimenti amministrativi dell'accordo TTIP per la supervisione dell'attuazione e del funzionamento dell'accordo di riunirsi ed esaminare qualsiasi aspetto relativo al capitolo in materia di lotta alla corruzione e pubblicare una relazione scritta che riporti la posizione di ciascuna parte e qualsiasi fatto di rilievo.

Capitolo []

Agricoltura [USA: accesso al mercato]

Proposte consolidate

Capitolo X

Agricoltura [USA: accesso al mercato]

Articolo X.1: [UE: obiettivo,] portata e campo di applicazione

1. [UE: le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, stabiliscono con il presente accordo le disposizioni necessarie per la promozione e la facilitazione degli scambi di prodotti agricoli delle parti.]
2. [UE: le parti riconoscono le differenze nei loro rispettivi modelli agricoli e la necessità di garantire che il presente accordo non influisca negativamente sulla diversità agricola delle parti.]
3. [UE: le parti riconoscono che le loro rispettive scelte sociali possono differire rispetto alle decisioni di politica pubblica aventi un impatto sull'agricoltura. A

tale proposito, nessuna disposizione del presente accordo impedirà alle parti di adottare i provvedimenti necessari per conseguire obiettivi politici legittimi quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente o della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la protezione della diversità culturale che entrambe le parti ritengono appropriate. Entrambe le parti cercheranno di garantire che l'effetto di tali provvedimenti non crei inutili ostacoli agli scambi di prodotti agricoli tra di loro e che i provvedimenti non siano più restrittivi per gli scambi di quanto necessario per conseguire il loro obiettivo legittimo.]

4. Il presente capitolo si applica ai provvedimenti adottati o mantenuti [UE: dalle parti in relazione agli scambi di prodotti agricoli (in appresso "i prodotti agricoli") tra di loro rientranti nella definizione di cui all'allegato I dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC] [USA: da una parte per quanto attiene agli scambi di prodotti agricoli].

5. [UE: il presente capitolo non si applica alle misure di cui all'allegato A dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, che saranno analizzate nel capitolo {X sulle MSF}, o ad altre misure di altri capitoli applicabili ai prodotti agricoli].

Articolo X.2: [UE: cooperazione nell'agricoltura]

1. [UE: le parti ricordano il ruolo di primo piano della sostenibilità nella sua dimensione economica, sociale e ambientale in agricoltura e mirano a sviluppare una cooperazione e un dialogo fruttuosi su tematiche concernenti la sostenibilità agricola. A tal fine, le parti collaboreranno allo scopo di:

- a) agevolare la condivisione di informazioni e di conoscenze tramite reti di agricoltori, ricercatori e autorità pubbliche; nonché
- b) scambiare idee e condividere esperienze nello sviluppo di pratiche agricole sostenibili, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura biologica e i programmi di sviluppo rurale ecocompatibili.]

2. [UE: le parti cooperano sulle questioni concernenti le indicazioni geografiche secondo quanto stabilito dalla sezione 3 (articoli 22-24) dell'accordo TRIPS, fatte salve le pertinenti disposizioni di cui al capitolo sulla proprietà intellettuale del presente accordo. Le parti ribadiscono l'importanza delle denominazioni di origine dei prodotti e delle indicazioni geografiche per l'agricoltura sostenibile e per lo sviluppo rurale e, in particolare, per le piccole e medie imprese.]

Articolo X.3: cooperazione nei consessi multilaterali [UE: e in altre sedi]

1. Le parti cooperano per agevolare la conclusione positiva di negoziati agricoli in seno all'OMC [UE: e ritengono che il presente accordo costituisca un importante contributo in tal senso.] [USA: che:

- a) migliori sostanzialmente l'accesso ai mercati per i prodotti agricoli;
- b) riduca, al fine di eliminarle gradualmente, le sovvenzioni alle esportazioni agricole;
- c) sviluppi regole che eliminino le restrizioni al diritto di un individuo di esportare prodotti agricoli; nonché
- d) riduca in modo significativo il sostegno interno distorsivo degli scambi.]

2. [UE: le parti riconoscono gli sforzi intrapresi nelle sedi internazionali per promuovere la sicurezza alimentare e la nutrizione a livello globale, nonché l'agricoltura sostenibile, e si impegnano a cooperare attivamente in tali sedi. A tal fine, le parti:

- a) si astengono dall'applicare restrizioni alle esportazioni e tasse sulle esportazioni che potrebbero acuire la volatilità, aumentare i prezzi e avere un effetto dannoso sulle forniture fondamentali di prodotti agricoli alle parti e ad altri partner commerciali e auspicano un approccio coordinato nelle sedi pertinenti; nonché
- b) promuovono la ricerca e l'innovazione e condividono prassi al fine di garantire una produzione alimentare efficiente a fronte della crescente domanda alimentare mondiale e, al tempo stesso, per garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali.]

3. [USA: le parti si adoperano per promuovere lo sviluppo agricolo internazionale e una maggiore sicurezza alimentare globale:

- a) promuovendo solidi mercati globali per i prodotti alimentari e per i fattori di produzione agricoli;
- b) cercando di evitare le misure commerciali ingiustificate che aumentano i prezzi alimentari a livello mondiale o acuiscono la volatilità dei prezzi, in particolare evitando l'impiego di tasse sulle esportazioni, divieti di esportazione o restrizioni alle esportazioni dei prodotti agricoli; nonché
- c) promuovendo e sostenendo la ricerca e l'istruzione allo scopo di sviluppare nuovi prodotti agricoli innovativi e strategie che facciano fronte alle sfide globali legate alla produzione abbondante, sicura e accessibile di alimenti, mangimi, fibre ed energia.]

4. [UE: le parti collaborano per promuovere l'esportazione di prodotti agricoli provenienti dai paesi meno sviluppati e per favorire l'integrazione regionale degli scambi di prodotti agricoli.]

Articolo X.4: [UE: concorrenza all'esportazione]

1. [UE: ai fini del presente articolo, le "sovvenzioni alle esportazioni" hanno lo stesso significato attribuito al termine nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.]
2. [UE: per "misure di effetto equivalente" si intendono i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi assicurativi, nonché tutte le misure che hanno un effetto equivalente su una sovvenzione all'esportazione.]
3. [UE: le parti ribadiscono il loro impegno, espresso nella dichiarazione ministeriale di Bali del 2013, ad attuare la soppressione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni e regole concernenti tutte le misure all'esportazione di effetto equivalente.]
4. [UE: all'entrata in vigore del presente accordo, nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni alle esportazioni o altre misure di effetto equivalente su un prodotto agricolo esportato o incorporato in un prodotto esportato nel territorio dell'altra parte o nel territorio di una non parte con cui entrambe le parti hanno concluso un accordo di libero scambio che prevede la completa abolizione, da parte della non parte, dei dazi su quel prodotto agricolo a vantaggio di entrambe le parti. Il presente paragrafo non si applica al sostegno finanziario alle esportazioni di cui al paragrafo 5, per il quale si applicano i paragrafi da 5 a 7.]
5. [UE: le parti riconoscono il lavoro svolto nel quadro del ciclo di Doha dell'OMC in relazione alle norme che disciplinano la gestione dell'erogazione di crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi assicurativi ("sostegno finanziario alle esportazioni"). Le parti non concedono alcun sostegno finanziario all'esportazione di un prodotto agricolo, fornito dai soggetti di cui al paragrafo 6, destinato al territorio dell'altra parte o al territorio di una non parte di cui al paragrafo 4, ove la non parte abbia completamente abolito i dazi su quel prodotto agricolo a vantaggio di entrambe le parti, a meno che tale sostegno finanziario alle esportazioni non sia conforme ai termini e alle condizioni di cui al paragrafo 7. I crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione e i programmi assicurativi includono:
 - a) il sostegno finanziario diretto, che comprende i crediti/finanziamenti diretti, i rifinanziamenti e il sostegno sul tasso di interesse;
 - b) la copertura dei rischi, che comprende l'assicurazione o la riassicurazione dei crediti all'esportazione e le garanzie sui crediti all'esportazione;

- c) i contratti di credito a livello governativo, che includono le importazioni di prodotti agricoli dal paese creditore con assunzione di parte o tutti i rischi da parte del governo del paese esportatore; nonché
- d) qualsiasi altra forma di sostegno governativo ai crediti all'esportazione, diretto o indiretto, incluse la fatturazione differita e la copertura del rischio di cambio.]

6. [UE: le disposizioni del presente articolo si applicano al sostegno finanziario alle esportazioni fornito da o per conto dei seguenti soggetti, di seguito denominati "soggetti finanziatori delle esportazioni", se tali soggetti sono stabiliti a livello nazionale o sub-nazionale:

- a) dipartimenti governativi, agenzie o organi statutari;
- b) qualsiasi istituto o ente finanziario impegnato nel finanziamento delle esportazioni che preveda la partecipazione governativa in via di equità, la fornitura di fondi e prestiti o la sottoscrizione delle perdite;
- c) imprese commerciali di Stato operanti nel settore dell'esportazione agricola; nonché
- d) qualsiasi banca o altro istituto privato finanziario, di assicurazione dei crediti o di garanzia che agisce per conto o sotto la direzione di governi o loro agenzie.]

7. [UE: il sostegno finanziario alle esportazioni è fornito in conformità ai termini e alle condizioni di seguito indicati.

a) **Periodo di rimborso massimo:** il periodo di rimborso massimo per il sostegno finanziario alle esportazioni ai sensi del presente accordo. Trattandosi del periodo che va dal punto di partenza del credito¹ alla data prevista dal contratto per il pagamento finale, non deve essere superiore a 180 giorni. Quanto sopra si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. I contratti in essere che sono stati stipulati prima della firma del presente accordo e che operano su un arco di tempo più lungo rispetto a quanto definito nella frase precedente rimangono validi fino alla fine della loro data contrattuale, a condizione che siano notificati all'altra parte.

b) **Autofinanziamento:** le garanzie sui crediti all'esportazione, i programmi assicurativi e riassicurativi e i programmi di copertura del rischio di altro tipo di cui al comma 5, lettere b), c) e d) di cui sopra costituiscono un autofinanziamento. Nel caso in cui i tassi di premio applicati conformemente a un programma siano insufficienti a coprire i costi e le perdite operative del programma stesso nell'arco di un precedente periodo continuo di quattro anni, ciò deve, di per sé, essere sufficiente per stabilire che il programma non costituisce un autofinanziamento. Inoltre, nel caso in cui si rilevi che questi programmi

costituiscono sovvenzioni alle esportazioni ai sensi del punto j) dell'allegato I dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, essi non devono essere considerati un autofinanziamento ai sensi del presente accordo.]

8. [UE: se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni o altre misure di effetto equivalente sull'esportazione di prodotti agricoli verso l'altra parte o verso il territorio di una non parte di cui al paragrafo 4, che non sono conformi all'articolo, l'altra parte può applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sull'importazione di tali prodotti a un livello pari al valore più basso tra il dazio NPF applicato o l'aliquota di base fissata nell'allegato X {Tabelle di soppressione dei dazi}, per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione o l'applicazione della misura di effetto equivalente.]

9. [UE: per consentire alla parte importatrice di eliminare la tariffa aggiuntiva applicata conformemente al paragrafo 8, la parte esportatrice fornisce informazioni dettagliate atte a dimostrare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.]

10. [UE: le parti ribadiscono l'impegno assunto nel 2013, nel quadro della dichiarazione ministeriale di Bali, volto ad aumentare la trasparenza e migliorare il monitoraggio in relazione a tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni e a tutte le misure di esportazione di effetto equivalente. A tal fine, su richiesta dell'altra parte, una parte fornisce le informazioni necessarie circa le misure applicate nei confronti di un prodotto agricolo destinato al territorio dell'altra parte o al territorio di una non parte di cui al paragrafo 4.]

11. [UE: le parti convengono che gli aiuti alimentari internazionali destinati al territorio delle parti o al territorio di una non parte con la quale entrambe le parti hanno concluso un accordo di libero scambio, nonché al territorio di un paese meno sviluppato, sono erogati in forma completamente slegata, in contanti e interamente a titolo di sovvenzione ad eccezione di situazioni di emergenza ben definite.

Per situazione di emergenza si intende una situazione in cui:

a) il paese destinatario o il Segretario generale delle Nazioni Unite hanno dichiarato lo stato di emergenza; oppure

b) è stato lanciato un appello d'emergenza da parte di un paese, di una pertinente agenzia delle Nazioni Unite, compresi il Programma alimentare mondiale e il programma umanitario delle Nazioni Unite, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o dalla Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, da una pertinente agenzia intergovernativa regionale o internazionale o da un'organizzazione umanitaria non governativa di

provata competenza che tradizionalmente collabora con i precedenti organismi; nonché

in ogni caso, viene effettuata una valutazione della necessità coordinata sotto l'egida di una pertinente agenzia delle Nazioni Unite, compresi il Programma alimentare mondiale, il Comitato internazionale della Croce Rossa o la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. La valutazione delle necessità dovrebbe essere effettuata coinvolgendo il governo beneficiario e può coinvolgere una pertinente organizzazione intergovernativa regionale o una ONG. Queste ultime possono essere coinvolte soltanto in coordinamento con la pertinente agenzia delle Nazioni Unite o con il Comitato internazionale della Croce Rossa/la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, a seconda dei casi.]

[UE: l'UE si riserva il diritto di modificare la sua proposta a seguito dell'esito dell'ADS. Ciò non costituisce una posizione ufficiale dell'UE nei negoziati multilaterali.]

USA: Articolo X.5: [sovvenzioni alle esportazioni]

[USA: una parte non può introdurre o mantenere sovvenzioni alle esportazioni su prodotti agricoli destinati al territorio di un'altra parte.]

UE: Articolo X.6: [sostegno interno]

[UE: l'UE si riserva il diritto di presentare una proposta sul sostegno interno, in particolare sull'interazione tra il sostegno interno distortivo degli scambi e gli impegni in materia di accesso al mercato.

Ciò non pregiudica la posizione dell'UE nei negoziati multilaterali.]

Articolo X.7: comitato per l'agricoltura

1. Le parti istituiscono un comitato per l'agricoltura [UE: composto da rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato per l'agricoltura] [USA: che] riferisce al [UE: {comitato per il commercio}] [USA: comitato misto per il commercio]. [USA: ciascuna parte ha un rappresentante in seno al comitato.

2. Il comitato [UE: per l'agricoltura] deve [USA: offrire un forum finalizzato a]:

- a) [UE: monitorare e promuovere la cooperazione in materia di attuazione e di gestione del capitolo {capitolo TTIP in materia di agricoltura}, allo scopo di facilitare gli] [USA: alla facilitazione degli] scambi di prodotti agricoli fra le parti;
- b) [UE: fornire alle parti un forum di discussione degli sviluppi dei programmi agricoli nazionali e degli scambi di prodotti agricoli fra le parti;]

- c) eliminare gli [USA: all'eliminazione degli] ostacoli [UE: negli] [USA: agli] scambi di prodotti agricoli fra le parti;
- d) [USA: allo scambio di informazioni sui programmi agricoli nazionali e sulle misure ambientali che interessano l'agricoltura];
- e) [UE: valutare l'impatto di questo accordo sul settore agricolo di ciascuna parte, nonché il funzionamento degli strumenti del presente accordo e raccomandare qualunque azione si renda necessaria al comitato {per il commercio};]
- f) [UE: procedere a consultazioni su questioni relative al capitolo {capitolo TTIP in materia di agricoltura} in collaborazione con altri comitati, gruppi di lavoro o altri organismi specializzati pertinenti nel quadro del presente accordo;]
- g) [UE: svolgere qualsiasi attività aggiuntiva eventualmente affidatagli dal comitato {per il commercio}; e]
- h) [UE: riferire e sottoporre all'esame del comitato {per il commercio} i risultati delle sue attività a norma del presente paragrafo.]
- i) [USA: alla discussione su questioni concernenti la concorrenza nel settore delle esportazioni agricole;]
- j) [USA: alla valutazione di tutte le questioni connesse al presente capitolo; e]
- k) [USA: alla discussione su questioni concernenti l'agricoltura emerse in seno all'OMC o ad altri consessi multilaterali a cui partecipano le parti.]
3. Il comitato [UE: per l'agricoltura] si riunisce almeno [UE: una volta all'anno] [USA: una volta ogni anno] a meno che le parti [UE: non decidano diversamente] [USA: non decidano altrimenti]. [UE: In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il comitato si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le riunioni del comitato per l'agricoltura sono presiedute dai rappresentanti della parte ospitante.]
4. [UE: Il comitato per l'agricoltura adotta decisioni per consenso.]
5. [USA: il comitato riferisce i risultati di ogni riunione al comitato misto.]

Articolo X. 8: [UE: questioni non tariffarie]

[UE: l'UE si riserva il diritto di presentare una proposta testuale su specifiche questioni non tariffarie.]

Articolo X. 9: [USA: definizioni]

[USA: ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:]
[USA: **accordo sull'agricoltura**: si intende l'accordo sull'agricoltura dell'OMC, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC;]

[USA: **prodotti agricoli**: si intendono i prodotti agricoli di cui all'articolo 2 e all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura; e]

[USA: **sovvenzioni alle esportazioni**: hanno lo stesso significato attribuito al termine nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura.]

[UE: Allegato X-A: commercio di vino e bevande spiritose²

Titolo I

Disposizioni iniziali

Articolo 1

Applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli Stati Uniti d'America e all'Unione europea, di seguito denominate "le parti".

Articolo 2

Obiettivi

Il presente capitolo è finalizzato ad agevolare il commercio del vino e delle bevande spiritose tra le parti, migliorare la cooperazione per lo sviluppo di tale commercio e accrescere la trasparenza delle norme che lo disciplinano.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a) "pratica enologica", un processo, un trattamento, una tecnica o un materiale utilizzato per la produzione di vino;
- b) "COLA", un certificato di approvazione dell'etichetta (Certificate of Label Approval) o un certificato di esenzione dall'approvazione dell'etichetta (Certificate of Exemption from Label Approval) rilasciato dal governo degli Stati Uniti in esito all'accettazione di una domanda di certificato di approvazione, o di esenzione da tale certificato, per un'etichetta o una bottiglia, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari federali statunitensi, comprendente l'insieme delle etichette che possono essere saldamente apposte su una bottiglia di vino o su una bottiglia di bevande spiritose;
- c) "originario", utilizzato insieme al nome di una delle parti per il vino importato nel territorio dell'altra parte, indica che il vino è stato prodotto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni di una delle parti a partire da uve interamente prodotte sul territorio della parte interessata; nonché

d) "accordo OMC", l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 4

Portata e campo di applicazione

1. Ai fini del presente accordo, il termine "vino" designa la bevanda ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve, eventualmente addizionata di una qualsiasi delle componenti delle uve fresche autorizzate nella parte produttrice, in conformità alle pratiche enologiche autorizzate dai meccanismi di regolamentazione della parte sul cui territorio è prodotto il vino, la quale:

a) ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore al 7 % e non superiore a 22 % in volume; nonché

b) non contiene coloranti artificiali, né aromatizzanti, né aggiunta di acqua oltre a quanto necessario per esigenze tecniche.

2. Ai fini del presente accordo, il termine "bevanda spiritosa" designa la bevanda alcolica:

a) avente un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol; nonché

b) prodotta:

i) o direttamente:

– mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente; e/o

– mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcol etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente capitolo; e/o

– mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell'allegato X e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all'alcol etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente capitolo;

ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:

– altre bevande spiritose; e/o

– alcol etilico di origine agricola o distillati di origine agricola; e/o

– altre bevande alcoliche o non alcoliche.

3. I provvedimenti adottati da una delle parti ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana esulano dal campo di applicazione del presente capitolo.

TITOLO II

Pratiche e specifiche enologiche

Articolo 5

Pratiche e specifiche enologiche esistenti

1. Ciascuna parte riconosce che le disposizioni legislative e regolamentari e le prescrizioni dell'altra parte in materia di vinificazione soddisfano gli obiettivi delle proprie disposizioni legislative e regolamentari e delle proprie prescrizioni nella misura in cui autorizzano pratiche enologiche che non alterano, in maniera incompatibile con le buone pratiche enologiche, il carattere che il vino acquisisce dalle uve da cui trae origine. Le buone pratiche enologiche comprendono le pratiche che rispondono alla ragionevole esigenza tecnologica o pratica di accrescere la serbevolezza o altre qualità o la stabilità del vino e che conseguono l'effetto desiderato dal vinificatore, in particolare senza indurre un'impressione erronea sul carattere e sulla composizione del prodotto.
2. Nell'ambito del presente accordo, il cui campo di applicazione è definito all'articolo 4, nessuna parte applica, sulla base di pratiche enologiche o di specifiche di prodotto, restrizioni all'importazione, alla commercializzazione o alla vendita di vino originario del territorio dell'altra parte ottenuto mediante pratiche enologiche autorizzate dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prescrizioni dell'altra parte, elencate nell'allegato X e pubblicate o ad essa comunicate dall'altra parte.

Articolo 6

Pratiche e specifiche enologiche nuove

1. La parte che intenda autorizzare a fini commerciali sul proprio territorio una nuova pratica enologica o modificare una pratica enologica esistente autorizzata dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prescrizioni elencate nell'allegato X, e che intenda proporre l'inserimento di tale pratica tra quelle autorizzate negli atti dell'allegato X, è tenuta a notificare la propria intenzione pubblicamente e a darne specifica comunicazione all'altra parte, prevedendo un arco di tempo ragionevole per la presentazione di osservazioni e per il loro esame.
2. In caso di autorizzazione di una nuova pratica enologica o di una modifica di una pratica esistente, ai sensi del paragrafo 1, la parte che la autorizza ne dà notifica per iscritto entro 60 giorni all'altra parte.
3. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, una delle parti può opporsi per iscritto alla pratica enologica che è stata autorizzata se ritiene che sia incompatibile con gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o con i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e può chiedere l'avvio di consultazioni in relazione a tale pratica a norma dell'articolo 12.
4. Le parti modificano l'allegato X come disposto all'articolo 12, nella misura necessaria per tenere conto di ogni pratica enologica nuova o modifica di una

pratica esistente nei cui confronti non siano state sollevate obiezioni a norma del paragrafo 3 o per la quale le parti abbiano raggiunto una soluzione convenuta reciprocamente in esito alle consultazioni di cui al paragrafo 3. Per quanto attiene alle pratiche enologiche nuove o alle modifiche di pratiche esistenti proposte dopo giorno/mese/anno, ma prima della data di applicazione dell'articolo 5, come disposto all'articolo X, ciascuna parte può precisare che la modifica dell'allegato X non acquista efficacia fino alla data di applicazione dell'articolo 5.

TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 7

Nomi di origine

1. Gli Stati Uniti dispongono che determinati nomi possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini e per le bevande spiritose soltanto per designare vini e bevande spiritose la cui origine è indicata da tali nomi e inseriscono tra tali nomi quelli elencati nell'allegato X, parte A (nomi di vini di qualità prodotti in regioni determinate e nomi di vini da tavola a indicazione geografica); e parte B (nomi degli Stati membri); e nell'allegato X (nomi di bevande spiritose).
2. L'Unione europea dispone che i nomi significativi sotto il profilo della viticoltura, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi. L'Unione europea dispone che i nomi di bevande spiritose, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per le bevande spiritose soltanto per designare bevande spiritose la cui origine è indicata da tali nomi.
3. Le autorità competenti di ciascuna parte adottano provvedimenti volti a garantire che i vini e le bevande spiritose non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non sono etichettati conformemente al presente articolo.
4. Oltre agli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati Uniti mantengono lo status dei nomi elencati nel titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 12.31, riportati nell'allegato X, parte C, come nomi non generici significativi sotto il profilo geografico, riconosciuti come denominazioni distintive di un vino specifico di un particolare luogo o di una particolare regione dell'Unione europea distinguibile da tutti gli altri vini, in conformità del titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 4.24, lettera c), punti 1) e 3), e sezione 12.31 e successive modifiche.

Articolo 8

Etichettatura del vino e delle bevande spiritose

1. Ciascuna parte dispone che le etichette del vino venduto sul suo territorio non contengano informazioni false o ingannevoli, in particolare in relazione al carattere, alla composizione e all'origine.
2. Ciascuna parte dispone che, fatto salvo il paragrafo 1, il vino possa essere etichettato con indicazioni facoltative o informazioni supplementari in conformità del protocollo sull'etichettatura del vino (in appresso "il protocollo").
3. Nessuna parte impone l'obbligo di indicare sull'etichetta i processi, i trattamenti o le tecniche usati nella vinificazione.

Articolo 9

Certificazione del vino e altre condizioni di commercializzazione

1. L'UE ammette l'importazione, la commercializzazione e la vendita nell'UE di vino originario degli Stati Uniti purché accompagnato da un documento di certificazione, il cui formato e contenuto sono specificati nell'allegato X.
2. L'UE ammette che le informazioni riportate nel documento di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per la firma del produttore, siano prestampate. L'UE ammette che il documento sia trasmesso per via elettronica alle autorità competenti dei propri Stati membri, purché queste abbiano predisposto la tecnologia necessaria.
3. Gli Stati Uniti provvedono a che le decisioni relative al rilascio o al rifiuto di un COLA siano conformi ai criteri pubblicati e soggette a riesame. Il formato e le informazioni necessarie per il modulo di richiesta del COLA figurano nell'allegato X.
4. Gli Stati Uniti ammettono che le informazioni riportate nel modulo di richiesta di cui al paragrafo 3, eccezion fatta per la firma del richiedente, siano prestampate e trasmesse per via elettronica.
5. Ciascuna parte può modificare secondo le proprie procedure interne il proprio modulo di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 3, e in tal caso ne informa tempestivamente l'altra parte. Le parti modificano l'allegato X se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.
6. Il presente accordo non impone l'obbligo di certificare che le pratiche e i procedimenti utilizzati per la produzione di vino nell'UE costituiscono adeguate pratiche di cantina ai sensi della sezione 2002 della US Public Law 108-429.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Comitato per il commercio di vini e bevande spiritose

1. Le parti convengono di istituire un comitato per il commercio di vini e bevande spiritose, in appresso denominato "il comitato", allo scopo di monitorare lo sviluppo del presente protocollo, intensificando la cooperazione, scambiando informazioni, in particolare in merito alle specifiche dei prodotti, e migliorando il dialogo.
2. Attraverso il comitato, le parti si tengono in contatto su tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente protocollo. In particolare, ciascuna parte garantisce di notificare tempestivamente all'altra le modifiche alle leggi e ai regolamenti sulle questioni contemplate dal presente protocollo che hanno un impatto sui prodotti scambiati tra di loro.
3. Il comitato vigila sul corretto funzionamento del presente protocollo e può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
4. Il comitato può modificare gli allegati del presente capitolo. Le parti possono, in particolare, modificare l'allegato X e adottare norme specifiche, alla luce della loro cooperazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose, compresi i requisiti di etichettatura e affini, nonché le definizioni dei prodotti e la certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose.
5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Cooperazione e risoluzione delle controversie

1. Le parti affrontano le questioni concernenti il commercio dei vini e delle bevande spiritose e, in particolare:
 - la definizione dei prodotti, la certificazione e l'etichettatura dei vini;
 - l'uso di varietà di uve nella vinificazione e relativa etichettatura;
 - l'uso di termini tradizionali sulle etichette dei vini;
 - la definizione dei prodotti, la certificazione e l'etichettatura delle bevande spiritose.
2. Le disposizioni di cui alla parte X (va inserito il titolo TTIP specifico del capitolo sulla risoluzione delle controversie) dell'accordo si applicano, mutatis mutandis, a tutte le questioni connesse al presente capitolo.

Articolo 12

Gestione dell'accordo e cooperazione

{Il presente articolo può essere adattato per tenere conto delle disposizioni dell'articolo 10.}

1. Le parti si tengono in contatto su tutte le questioni relative al commercio bilaterale del vino e delle bevande spiritose e all'attuazione e al funzionamento del presente accordo. In particolare ciascuna parte, se riceve una richiesta in tal

senso, assiste l'altra parte mettendo a disposizione dei suoi produttori informazioni relative ai limiti specifici in vigore sul proprio territorio per i contaminanti e i residui.

2. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra le proposte di modifica delle proprie norme di etichettatura e, tranne che per le modifiche di minore entità senza ripercussioni sull'etichettatura dei vini e delle bevande spiritose dell'altra parte, lascia a quest'ultima un periodo di tempo ragionevole per presentare osservazioni.

3. Ciascuna parte può notificare all'altra per iscritto:

a) una richiesta di riunione o di consultazioni tra i rappresentanti delle parti per discutere di qualsiasi questione relativa all'attuazione dell'accordo, comprese consultazioni riguardo alle nuove pratiche enologiche di cui all'articolo 6;

b) una proposta di modifica degli allegati o del protocollo, comprese le sue appendici;

c) le disposizioni legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo;

d) informazioni o suggerimenti per il funzionamento ottimale dell'accordo; nonché

e) raccomandazioni e proposte su temi di reciproco interesse.

4. La parte che abbia ricevuto una notifica a norma del paragrafo 3, lettere a), b), d) o e), risponde entro un periodo di tempo ragionevole, comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento della medesima. Tuttavia, se viene presentata una richiesta di consultazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), le parti si riuniscono entro 30 giorni salvo diverso accordo.

5. Le modifiche di un allegato del presente capitolo o del protocollo, comprese le sue appendici, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della risposta scritta alla notifica presentata da una delle parti, a norma del paragrafo 3, lettera b), del testo modificato dell'allegato o del protocollo, comprese le sue appendici, che conferma l'accordo dell'altra parte sul testo modificato, oppure entrano in vigore a una data specificata dalle parti.

6. Ciascuna parte trasmette gli avvisi, le richieste, le risposte, le proposte, le raccomandazioni e ogni altra comunicazione previsti dal presente capitolo al punto di contatto dell'altra parte, indicato nell'allegato X. Ciascuna parte notifica tempestivamente i cambiamenti del proprio punto di contatto.

7. a) Ciascuna parte e gli interessati della parte medesima possono:

i) presentare richieste di informazioni su questioni inerenti ai titoli I, II e III del capitolo, compreso il protocollo; nonché

ii) presentare informazioni relative ad azioni che potrebbero essere incompatibili con gli obblighi imposti in tali titoli al punto di contatto dell'altra parte indicato nell'allegato X.

- b) Attraverso il proprio punto di contatto, ciascuna parte:
- i) garantisce l'esame tempestivo della questione e la risposta tempestiva alle richieste e alle informazioni presentate; nonché
 - ii) agevola le successive comunicazioni tra l'altra parte, o gli interessati di tale parte, e le autorità incaricate dell'applicazione dell'accordo o altre autorità competenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Norme applicabili

Salvo diversa disposizione del presente protocollo o accordo, i prodotti contemplati dal presente protocollo sono importati e commercializzati tra le parti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.

Articolo 14

Relazione con altri accordi

1. Gli accordi del 1994 in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul mutuo riconoscimento di talune bevande distillate/spiritose cessano di essere applicabili.
2. Gli accordi del 2006 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino cessano di essere applicabili.
3. Le disposizioni del presente accordo:
 - a) lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo OMC;
 - b) non obbligano le parti ad adottare provvedimenti riguardo ai diritti di proprietà intellettuale che non sarebbero stati altrimenti adottati in base alle disposizioni legislative, regolamentari e procedurali delle parti in materia di proprietà intellettuale, in conformità della lettera a).
4. Le disposizioni del presente accordo non vietano a una parte di adottare, se del caso, provvedimenti atti a permettere l'uso di nomi di origine omonimi purché i consumatori non rischino di essere indotti in errore, né di consentire a una persona di utilizzare, nell'ambito dell'attività commerciale, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari in una maniera che non induce in errore i consumatori.
4. Il presente accordo non pregiudica la libertà di parola negli Stati Uniti, sancita dal primo emendamento della Costituzione statunitense, né nell'Unione europea.

5. L'articolo 7 non può essere interpretato, di per sé, come una definizione della proprietà intellettuale o come fonte di un obbligo per le parti di conferire o riconoscere diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, i nomi elencati nell'allegato X non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa statunitense e i nomi elencati nell'allegato X non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente capitolo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo X dell'accordo, il presente capitolo sia applicato in via provvisoria, i riferimenti nel capitolo alla data di entrata in vigore si intendono riferiti alla data di applicazione a titolo provvisorio del presente accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea.

Allegati

Allegato X: (Elenco delle pratiche enologiche)

Allegato X: (Elenco dei prodotti da autorizzare per l'edulcorazione delle bevande spiritose)

Allegato X: (Documento di certificazione)

Allegato X: Parte A , Parte B, Parte C (elenco dei nomi di vini dell'UE)

Allegato X: Elenco delle bevande spiritose dell'UE e degli USA

Protocollo sull'etichettatura del vino

[USA: ALLEGATO X-B: BEVANDE DISTILLATE]

1. [USA: il presente allegato si applica alla preparazione, all'adozione e all'applicazione di provvedimenti degli enti governativi centrali in materia di bevande distillate.]
2. [USA: nessuna parte esige che uno degli elementi riportati di seguito figuri sul contenitore, sull'etichetta o sulla confezione di una bevanda distillata:
 - a) data di confezionamento;
 - b) data di imbottigliamento;
 - c) data di produzione o di fabbricazione;
 - d) data di scadenza;
 - e) termine minimo di conservazione; oppure
 - f) data di consumo consigliata,]

[USA: salvo che una parte richieda di visualizzare il termine minimo di conservazione sui prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili,

potrebbero avere un termine minimo di conservazione più breve di quanto generalmente accettato dal consumatore.]

3. **[USA:** nessuna parte esige che sui contenitori, sulle etichette o sulla confezione delle bevande distillate figurino la traduzione dei marchi o dei nomi commerciali.]

4. **[USA:** ciascuna parte consente che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni, figurino su un'etichetta aggiuntiva apposta sul contenitore della bevanda distillata. Ciascuna parte consente che tali etichette aggiuntive siano apposte sul contenitore della bevanda distillata importata dopo l'importazione ma prima che il prodotto venga messo in vendita nel territorio della parte. Una parte può chiedere che l'etichetta aggiuntiva sia apposta prima dello sdoganamento.]

5. **[USA:** ciascuna parte consente che i contenitori o le etichette delle bevande distillate includano codici di identificazione dei lotti, a condizione che non siano fuorvianti per i consumatori. A tal fine, ciascuna parte autorizza i fornitori a stabilire:

a) dove collocare i codici di identificazione dei lotti sul contenitore o sulle etichette, purché essi non siano posizionati in modo da nascondere le informazioni obbligatorie; nonché

b) la dimensione specifica del carattere, il tipo e la formattazione dei codici.]

6. **[USA:** nessuna parte applica generalmente un provvedimento nei confronti di bevande distillate immesse in commercio sul territorio della parte prima della data di entrata in vigore del provvedimento.]

7. **[USA:** qualora una parte richieda un campione, il risultato di un test o la certificazione dell'origine, dell'età o dell'autenticità delle bevande distillate prodotte nel territorio di un'altra parte prima che il prodotto possa essere immesso sul suo mercato, la parte:

a) chiede generalmente al fornitore di procurarsi il campione, il risultato del test o la certificazione soltanto per la spedizione iniziale di una particolare marca, produttore e lotto; nonché

b) non esige che il quantitativo del campione sia superiore rispetto a quanto necessario per ultimare la pertinente procedura di valutazione della conformità.]

[USA: nessuna disposizione del presente paragrafo preclude a una parte di procedere alla verifica di uno specifico risultato di un test o di una specifica certificazione, né di esigere un campione, un test o una certificazione non di routine qualora essa nutra ragionevoli dubbi circa la conformità di una marca, un produttore e un lotto determinati.]

8. [USA: qualora una parte richieda certificazioni di analisi per le bevande distillate importate, essa accetta a tal fine un certificato rilasciato dall'altra parte o da un soggetto autorizzato dall'altra parte a fornire simili certificazioni.]

9. [USA: ai fini del presente allegato, si intende per:]

[USA: **bevanda distillata**: una bevanda alcolica distillata ad uso commestibile, e tutte le relative diluizioni o miscele, destinata al consumo;]

[USA: **informazioni obbligatorie**: le informazioni che una parte esige che figurino sul contenitore, sull'etichetta o sulla confezione della bevanda distillata; e]

[USA: **fornitore**: il produttore, l'importatore, l'esportatore, l'imbottigliatore o il grossista.]

1 Il "punto di partenza del credito" non è successivo alla data media ponderata o alla data effettiva di arrivo dei prodotti nel paese destinatario per un contratto in base al quale le spedizioni vengono effettuate in un periodo di sei mesi consecutivi.

2 [UE: 2 Disposizioni concernenti le bevande spiritose che devono essere adattate e/o ulteriormente sviluppate.]



MOVIMENTO05STELLE.IT



CAPO []
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
PROPOSTE CONSOLIDATE

CAPO X
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

[Nota: coerentemente con le raccomandazioni indicate nella relazione del gruppo di lavoro UE-Stati Uniti ad alto livello su occupazione e crescita, le parti intendono creare un capitolo "SPS-plus" fondato sui principi chiave dell'accordo SPS dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), anche per quanto riguarda gli aspetti scientifici, mantenendo al contempo la capacità delle parti di raggiungere il livello di protezione adeguato per la vita e la salute di esseri umani, animali o vegetali.]

[UE: Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono:

1. Agevolare il più possibile il commercio fra le parti, mantenendo al contempo il diritto di ciascuna di esse a proteggere la vita e la salute di persone, animali o vegetali nel rispettivo territorio e in modo conforme ai rispettivi sistemi normativi nonché ai processi di valutazione del rischio, di gestione del rischio e di sviluppo delle politiche;

2. Garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) delle parti non creino inutili ostacoli al commercio;
3. Attuare ulteriormente l'accordo dell'OMC *sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie* (accordo SPS dell'OMC);
4. Basarsi sull'accordo veterinario, completamente integrato nel presente capo, e ampliarne l'ambito di applicazione;
5. Migliorare la comunicazione e la cooperazione riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie fra le parti;
6. Migliorare la coerenza, la prevedibilità e la trasparenza delle misure SPS di ciascuna parte;
7. Fornire un quadro per il dialogo e la cooperazione al fine di favorire la protezione e il benessere degli animali e giungere a una nozione comune relativa alle norme in materia di benessere degli animali.]

Articolo X.1: Portata [e campo di applicazione]

Il presente capo [**Stati Uniti:** , salvo diversamente specificato,] si applica a tutte le misure SPS che possono interessare, in modo diretto o indiretto, il commercio fra le parti.

[**UE:** Il presente capo si applica altresì alla collaborazione in materia di benessere degli animali.]

Articolo X.2 [UE: Diritti e obblighi /] Conferma dell'accordo SPS****

Le parti confermano i loro diritti e obblighi [**Stati Uniti:** reciproci] derivanti dall'accordo SPS [dell'OMC].

[**UE:** Il presente capo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle parti ai sensi dell'accordo concluso dall'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati.

Le parti ricorrono alle risorse necessarie per attuare in modo efficace il presente capo.]

Articolo X.3: Autorità competenti [Stati Uniti:** e punti di contatto]**

[UE: Ai fini del presente capo, le autorità competenti di ciascuna parte sono quelle elencate {all'allegato 2}. Ciascuna parte informa l'altra in merito a qualsiasi modifica alle autorità competenti sopraccitate.]

[Stati Uniti: A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte fornisce all'altra per iscritto le seguenti informazioni:

a) per quanto riguarda le autorità competenti di ciascuna parte incaricate di sviluppare, attuare e applicare le misure SPS che possono interessare il commercio fra le parti;

i) una descrizione di ciascuna autorità, compresi gli incarichi specifici di ciascuna, nonché

ii) un punto di contatto in seno a ciascuna autorità; nonché

b) il nome e le informazioni di contatto di un rappresentante della parte legittimato a ricevere corrispondenza o richieste dell'altra parte riguardo a questioni connesse al presente capo.

Ciascuna parte trasmette quanto prima all'altra parte qualsiasi modifica sostanziale alle informazioni sopraccitate.]

Articolo X.4: Equivalenza

[UE: 1. La parte importatrice considera le misure sanitarie e fitosanitarie della parte esportatrice equivalenti alle proprie, se la parte esportatrice dimostra in modo obiettivo alla parte importatrice che le sue misure sono conformi al livello adeguato di protezione stabilito dalla parte importatrice.]

[UE: 2. L'equivalenza può essere riconosciuta in riferimento a una singola misura e/o a gruppi di misure e/o a sistemi applicabili a un settore o a parte di un settore. Per la determinazione, il riconoscimento e la conferma dell'equivalenza, le parti seguono i principi definiti negli orientamenti disponibili degli organismi internazionali di normazione¹³ riconosciuti dall'accordo SPS dell'OMC, nonché nelle disposizioni dell'{allegato IV}, se del caso.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte riconosce che il commercio fra di esse può essere favorito se viene determinato che le misure SPS dell'altra

¹³ **[UE:** Gli orientamenti concordati a livello internazionale comprendono, in via non esaustiva, gli orientamenti del Codex alimentarius sulla sentenza di equivalenza delle misure sanitarie associate ai sistemi di certificazione e ispezione alimentare CAC/GL 53-2003; Norma internazionale per le misure fitosanitarie ("ISPM") 24 sugli orientamenti per la determinazione e il riconoscimento dell'equivalenza delle misure fitosanitarie.]

parte raggiungono un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria equivalente a quello raggiunto dalle proprie misure SPS.

- Ciascuna parte permette di effettuare le determinazioni di equivalenza sopraccitate in merito a una singola misura, per quanto riguarda un prodotto, una categoria di prodotti o l'intero sistema.

2. Nel determinare se una misura SPS di una parte soddisfi il livello adeguato di protezione della parte che effettua la valutazione, ciascuna parte tiene in considerazione, se del caso, i seguenti elementi:

- a) le decisioni del comitato SPS dell'OMC;
- b) l'operato delle organizzazioni internazionali pertinenti; nonché
- c) la conoscenza acquisita attraverso l'esperienza con le pertinenti autorità competenti dell'altra parte.

3. Ciascuna parte segue la procedura definita nell'allegato X, sezione A, in merito alle determinazioni di equivalenza.]

[UE: 3. La parte importatrice è l'unico soggetto abilitato a determinare, in conformità del proprio ordinamento amministrativo e legislativo, se la misura sanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria da essa richiesto.

4. Qualora la parte importatrice abbia concluso una determinazione di equivalenza positiva, la parte importatrice adotta le misure normative e/o amministrative necessarie ad attuarla senza indebito ritardo e solitamente entro sei mesi.

5. Se necessario e obiettivamente giustificato, le parti possono identificare condizioni particolari che, unitamente alle misure della parte esportatrice, permetteranno di raggiungere il livello adeguato di protezione della parte importatrice.

6. {L'allegato V} definisce:

- a) le aree per le quali la parte importatrice riconosce, come equivalenti alle proprie, le misure della parte esportatrice, e
- b) le aree per le quali la parte importatrice riconosce che il rispetto delle specifiche condizioni speciali, oltre alle misure della parte esportatrice, permette di raggiungere il livello adeguato di protezione della parte importatrice.

7. Le parti possono concordare certificati sanitari o fitosanitari semplificati per i prodotti a cui è stata riconosciuta l'equivalenza.]

[Stati Uniti: Articolo X.5: Prove scientifiche e rischio¹⁴

1. Nell'effettuare una valutazione del rischio adeguata alle circostanze, ciascuna parte garantisce di prendere in considerazione:

- a) le pertinenti prove scientifiche disponibili, compresi i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi; nonché
- b) gli orientamenti pertinenti del comitato SPS dell'OMC e le norme internazionali, gli orientamenti e le raccomandazioni relativi al rischio in questione.

2. Prima di adottare un regolamento SPS, ciascuna parte valuta (alla luce dei risultati di qualsiasi valutazione di rischio effettuata o a cui viene fatto riferimento nello sviluppo del regolamento SPS) qualsiasi alternativa per raggiungere il livello adeguato di protezione considerato dalla parte o identificata tramite osservazioni pubbliche comunicate tempestivamente, compresa, qualora sollevata, l'alternativa di non adottare alcun regolamento. Ciascuna parte conduce la valutazione sopraccitata al fine di garantire la conformità con l'obbligo della parte sancito dall'accordo SPS all'articolo 5, paragrafo 6.

3. Ciascuna parte garantisce che qualsiasi valutazione del rischio che effettua in merito allo sviluppo o alla revisione di un regolamento SPS sia, in circostanze normali¹⁵, resa disponibile in Internet per consentire al pubblico di esaminarla ed esprimere osservazioni. Ciascuna parte garantisce che tutte le rispettive autorità competenti incaricate di effettuare una valutazione del rischio tengano in considerazione qualsiasi osservazione pertinente ricevuta dalla parte durante il periodo in cui alle parti interessate è permesso fornire osservazioni pubbliche, e, se del caso, la revisione della valutazione del rischio. Inoltre, le parti garantiscono che, su richiesta, qualsiasi loro autorità competente legittimata ad effettuare la valutazione del rischio o che potrebbe impiegare la medesima valutazione nell'ambito dello sviluppo o della revisione di un regolamento SPS discuta tempestivamente con l'altra parte in merito a qualsiasi questione sollevata dall'altra parte nelle sue osservazioni relative alla valutazione del rischio, comprese le possibili alternative per raggiungere il livello adeguato di protezione della parte.

4. Nel momento in cui una parte renda disponibile una valutazione del rischio alle osservazioni del pubblico, deve comprendere i seguenti punti:

¹⁴ [Stati Uniti: Il presente articolo non si applica ad alcuna misura SPS conforme a norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali.]

¹⁵ [Stati Uniti: {Nota: devono essere discusse le specifiche circostanze eccezionali}]

- a) in che modo la valutazione sia adeguata alle circostanze del rischio specifico in questione e in che modo tenga in considerazione le prove scientifiche pertinenti, compresi dati e informazioni quantitativi o qualitativi;
- b) in che modo la valutazione tenga, eventualmente, in considerazione le norme internazionali pertinenti, gli orientamenti e le raccomandazioni riguardanti i rischi in questione; nonché
- c) in che modo la valutazione tenga in considerazione tutte le tecniche di valutazione del rischio sviluppate dalle organizzazioni internazionali pertinenti.

Nota: devono essere considerate le disposizioni supplementari finalizzate a migliorare l'utilizzo di prove scientifiche nel processo decisionale SPS.

5. Nell'emettere o nel presentare qualsiasi decisione amministrativa definitiva per un regolamento SPS, la parte rende accessibile al pubblico, su Internet, chiarimenti riguardanti:

- a) il rapporto fra il regolamento e la prova scientifica e l'informazione tecnica, compresa qualsiasi valutazione del rischio e qualsiasi altra analisi o informazione che l'autorità di regolamentazione abbia preso in considerazione nel preparare il regolamento, nonché in che modo le condizioni specifiche delineate nel regolamento fanno fronte ai rischi che il regolamento si propone di trattare;
- b) qualsiasi alternativa ritenuta, dalle osservazioni del pubblico o da una parte, significativamente meno restrittiva per il commercio; nonché
 - i) l'eventuale mancanza di alternative, fra quelle sopraccitate, significativamente meno restrittive per il commercio;
 - ii) l'eventualità che le alternative sopraccitate abbiano soddisfatto il livello adeguato di protezione della parte o che siano state tecnicamente o economicamente praticabili; nonché
 - iii) le motivazioni che l'hanno condotta alla scelta della misura indicata nella decisione amministrativa definitiva.

6. Qualora un'autorità di regolamentazione di una parte presenti una proposta in merito a una misura SPS da presentare, per approvazione, a un comitato composto da rappresentanti nazionali e:

- a) il comitato respinga o modifichi la proposta; oppure
- b) l'autorità di regolamentazione di una parte modifichi la proposta in seguito ai riscontri, compreso qualunque rifiuto, del comitato, qualsiasi

membro del comitato o dell'autorità di regolamentazione della parte, a seconda dei casi, rende pubblicamente disponibile una spiegazione di quanto è alla base del rifiuto o della modifica della proposta, indicando anche in quale misura tale decisione è sostenuta da prove scientifiche pertinenti e da informazioni e analisi tecniche, compresa qualsiasi valutazione del rischio.

7. Ciascuna parte che adotti temporaneamente una misura SPS, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, che influenza il commercio fra le parti spiega, su richiesta:

- a) per quanto possibile, tutte le alternative, significativamente meno restrittive al commercio, prese in considerazione e perché tali alternative non raggiungono il livello adeguato di protezione della parte o non sono tecnicamente o economicamente praticabili;
- b) il suo punto di vista sulle osservazioni e informazioni presentate dall'altra parte;
- c) le informazioni supplementari ritenute opportune. **[Stati Uniti:** Il presente articolo non si applica ad alcuna misura SPS conforme alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni internazionali necessari per una valutazione del rischio più obiettiva e per progetti finalizzati a ottenere le informazioni sopraccitate; nonché
- d) in quali circostanze, e se possibile quando, prenderà nuovamente in esame la possibilità di mantenere o modificare la misura.]

Articolo X.6: Adeguamento alle condizioni regionali [Stati Uniti: in materia di organismi nocivi e malattie]

[UE: Animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale]

[UE: 1. Le parti riconoscono il principio di suddivisione in zone e concordano di applicarlo ai loro scambi.]

[UE: 6. Le parti riconoscono, inoltre, il concetto di compartimentazione e convengono di cooperare sulla medesima questione.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte riconosce che l'adeguamento delle misure SPS alle condizioni regionali relative a organismi nocivi e malattie può agevolare il commercio. Ciascuna parte provvede affinché tale adeguamento possa essere effettuato sulla base di un'area o zona, luogo di produzione o sottopopolazione. {non limitato ai prodotti animali})

[UE: 2. La parte importatrice riconosce la qualifica sanitaria delle regioni, definita dalla parte esportatrice, in relazione alle malattie degli animali e alle malattie connesse all'acquacoltura indicate nell'allegato II}.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo X.18 del presente capo {Misure di emergenza}, la parte importatrice riconosce le decisioni in materia di suddivisione in zone adottate dalla parte esportatrice secondo i criteri enunciati nell'allegato III qualora una regione sia colpita da una o più delle malattie elencate nell'allegato II}.

[Stati Uniti: 2. Le autorità competenti di ciascuna parte collaborano per definire le misure di gestione del rischio da applicare agli scambi fra le parti nel caso in cui le parti abbiano effettuato modifiche, in materia di qualifica sanitaria o concernente gli organismi nocivi, nella delimitazione del loro territorio. {non limitato ai prodotti animali}

3. Ciascuna parte riconosce, solitamente, le delimitazioni dell'altra parte situate nel territorio di quest'ultima. {non limitato ai prodotti animali}}

[UE: 4. La parte esportatrice fornisce, su richiesta della parte importatrice, tutte le spiegazioni e i dati atti a giustificare le determinazioni e le decisioni di cui al presente articolo, e può richiedere consultazioni tecniche ai sensi dell'articolo 15 {Consultazione tecnica}. La parte importatrice valuta le informazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. Qualsiasi verifica richiesta dalla parte importatrice è trattata a norma dell'articolo [] {Controllo e verifica} ed entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di verifica. Le parti si impegnano a evitare inutili interruzioni agli scambi.

5. Qualora una parte ritenga che una particolare regione abbia una qualifica speciale per quanto riguarda una malattia specifica diversa da quelle elencate all'allegato II} e che soddisfi i criteri definiti al capo 1, paragrafo 2, del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la stessa parte può richiedere il riconoscimento della qualifica citata. La parte importatrice può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di animali vivi e di prodotti animali. Le garanzie inerenti a malattie specifiche sono indicate nell'allegato IV}.

[Stati Uniti: 4. Ciascuna parte, nel determinare la qualifica sanitaria o concernente gli organismi nocivi riguardante una specifica delimitazione situata nell'altra parte, prende in considerazione, se del caso, i seguenti elementi:

- a) le decisioni del comitato SPS dell'OMC;
- b) l'operato delle organizzazioni internazionali pertinenti; nonché

c) le conoscenze acquisite attraverso l'esperienza con le autorità sanitarie o fitosanitarie competenti della parte esportatrice.

5. Ciascuna parte segue le procedure definite nell'allegato X, sezione B, per quanto riguarda una richiesta proveniente dall'altra parte, per determinare che una delimitazione specifica è indenne da una malattia o un organismo nocivo specifici.]

[UE: Vegetali e prodotti di origine vegetale

7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo X.18, [Misure di emergenza] ciascuna parte riconosce la qualifica fitosanitaria della parte esportatrice, determinata dalla parte esportatrice ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) Le parti riconoscono i concetti di "aree indenni da organismi nocivi", "luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi", nonché di aree a bassa diffusione di organismi nocivi ai sensi delle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) della CIPV/FAO, e di "zone protette" ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che concordano di applicare ai loro scambi.

b) Nella definizione o mantenimento di misure fitosanitarie, la parte importatrice prende in considerazione zone indenni da organismi nocivi, luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi, aree a bassa diffusione di organismi nocivi, nonché zone protette definite dalla parte esportatrice.

c) La parte esportatrice indica all'altra le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi e i siti di produzione indenni da organismi nocivi, le zone protette o le aree a bassa diffusione di organismi nocivi e, su richiesta, fornisce una spiegazione completa e i dati di sostegno conformemente alle norme ISPM pertinenti o in altro modo ritenuto opportuno. Salvo il caso in cui la parte importatrice sollevi obiezioni e richieda consultazioni entro 90 giorni, la decisione in materia di regionalizzazione così comunicata è compresa e accettata.

d) Le consultazioni di cui alla lettera c) sono attuate conformemente all'articolo 15 {Consultazione tecnica}. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari richieste entro 90 giorni dopo il ricevimento. Qualsiasi verifica richiesta dalla parte importatrice è trattata a norma {dell'articolo [] Controllo e verifica} ed entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta di verifica, tenendo in considerazione il ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.]

[Stati Uniti: **Nota:** L'allegato X, sezione B, sarà presentato in una data successiva.]

Articolo X.7: Trasparenza [Stati Uniti: dei regolamenti sanitari e fitosanitari]

[UE: Notifica:

1. Senza indebito ritardo, ciascuna parte notifica all'altra:

- a) modifiche significative nella qualifica sanitaria o concernente gli organismi nocivi, come la presenza e l'evoluzione di malattie di cui all'allegato II, Procedura di riconoscimento delle condizioni regionali};
- b) modifiche alle loro rispettive misure sanitarie o fitosanitarie;
- c) risultati di rilevanza epidemiologica riguardanti le malattie degli animali non indicate nell'allegato II, o che rappresentano nuove malattie;
- d) rilevanti questioni di sicurezza alimentare relative ai prodotti commerciati fra le parti; nonché
(qualsiasi cambiamento significativo nella struttura e nell'organizzazione delle loro autorità competenti.

Scambio di informazioni:

2. Le parti si impegnano a scambiarsi le informazioni concernenti altre questioni pertinenti compresi:

- a) su richiesta, i risultati dei controlli ufficiali di una parte e di una relazione riguardante i risultati dei controlli effettuati;
- b) i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 13 {Controlli all'importazione e tariffe} in caso di partite di prodotti rifiutate o non conformi;
- c) su richiesta, le analisi di rischio e i pareri scientifici rilevanti ai fini del presente capo e resi disponibili sotto la responsabilità di una parte.

3. Salvo diversa decisione del Comitato di cui all'articolo 18 {Comitato congiunto di gestione}, qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2 siano state rese disponibili tramite notifica all'OMC o ad altro organismo di normazione internazionale conformemente alle norme pertinenti, le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, in quanto applicabili alle informazioni citate, sono soddisfatte.]

[Stati Uniti: 1. Durante il periodo descritto al paragrafo 2, qualora un'autorità di regolamentazione di una parte stia sviluppando un regolamento SPS, in circostanze normali¹⁶, deve rendere disponibile al pubblico su Internet:

- a) il testo del regolamento che sta sviluppando;
- b) qualsiasi valutazione del rischio, nonché le prove scientifiche e le informazioni tecniche, e qualsiasi altra analisi e informazione a cui fa riferimento l'autorità di regolamentazione, a sostegno del regolamento e una spiegazione sul modo in cui tali prove, informazioni e analisi sono di sostegno al regolamento;

¹⁶ [Stati Uniti: Nota: da discutere le circostanze eccezionali]

c) una spiegazione del modo con cui il regolamento, compresi suoi obiettivi, raggiunge gli obiettivi, la logica alla base delle caratteristiche fondamentali del regolamento, e qualsiasi alternativa principale considerata; nonché

d) il nome e le informazioni di contatto di un funzionario che possa essere contattato per domande relative al regolamento.

2. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1:

a) dopo che l'autorità competente della parte abbia sviluppato un testo per il regolamento contenente dettagli sufficienti che permettano alle persone di valutare come il regolamento, se adottato, influenzerebbe i loro interessi; nonché

b) prima che l'autorità competente della parte che sta sviluppando la misura termini o presenti qualsiasi decisione amministrativa definitiva relativa al regolamento affinché tale autorità prenda in considerazione osservazioni ricevute tempestivamente e, se del caso, riveda il regolamento.

3. Qualora un'autorità di regolamentazione di una parte stia sviluppando un regolamento SPS e renda disponibili al pubblico le informazioni indicate al paragrafo 1, la parte garantisce che qualsiasi persona, indipendentemente dal domicilio, abbia la possibilità, con termini non meno favorevoli di qualsiasi persona della parte, di presentare all'autorità di regolamentazione osservazioni sul regolamento, comprese le osservazioni presentate per iscritto e con altri mezzi ai sensi delle informazioni indicate nel paragrafo 1. La parte rende quanto prima disponibile al pubblico qualsiasi osservazione ricevuta sul regolamento, fatto salvo quanto necessario a tutelare informazioni riservate o custodire informazioni a carattere personale o contenuti inadeguati, nel qual caso la parte garantisce di rendere disponibile al pubblico una versione che non riporti tali informazioni o che riporti una sintesi dell'osservazione priva di tali informazioni.

4. Nel determinare il periodo di tempo durante il quale le persone interessate possono presentare osservazioni sul regolamento, ciascuna parte prende in considerazione le decisioni pertinenti del comitato SPS dell'OMC.

5. Qualora un'autorità di regolamentazione di una parte emetta una decisione amministrativa definitiva per un regolamento SPS, ciascuna parte rende altresì disponibile al pubblico:

a) il testo del regolamento;

b) una spiegazione del regolamento, compresi i suoi obiettivi e il modo con cui il regolamento raggiunge i medesimi obiettivi, e la logica alla base delle caratteristiche fondamentali del regolamento (qualora sia

diversa dalla spiegazione fornita conformemente al paragrafo 1, lettera c));

c) le opinioni dell'autorità di regolamentazione sulle questioni essenziali sollevate nelle osservazioni; nonché

d) una spiegazione della natura e del motivo di tutte le revisioni pertinenti al regolamento dal momento in cui la parte lo ha reso disponibile per le osservazioni del pubblico.

6. Ciascuna parte pubblica, in formato cartaceo o elettronico, tutti i regolamenti SPS definitivi in un'unica gazzetta ufficiale o sito Internet. Ciascuna parte pubblica, su questa unica gazzetta ufficiale o sito Internet, il testo di qualsiasi regolamento SPS che stia sviluppando e che rende disponibile al pubblico conformemente ai paragrafi 1 e 2.]

[UE: Articolo X.8: Eliminazione delle misure di controllo superflue

1. Le parti riconoscono reciprocamente le rispettive autorità competenti incaricate di garantire che stabilimenti, strutture e prodotti ammissibili all'esportazione soddisfino le condizioni sanitarie o fitosanitarie applicabili della parte importatrice.

2. La parte importatrice accetta strutture o stabilimenti che sono stati autorizzati ed elencati dalla parte esportatrice senza nuova ispezione, certificazione da parte di terzi o qualsiasi altra garanzia supplementare.]

Articolo X.9 [UE: Controlli e verifiche] [Stati Uniti: Controlli e ispezioni]

[UE: 1. Al fine di mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, ciascuna parte ha il diritto di effettuare un controllo, una verifica, o entrambe, in modo completo o parziale di tutto il sistema di controllo dell'altra parte. I controlli seguono un approccio fondato sui sistemi che fa riferimento alla valutazione di un campione di procedure, documenti o atti del sistema e, se richiesto, di una serie di siti.

2. La natura e la frequenza dei controlli e delle verifiche sono determinate dalla parte importatrice tenendo in considerazione i rischi intrinseci del prodotto, il riepilogo dei passati controlli all'importazione e altre informazioni disponibili, come controlli e ispezioni effettuate dall'autorità competente della parte esportatrice.

3. Ai fini del paragrafo 1, la parte importatrice si impegna a fare riferimento ai controlli e alle verifiche effettuate dall'autorità competente della parte esportatrice.

4. I controlli e le verifiche sono effettuati conformemente all'allegato VII} e in conformità degli orientamenti internazionali concordati¹⁷.

5. Le procedure di verifica possono comprendere, ma non in via esaustiva:

a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo attuato dalla parte esportatrice, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica, e

b) controlli e ispezioni in loco su una serie di siti selezionati nell'ambito di applicazione del controllo.

6. Per l'Unione, le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Commissione europea. Gli enti statunitensi menzionati all'allegato I} agevolano l'espletamento di dette verifiche da parte della Commissione.

7. Per gli Stati Uniti, le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dagli organismi statunitensi di cui all'allegato I. L'Unione europea agevola l'espletamento di dette verifiche da parte di tali enti.

8. È necessario che qualsiasi misura adottata come conseguenza dei controlli e delle verifiche sia proporzionata ai rischi identificati. Se richiesto, le consultazioni tecniche relative alla situazione saranno svolte conformemente all'articolo X.17 {Consultazione tecnica}. Le parti valutano qualsiasi informazione fornita tramite le citate consultazioni.

9. Entrambe le parti possono pubblicare i risultati e le conclusioni delle procedure di verifica.

10. Ciascuna parte sostiene i rispettivi costi associati al controllo o alla verifica.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte effettua i controlli riguardo alle autorità competenti dell'altra parte conformemente all'allegato X, sezione C.

2. Ciascuna parte riconosce che, al fine di verificare la conformità con le misure SPS applicabili e con tutti i requisiti applicabili concordati dalle parti, una parte può ispezionare locali, laboratori e altre strutture rilevanti nel territorio dell'altra parte.]

Articolo X.10: [UE: Certificati di esportazione] [Stati Uniti: Certificazione]

[UE: 1. Qualora una parte richieda un certificato di esportazione per l'importazione di un prodotto, il medesimo certificato deve basarsi sui principi definiti dalle norme internazionali del Codex Alimentarius, del CIPV e dell'OIE.

¹⁷ [UE: Gli orientamenti internazionali concordati comprendono, ma non in via esaustiva, il documento degli orientamenti Codex per la progettazione, il funzionamento, la valutazione e il riconoscimento dei sistemi di certificazione e ispezione per le importazioni ed esportazioni alimentari (CAC/GL 26-1997); la norma internazionale per la misura fitosanitaria ISPM 20: orientamenti per un sistema di regolamentazione per l'importazione di prodotti fitosanitari.]

2. In merito alla certificazione di vegetali, prodotti di origine vegetale e prodotti regolamentati, le autorità competenti applicano i principi definiti dalla FAO nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie n. 7 "Sistema di certificazione delle esportazioni" e n. 12 "Orientamenti per i certificati fitosanitari".

3. Qualora sia richiesto un certificato sanitario ufficiale per l'importazione di una partita di animali vivi o di prodotti di origine animale e se la parte importatrice ha riconosciuto le misure della parte esportatrice come equivalenti alle proprie, le parti utilizzano modelli di attestati sanitari semplificati previsti all'allegato VIII, salvo diverso accordo comune delle parti. Le parti possono altresì definire i modelli di attestati per altri prodotti, qualora decidano di comune accordo in tal senso, conformemente all'articolo X.15 {Comitato congiunto di gestione}.

4. I certificati originali o gli altri documenti originali possono essere trasmessi tramite posta o con metodi sicuri di trasmissione elettronica di dati che offrano garanzie di certificazione equivalenti. Le parti cooperano nell'attuazione delle procedure di certificazione elettroniche conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIII.].

Nota: L'allegato X, sezione C, sarà presentato in una data successiva.

[Stati Uniti: Nota: vanno considerate disposizioni intese a prevenire la comunicazione di informazioni della sfera privata e di informazioni commerciali riservate.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte si impegna a utilizzare mezzi diversi dalla certificazione per dimostrare che le importazioni dell'altra parte soddisfano il suo livello adeguato di protezione o i requisiti SPS applicabili. Per favorire la garanzia che qualsiasi requisito di certificazione, compreso qualsiasi requisito di attestazione o informazione, sia applicato solo nella misura necessaria a proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale, ciascuna parte garantisce che i rispettivi moduli di certificazione:

- a) siano preparati in modo da evitare l'imposizione di oneri non necessari alle autorità di regolamentazione e certificazione dell'altra parte, comprese le duplicazioni di attestati;
- b) siano adattati per riconoscere le autorità competenti dell'altra parte e agevolino la loro facoltà di rilasciare le certificazioni richieste; e¹⁸

¹⁸ **[Stati Uniti:** Per motivi di maggiore certezza, ciascuna parte riconosce che l'altra parte ha diritto di stabilire le autorità competenti che possono rilasciare le certificazioni richieste e che le citate autorità possono, se del caso, delegare la loro autorità ad altri enti governativi.]

c) tengano in considerazione le decisioni rilevanti del comitato SPS dell'OMC, le norme internazionali, gli orientamenti, le raccomandazioni e le determinazioni delle parti riguardo alle condizioni e all'equivalenza regionali.

2. Ciascuna parte assiste, su richiesta, l'altra parte nella determinazione dell'autenticità di certificati specifici.

3. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono modelli di certificati che tengano in considerazione la situazione commerciale fra le parti. Nella misura del possibile, ciascuna parte basa le proprie condizioni di certificazione per le importazioni provenienti dall'altra parte sui citati modelli di certificati.]

[UE: Articolo X.11: Agevolazione/Condizioni degli scambi

Procedure sanitarie e fitosanitarie per le importazioni

1. Le procedure sanitarie e fitosanitarie sono definite allo scopo di minimizzare gli effetti negativi del commercio e semplificare e accelerare la procedura di approvazione e sdoganamento garantendo al contempo il rispetto dei requisiti della parte importatrice.

2. Le parti garantiscono che tutte le procedure sanitarie e fitosanitarie che interessano gli scambi fra le parti, siano seguite e completate senza indebito ritardo, e che non siano applicate in modo da costituire una discriminazione ingiustificabile o arbitraria per l'altra parte.

Condizioni sanitarie e fitosanitarie generali per le importazioni

3. La parte importatrice rende disponibili le informazioni in merito ai requisiti e alle disposizioni sanitarie e fitosanitarie di importazione e in merito al processo di autorizzazione delle importazioni, compresi i dettagli completi relativi alle disposizioni amministrative obbligatorie, ai termini temporali previsti e alle autorità responsabili della ricezione di richieste di importazione e della loro elaborazione.

4. Conformemente alle norme applicabili concordate ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), le parti si impegnano a conservare informazioni adeguate sullo status concernente gli organismi nocivi (compresi il monitoraggio, l'eradicazione, i programmi di contenimento nonché i loro risultati) al fine di sostenere la classificazione di organismi nocivi e giustificare le misure fitosanitarie per l'importazione.

5. Le parti definiscono elenchi di organismi nocivi regolamentati relativi ai prodotti oggetto di preoccupazione fitosanitaria. L'elenco contiene:

- a) gli organismi nocivi che non vengono considerati presenti in alcuna parte del loro territorio;
- b) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio e sotto controllo ufficiale;
- c) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali sono definite le aree indenni da organismi nocivi.

6. Per prodotti oggetto di preoccupazioni fitosanitarie, le condizioni di importazione devono essere limitate a misure che garantiscano l'assenza di organismi nocivi regolamentati della parte importatrice. Tali requisiti per l'importazione devono essere applicabili a tutto il territorio della parte esportatrice.

Condizioni sanitarie e fitosanitarie specifiche per le importazioni

7. Le parti garantiscono che le tolleranze e i limiti massimi di residui, adottati dalla commissione del Codex Alimentarius, saranno applicati da ciascuna parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo, senza indebito ritardo, salvo il caso in cui la parte importatrice comunichi una riserva alla commissione del Codex Alimentarius. Le citate tolleranze e i limiti massimi di residui si applicano fra le parti entro 12 mesi a partire dalla loro approvazione.

8. Qualora sia necessario definire requisiti di importazione specifici, come i modelli dei certificati, la parte importatrice adotta le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali senza indebito ritardo e solitamente entro un anno. Al fine di definire requisiti di importazione specifici, su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice:

- a) fornisce tutte le informazioni rilevanti richieste dalla parte importatrice; nonché
- b) fornisce un accesso ragionevole alla parte importatrice per l'ispezione, la verifica e il controllo e per altre relative procedure.

9. La parte importatrice rende disponibile un elenco di prodotti per i quali è richiesto lo svolgimento di un'analisi del rischio fitosanitario prima dell'autorizzazione delle importazioni. Le analisi del rischio fitosanitario sono condotte quanto prima e solitamente entro un anno dalla richiesta.

10. Qualora siano rese disponibili una serie di misure sanitarie o fitosanitarie alternative per raggiungere il livello adeguato di protezione della parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, le parti definiscono un dialogo tecnico finalizzato a identificare la soluzione più praticabile e meno restrittiva per il commercio.

Agevolazione degli scambi

11. Qualora sia necessario per l'importazione di un prodotto, che una struttura o uno stabilimento siano inseriti in un elenco della parte importatrice, quest'ultima approva le strutture o gli stabilimenti citati situati sul territorio della parte esportatrice entro {un mese} e senza precedente ispezione dei singoli stabilimenti o strutture se:

a) la parte esportatrice ha richiesto la citata approvazione, per una struttura o uno stabilimento determinati, corredata dalle garanzie adeguate, e

b) le condizioni e procedure definite all'allegato VI} sono rispettate.

La parte importatrice rende il suo elenco disponibile al pubblico.

12. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e salvo diverso accordo delle parti, le partite o i prodotti regolamentati dovranno essere accettati in base a garanzie adeguate della parte esportatrice, senza:

a) Programmi di presdoganamento. Le attività di controllo nel paese di origine effettuate dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ("NPPO") del paese di destinazione non dovrebbero essere effettuate come misure di importazione permanenti e sono intese solamente a facilitare nuovi scambi commerciali. L'NPPO del paese di origine può richiedere il presdoganamento, su base volontaria, durante le attività di ispezione condotte dai paesi importatori come strumento di facilitazione del commercio;

b) licenze di importazione o permessi di importazione;

c) protocolli fitosanitari o piani di lavoro previsti dalla parte importatrice.

13. Ciascuna parte garantisce che i prodotti esportati all'altra parte soddisfino il livello adeguato di protezione della parte importatrice. La responsabilità per l'attuazione di ispezioni e misure di controllo adeguate spetta alla parte esportatrice. La parte importatrice può richiedere che l'autorità competente pertinente della parte esportatrice dimostri obiettivamente, in un modo ritenuto soddisfacente dalla parte importatrice, che i requisiti di importazione sono rispettati.]

[Stati Uniti: Articolo X.12: Autorizzazioni regolamentari per prodotti creati con tecnologia agricola moderna

1. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima della sua importazione, del suo utilizzo o della sua vendita nel suo territorio, la stessa parte permette a qualsiasi persona di presentare una richiesta di approvazione in qualsiasi momento.

2. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima dell'importazione o della vendita nel suo territorio, ciascuna parte rende disponibile al pubblico:

a) una descrizione delle procedure che applica per l'accettazione, la valutazione e la decisione in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione;

b) le autorità competenti incaricate di ricevere e decidere in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione;

c) i termini temporali per il completamento di tutte le misure o le procedure nei processi di approvazione o autorizzazione;

d) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione; e, in circostanze normali¹⁹, ciascuna parte rende disponibile al pubblico, quanto prima, qualsiasi valutazione del rischio che conduce nel quadro di un processo di approvazione o autorizzazione per un prodotto creato con tecnologia agricola moderna.

3. Ciascuna parte si impegna a soddisfare i termini temporali applicabili a tutte le fasi nei rispettivi processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Laddove una parte non soddisfi i termini temporali per una misura nel processo di approvazione o di autorizzazione, su richiesta dell'altra parte, la parte fornisce una tempestiva notifica preventiva all'altra parte in cui spiega perché i termini temporali per tale misura non sono stati rispettati, e indica e aggiorna i termini temporali per tutte le fasi rimanenti nel processo di approvazione o autorizzazione.

4. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri inutili per quanto riguarda:

a) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione per i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; nonché

b) qualsiasi informazione che la parte ritiene inerente ai processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna.

5. Ciascuna parte pubblica quanto prima qualsiasi modifica ai processi di approvazione o autorizzazione da essa richiesti o i relativi requisiti per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Salvo in circostanze urgenti, ciascuna parte si impegna a fornire un periodo di transizione, fra la pubblicazione di qualsiasi modifica sostanziale ai suoi processi di approvazione o autorizzazione, o ai requisiti relativi a prodotti creati con tecnologia agricola moderna, e la loro entrata in vigore, per permettere alle persone interessate di familiarizzare con tali modifiche e di

¹⁹ [Stati Uniti: Nota: da discutere le circostanze eccezionali]

adattarvisi, e si impegna a sistemare e a evitare il prolungamento del processo di approvazione o autorizzazione per richieste presentate prima della pubblicazione delle modifiche. Tuttavia, qualora la modifica riduca gli oneri sulle persone interessate, l'entrata in vigore non dovrebbe essere inutilmente ritardata.

6. Ciascuna parte conserva meccanismi o processi che consentono ai richiedenti in cerca di approvazione o autorizzazione di un prodotto creato con tecnologia agricola moderna, di ottenere tempestivamente:

- a) informazioni sulla situazione della loro richiesta di approvazione o autorizzazione;
- b) risposte alle domande relative ai processi di approvazione o autorizzazione e requisiti regolamentari per l'approvazione;
- c) un avviso riguardo al fatto che la parte richiede chiarimenti o ulteriori informazioni da parte del richiedente;
- d) possibilità di fornire chiarimenti in merito alla sua richiesta o informazioni aggiuntive a sostegno della stessa durante la revisione della richiesta; nonché
- e) possibilità di correggere o identificare potenziali preoccupazioni riguardo a informazioni prese in considerazione o sulle quali viene fatto riferimento nel considerare e decidere in merito alla richiesta, anche per quanto riguarda qualsiasi valutazione di rischio o di sicurezza.

7. Ciascuna parte partecipa all'"Iniziativa globale per la presenza di una ridotta percentuale" per sviluppare un approccio o una serie di approcci per gestire la presenza di una ridotta percentuale al fine di ridurre perturbazioni inutili degli scambi.

8. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul commercio di prodotti creati con tecnologie agricole moderne ("gruppo di lavoro") copresieduto dai rappresentanti dell'agenzia per il commercio di ciascuna parte.

Per la partecipazione al gruppo di lavoro, ciascuna parte nomina i funzionari delle rispettive autorità competenti, compresi i funzionari delle autorità che svolgono o esaminano le valutazioni del rischio per quanto riguarda le richieste di approvazione di prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Il gruppo di lavoro rappresenta, per le parti, un punto di incontro per:

- a) discutere le misure o le questioni specifiche relative alle tecnologie agricole moderne che possono interessare, direttamente o indirettamente, il commercio fra le parti;
- b) discutere e risolvere specifiche questioni commerciali relative a un provvedimento di una parte che interessa i prodotti creati con tecnologia agricola moderna;
- c) agevolare lo scambio di informazioni, comprese quelle in merito a norme, regolamenti e politiche di ciascuna parte, relative al commercio di prodotti creati tramite biotecnologia moderna; nonché

d) consultarsi su questioni e posizioni riguardanti la cooperazione internazionale e gli sforzi di regolamentazione relativi alle tecnologie agricole moderne.

Il gruppo di lavoro comunica una relazione annuale al comitato congiunto in merito alle sue attività e a qualsiasi progresso compiuto per risolvere questioni commerciali sollevate da una parte.]

Articolo X.13 Controlli all'importazione [UE: e tariffe]

[UE: L'allegato IX} definisce i principi e gli orientamenti relativi ai controlli all'importazione e alle tariffe, compreso il tasso di frequenza per i controlli all'importazione.

2. Nel caso in cui i controlli all'importazione rivelino la non conformità con i requisiti di importazione pertinenti, l'azione intrapresa dalla parte importatrice dovrà basarsi su una valutazione del rischio in questione garantendo che tali misure non ostacolino il commercio in modo eccessivo rispetto al raggiungimento del livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria della stessa parte.]

[3. L'importatore di una partita non conforme, o il suo rappresentante e, su richiesta, le autorità competenti della parte esportatrice sono avvisate del motivo della mancata conformità, e hanno facoltà di fornire informazioni pertinenti per fornire assistenza alla parte importatrice nel prendere la decisione definitiva.

4. Qualora la partita sia corredata di un certificato, la parte importatrice informa l'autorità competente della parte esportatrice in caso di rifiuto e fornisce tutte le informazioni adeguate, compresi i risultati di laboratorio dettagliati e i metodi utilizzati. In caso di rilevazione di organismi nocivi, l'avviso dovrebbe indicare l'organismo nocivo a livello di specie.]

[Stati Uniti: 3. Qualora una parte vieti o limiti l'importazione di una merce di un'altra parte, basandosi su un risultato positivo di un controllo all'importazione, la parte fornisce una notifica, se possibile tramite mezzi elettronici, in merito al risultato positivo ad almeno un soggetto fra i seguenti: l'importatore o il suo agente, l'esportatore, il produttore o la parte esportatrice. Nel fornire la notifica, la parte dovrà:

a) includere nella notifica

i) il motivo del divieto o della limitazione;

ii) la base giuridica o l'autorizzazione per l'azione;

iii) se del caso, l'informazione sulla disposizione delle merci interessate; nonché

iv) informazioni sullo status delle merci; nonché

b) fornire la notifica non appena possibile, e solitamente entro dieci giorni dalla data a partire dalla quale vieta o limita l'importazione delle merci,

salvo il caso in cui le merci siano confiscate da un'autorità doganale della stessa parte.

4. Qualora una parte abbia vietato o limitato l'importazione di una merce di un'altra parte sulla base di un risultato positivo del controllo all'importazione, fornisce una possibilità di revisione della decisione e valuta qualsiasi informazione rilevante ad essa sottoposta per l'assistenza nella revisione.]

[UE: 5. Su richiesta, nel caso di una rilevazione di organismi nocivi regolamentati, la parte esportatrice fornisce informazioni in merito al controllo e alle possibili misure di attenuazione adottate.

6. Qualsiasi tariffa imposta dalla parte esportatrice, per le procedure sui prodotti importati, non dovrà essere maggiore del costo reale del servizio.

7. Le ispezioni effettuate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 12, Presdoganamento} sono effettuate solamente in casi eccezionali e a condizione che rappresentino misure temporanee per creare fiducia. Le tariffe e gli altri costi relativi alle citate ispezioni sono a carico della parte importatrice.]

[Stati Uniti: 1. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all'altra le informazioni relative a qualsiasi procedura di importazione e alla base della determinazione della natura e della frequenza dei controlli di importazione, compresi i fattori presi in considerazione nel determinare i rischi associati alle importazioni.

2. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all'altra le informazioni su metodi analitici, controlli della qualità, procedure di campionamento e strutture che la parte impiega nel verificare una merce nel contesto di un controllo all'importazione. Ciascuna parte garantisce che qualsiasi verifica condotta nel contesto di un controllo all'importazione per le merci dell'altra parte è condotta conformemente a metodi analitici scientificamente validi e adeguati, e in strutture che operano secondo un programma di garanzia della qualità coerente con le norme di laboratorio internazionali. Ciascuna parte custodisce la documentazione in formato elettronico o cartaceo relativa all'identificazione, raccolta, campionamento, trasporto e conservazione di campioni delle merci dell'altra parte e dei metodi analitici utilizzati per verificare i campioni.

5. Laddove una parte abbia rilevato un caso di non conformità significativo, duraturo o ricorrente dell'altra parte, riguardo a una misura SPS, ne trasmette notifica all'altra parte.]

[UE: Articolo X.14: Applicazione delle misure SPS

Fatto salvo quanto disposto all'articolo X.6 {Adeguamento alle condizioni regionali} ciascuna parte applica le rispettive condizioni sanitarie o

fitosanitarie di importazione a tutto il territorio dell'altra parte. Qualora siano presenti condizioni di importazione armonizzate in una parte, le citate condizioni si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice. Fatto salvo l'articolo X.6{Adeguamento alle condizioni regionali} ciascuna parte garantisce che i prodotti conformi alle presenti condizioni di importazione possono essere immessi sul mercato e utilizzati su tutto il rispettivo territorio sulla base di un'autorizzazione, approvazione o certificato unici.]

Articolo X.15: [UE: congiunto di gestione] comitato [Stati Uniti: sulle questioni sanitarie e fitosanitarie]

[UE: 1. Le parti istituiscono un comitato congiunto di gestione ("JMC") per le misure SPS, di seguito denominato "Comitato", che comprende rappresentanti per la regolamentazione e per gli scambi commerciali di ciascuna parte responsabile per le misure SPS.]

[Stati Uniti: 1. Le parti istituiscono un Comitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("Comitato") comprendente i rappresentanti di ciascuna parte. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti istituiscono i termini di riferimento del Comitato e identificano, tramite uno scambio di corrispondenza, i rappresentanti principali per ciascuna parte che rappresentano i rispettivi copresidenti in seno al Comitato. Ciascuna parte garantisce che i rispettivi rappresentanti in seno al Comitato sono funzionari competenti delle agenzie per il commercio e dei ministeri pertinenti, e delle autorità competenti incaricate dello sviluppo, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti.]

[UE: 2. Le funzioni del Comitato comprendono:

- a) il monitoraggio dell'attuazione del presente capo, la valutazione di tutte le questioni relative al presente capo e l'esame delle questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;
- b) l'indicazione di linee guida per l'identificazione, la fissazione di priorità, la gestione e la risoluzione di questioni;
- c) il trattamento di tutte le richieste presentate dalle parti per la modifica dei controlli all'importazione;
- d) la revisione degli allegati al presente accordo;
- e) la fornitura di un regolare contesto di discussione per lo scambio di informazioni relative al sistema di regolamentazione di ciascuna parte e relative alle basi scientifiche;
- f) la preparazione e la conservazione di un documento che indichi, in modo dettagliato, la situazione delle discussioni fra le parti sul loro lavoro riguardo al riconoscimento dell'equivalenza di misure SPS specifiche.

3. Inoltre il Comitato può, tra le altre cose:

a) indicare l'opportunità di un più ampio impegno bilaterale, che preveda anche rapporti rafforzati, con possibili scambi di funzionari;

b) discutere, in una fase iniziale, le modifiche o le modifiche proposte alle misure prese in considerazione;

c) agevolare una migliore comprensione fra le parti, relativa all'attuazione dell'accordo SPS dell'OMC, che promuove la cooperazione fra le parti su questioni SPS ancora discusse in sedi internazionali, fra cui il comitato SPS dell'OMC e organismi preposti alla regolamentazione internazionale, se del caso;

d) identificare e discutere, in una fase iniziale, le iniziative con una componente SPS e che trarrebbero beneficio dalla cooperazione.

4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti delle parti, a livello di esperti, per affrontare le specifiche questioni SPS. Qualora siano necessarie competenze supplementari, con l'accordo della parti, possono essere compresi i partecipanti delle organizzazioni non governative.

5. Una parte può riferire qualsiasi questione SPS al Comitato. Il Comitato dovrebbe prendere in considerazione il più rapidamente possibile qualsiasi questione riferitagli.

6. Nel caso in cui il Comitato non sia in grado di risolvere una questione in modo rapido, su richiesta di una parte, il Comitato riferisce quanto prima all'organismo di vigilanza del TTIP. **{Capitolo istituzionale in sospeso}**

7. A meno che le parti non convengano diversamente, il Comitato si riunisce e stabilisce il suo programma di lavoro entro sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente accordo e stabilisce il suo regolamento entro un anno a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.

8. In seguito all'incontro iniziale, il Comitato si riunisce come richiesto, normalmente su base annua. Previo accordo delle parti, le riunioni del Comitato possono tenersi mediante videoconferenza o teleconferenza. Nell'intervallo tra una sessione e l'altra, il Comitato può inoltre trattare qualsiasi questione per corrispondenza.

9. Il Comitato riferisce annualmente sulle sue attività e sul programma di lavoro all'organismo di vigilanza del TTIP. **{Capitolo istituzionale in sospeso}**

10. Dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte stabilisce, e ne comunica all'altra, l'istituzione di un punto di contatto per il coordinamento dell'agenda del Comitato e per agevolare le comunicazioni relative a questioni SPS.]

[Stati Uniti: 2. Le mansioni del Comitato comprendono:

- a) la promozione dell'attuazione del presente capo per ciascuna parte e l'agevolazione dello scambio di informazioni relative ai progressi compiuti da ciascuna parte nell'attuazione del presente capo;
- b) la consultazione su questioni e posizioni relative alle riunioni e all'attività del Comitato SPS dell'OMC, alla convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "CIPV"), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE"), e la commissione del Codex Alimentarius di seguito "Codex");
- c) la messa a disposizione di un punto di incontro per la discussione e la revisione dei progressi riguardo al trattamento di questioni commerciali specifiche relative all'applicazione di misure SPS e altre questioni SPS, al fine di conseguire soluzioni reciprocamente accettabili;
- d) il deferimento delle questioni a gruppi di lavoro tecnici a sostegno del lavoro che il Comitato ritiene essere una priorità; l'istituzione di gruppi di lavoro tecnici supplementari e l'eliminazione di gruppi di lavoro tecnici diversi da quelli stabili conformemente all'articolo X.13;
- e) {l'approvazione delle modifiche agli allegati del presente capo}; nonché
- f) la rendicontazione, almeno su base annuale, al Comitato congiunto in merito alle sue attività e ai suoi progressi nel risolvere problemi commerciali specifici e in merito ad altre questioni SPS, compresi i problemi commerciali specifici per i quali un gruppo di lavoro tecnico ha sviluppato un piano di azione.

3. Una parte può richiedere al Comitato di deferire un problema commerciale specifico relativo a una misura SPS, o ad altre questioni SPS, a un gruppo di lavoro tecnico. Se il Comitato decide di deferire la questione a un gruppo di lavoro tecnico, dovrà inoltrare la richiesta al gruppo di lavoro tecnico competente e, in tale occasione, la parte richiedente fornisce al gruppo di lavoro tecnico le informazioni tecniche a sostegno del suo approccio preferito per risolvere la questione. Qualsiasi decisione relativa al deferimento della questione a un gruppo di lavoro tecnico tiene in considerazione le risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare il rispettivo interesse di ciascuna parte. Il Comitato può deferire le questioni a un gruppo di lavoro tecnico non più di una volta all'anno, fatto salvo nei casi di straordinaria urgenza.]

[Stati Uniti: Articolo X.16: Gruppi di lavoro tecnici

1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, le parti stabiliscono che i gruppi di

lavoro tecnici debbano essere copresieduti da rappresentanti di ciascuna parte per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- a) salute degli animali;
- b) salute delle piante; nonché
- c) sicurezza alimentare.

Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, se del caso, esperti che non siano rappresentanti del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di particolari questioni tecniche.

2. Con riferimento all'ambito di competenza di ciascun gruppo di lavoro, tutti i gruppi di lavoro tecnici istituiti:

- a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio;
- b) prendono parte, a partire dalla prima fase opportuna, alla cooperazione e agli scambi scientifici e tecnici relativi a questioni SPS che possono influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio;
- c) forniscono un punto di incontro per agevolare la valutazione, la discussione e la revisione delle valutazioni del rischio specifiche e delle eventuali possibilità di attenuazione e di gestione del rischio;
- d) mirano a risolvere questioni commerciali specifiche; nonché
- e) forniscono una regolare possibilità ai rappresentanti di ciascuna parte di aggiornare il gruppo di lavoro tecnico sull'avanzamento compiuto dalla parte nell'affrontare e risolvere questioni commerciali specifiche.

3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte.

4. Il programma di lavoro comprende piani di azione per affrontare, ai fini di una risoluzione, questioni commerciali specifiche relative a misure SPS o ad altre questioni SPS. *[le disposizioni supplementari sui piani di azione dovranno essere valutate.]*

5. Ciascun gruppo di lavoro tecnico fornisce al Comitato una relazione, almeno su base annua, relativa all'avanzamento dei programmi di lavoro in corso, compresi, se del caso, i termini temporali per azioni future.]

Articolo X.17: [UE: Consultazione tecnica]

[UE: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un'altra parte, la medesima parte può richiedere consultazioni tecniche. L'altra parte dovrebbe rispondere alla citata richiesta senza indebito ritardo e normalmente entro 15 giorni. Ciascuna delle parti si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni pertinenti per evitare inutili perturbazioni degli scambi e per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni possono svolgersi tramite audioconferenza o videoconferenza.]

[Stati Uniti: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte può richiedere consultazioni tecniche collaborative per discutere qualsiasi misura SPS dell'altra parte che, secondo la prima, possa influire negativamente sugli scambi. La richiesta è effettuata per iscritto e definisce:

- a) la misura in questione;
- b) le disposizioni del presente capo o dell'accordo SPS cui fanno riferimento le preoccupazioni; nonché
- c) le ragioni della richiesta citata, compresa una descrizione dei timori della parte richiedente in merito alla misura.

2. Una parte consegna la sua richiesta al rappresentante dell'altra parte definita all'articolo X.3, lettera b), e, qualora la misura sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro tecnico o in un gruppo di lavoro sulle tecnologie agricole moderne, ai presidenti del gruppo di lavoro pertinente.

3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un'ulteriore attività da parte del gruppo possa affrontare le preoccupazioni indicate nella richiesta, la parte a cui la richiesta è presentata risponde, salvo decisione contraria delle parti, per iscritto entro {15} giorni dalla data in cui riceve la richiesta, comunicando se è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta. Se la parte a cui è indirizzata la richiesta è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta, dovrà incontrarsi con l'altra parte, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, per discutere le questioni identificate nella richiesta entro {60} giorni a partire dalla data in cui riceve la richiesta. Se la parte che richiede consultazioni tecniche collaborative ritiene che la questione sia urgente, può richiedere che qualsiasi discussione abbia luogo entro un arco temporale più breve. In tali casi, la parte a cui la richiesta è presentata prende favorevolmente in considerazione la richiesta.

4. Prima della riunione delle parti di cui al paragrafo 3 o entro {15} giorni a decorrere da tale data, entrambe le parti possono richiedere che un esperto svolga il ruolo di facilitatore per risolvere le questioni indicate nella richiesta di consultazioni tecniche collaborative. L'altra parte risponde alla richiesta entro {7} giorni dalla data in cui riceve la richiesta. Se le parti concordano di impiegare un facilitatore, esse cercano di accordarsi nel designare una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore.

5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni:

a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; nonché

b) la parte che richiede l'avvio di consultazioni tecniche collaborative seleziona un gruppo di persone fisiche che possano svolgere il ruolo di facilitatore, salvo diversa decisione delle parti.

La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione.

6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, di persona o con mezzi elettronici, entro {30} giorni a partire dalla data in cui è nominato il facilitatore.

Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi di lavoro tecnici dovranno essere valutate.

7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà:

a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse;

b) evitare di avere interessi finanziari nella questione;

c) attenersi ai termini e alle condizioni che possono essere determinati dalle parti;

d) evitare di commentare la coerenza della misura in questione, per quanto riguarda il presente accordo o l'accordo SPS durante lo svolgimento dei suoi compiti o successivamente;

e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore:

i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte;

ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; nonché

iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché
f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione.

La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente.

8. Ciascuna parte assicura che i rappresentanti delle autorità commerciali e delle autorità competenti partecipino in qualsiasi riunione svolta conformemente al presente articolo. Qualora le parti scelgano di incontrarsi di persona, la riunione ha luogo nel territorio della parte alla quale è stata presentata la richiesta, a meno che le parti non stabiliscano diversamente.

9. Tutte le comunicazioni relative alle discussioni tecniche collaborative previste o effettuate conformemente al presente articolo sono mantenute riservate, a meno che le parti non stabiliscano diversamente, e non pregiudicano i diritti e gli obblighi ai sensi del presente accordo o dell'accordo OMC.

10. Ciascuna parte mira a risolvere qualsiasi problema riguardo a una misura SPS dell'altra parte, attraverso consultazioni tecniche collaborative ai sensi del presente articolo, prima di iniziare i procedimenti di risoluzione delle controversie conformemente al presente articolo.

11. Qualunque parte può porre fine alle consultazioni tecniche collaborative, dandone notifica per iscritto all'altra parte. Tale notifica può essere trasmessa in qualsiasi momento, a condizione che siano trascorsi più di {45} giorni, o un arco di tempo stabilito dalle parti, a partire dalla data in cui la parte che riceve una richiesta riguardo all'avvio di consultazioni tecniche collaborative, risponde di essere disposta ad avviare tali consultazioni.]

[UE: Articolo X.18: Misure di emergenza

1. La parte importatrice può, per gravi motivi, adottare temporaneamente le misure di emergenza necessarie alla protezione della salute di persone, animali o vegetali.

2. Le misure di emergenza sono notificate all'altra parte entro 24 ore a partire dal momento in cui viene presa la decisione di attuarle e, su richiesta, vengono svolte conformemente all'articolo 17 {Consultazioni tecniche} le consultazioni tecniche relative alla situazione. Le parti valutano le informazioni fornite tramite le citate consultazioni.

3. La parte importatrice dovrà:

- a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell'assumere decisioni per quanto riguarda le partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, sono in transito fra le parti;
- b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e
- c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.]

[UE: Articolo X.19: Benessere degli animali

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti. Accettano di rispettare le condizioni commerciali per animali vivi e prodotti di origine animale finalizzate a proteggere il benessere degli animali.
2. Le parti si impegnano a scambiare informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere animale allo scopo di allineare le norme di regolamentazione relative a riproduzione, allevamento, trattamento, trasporto e macellazione di animali da allevamento.
3. Le parti rafforzeranno la loro collaborazione riguardo alla ricerca nell'ambito del benessere degli animali, al fine di sviluppare norme per il benessere degli animali adatte e basate su dati scientifici, in merito all'allevamento e al trattamento degli animali nelle aziende agricole, durante il trasporto e in fase di macellazione.
4. Conformemente all'articolo X.20 {Collaborazione in sedi internazionali (multilaterali e bilaterali)}, le parti si impegnano a collaborare in sedi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di buone pratiche per il benessere degli animali e per la loro attuazione.
5. Il Comitato di cui all'articolo X.15 [Comitato congiunto di gestione] può nominare un gruppo di lavoro per l'attuazione della presente disposizione.]

[UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali

Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, *Codex Alimentarius*, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.]

[UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari

Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'accordo fra *l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti d'America*, in materia di misure sanitarie volte a proteggere la salute pubblica e animale per quanto riguarda il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale

(accordo veterinario), e confermano la loro intenzione di continuare il presente lavoro conformemente al presente accordo. {L'accordo veterinario citato del 21 aprile 1998, e relative modifiche, cessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo. *La formulazione corretta e il posizionamento della presente frase devono essere decise dai servizi legali*}.]

Articolo X.22: Definizioni

Ai fini del presente capo **[UE: ,] [Stati Uniti: :]**


[UE: "zona protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, indica un'area geografica dell'UE definita ufficialmente in cui non è presente tale organismo, secondo indagini condotte su base annuale, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione; "accordo SPS": accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, allo stesso modo delle definizioni di cui al Codex Alimentarius (Codex), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV). Nel caso di incoerenza fra le definizioni adottate dal Codex, dall'OIE o dal CIPV e le definizioni indicate dall'accordo SPS dell'OMC, prevalgono le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC.]

[Stati Uniti: livello adeguato di protezione ha lo stesso significato attribuito al termine "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria" dell'accordo SPS dell'OMC;

area ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall'OIE quando viene utilizzato in relazione alla salute animale, e ha il significato attribuito allo stesso termine da parte della CIPV se utilizzato in relazione alla salute animale; **autorità competente** indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo. **delimitazione** indica un'area o una zona, un luogo di produzione, o una sottopopolazione che mantiene uno status differente relativamente alla prevalenza di un organismo nocivo o di una malattia, e può essere identificata su base geografica per mezzo di confini naturali, artificiali o legali o sulla base di prassi in materia di gestione e biosicurezza seguite da stabilimenti o luoghi di produzione particolari; **decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione** hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative); **controllo all'importazione** indica qualsiasi ispezione,

esame, campionamento, revisione di documentazione, testi o procedure, anche per quanto riguarda aspetti organolettici, di laboratorio e di identità, effettuati al confine da una parte importatrice o dal suo rappresentante per determinare se la partita rispetti i requisiti SPS della parte importatrice; **norme internazionali, linee guida e raccomandazioni** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini di cui all'accordo SPS dell'OMC; **presenza di una ridotta percentuale** indica la presenza accidentale, in una partita, di una ridotta percentuale di vegetali, prodotti di origine vegetale o rDNA vegetale autorizzati per l'utilizzo almeno in un paese, ad eccezione del paese importatore; **tecnologia agricola moderna** indica [da definirsi]; **luogo di produzione** ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV; **organizzazione internazionale pertinente** indica: a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius; b) per quanto concerne la salute animale e le zoonosi, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali; e c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e **valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell'accordo SPS dell'OMC; **misura SPS** ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'accordo SPS dell'OMC; **area, stabilimento e sottopopolazione** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini dall'OIE.]



MOVIMENTO5STELLE.IT